SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 15 febbraio 2017 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 gennaio 2017, n. **11**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, paragrafo 5, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 6.568 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 4, paragrafo 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO
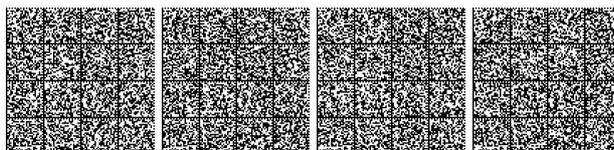
ALLEGATO

ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ESECUTIVO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA

Preambolo

Il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, d'ora innanzi denominati le Parti:

considerati gli obiettivi dell'Accordo di Cooperazione Tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare dell'Angola, firmato a Luanda il 3 agosto 1977;

confermata la loro fedeltà agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite;

animati dal desiderio di rafforzare gli eccellenti rapporti di amicizia e solidarietà esistenti tra i due Paesi e tra i due popoli;

convinti che l'intesa reciproca, lo scambio di informazioni e il rafforzamento della cooperazione tra le Parti possano promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità su scala internazionale;

determinati a sviluppare rapporti di cooperazione nel settore della Difesa fondati sui principi di uguaglianza, interesse e reciproco rispetto dell'indipendenza, sovranità, integrità territoriale, non ingerenza negli affari interni di ciascuno Stato, nonché sulla reciprocità dei benefici;

hanno concordato quanto segue:

Art. 1.

Oggetto

Il presente Accordo ha come oggetto il rafforzamento della cooperazione tra le due Parti nel settore della Difesa e, segnatamente, nell'area tecnico-militare, ove in tal senso richiesta e nella misura delle proprie possibilità, conformemente al diritto interno degli Stati delle Parti e alle norme applicabili del diritto internazionale, fatta salva l'osservanza del diritto europeo per la Parte italiana.

Art. 2.

Ambiti di cooperazione

Le Parti concordano che la cooperazione militare si svolgerà nei seguenti ambiti:

a) sicurezza internazionale;

b) politica di difesa;

c) formazione e addestramento in campo militare;

d) attività informativa di carattere militare;

e) fornitura, manutenzione, riparazione e ammodernamento degli armamenti e della tecnica militare;

f) missioni di pace;

g) operazioni umanitarie e di SAR (Search and Rescue);

h) sminamento;

i) sanità e assistenza medica;

j) legislazione militare;

k) sport e cultura;

l) scienza e tecnologia di interesse militare;

m) disarmo e controllo degli armamenti;

n) cooperazione civile-militare;

o) industria della Difesa;

p) qualsiasi altro ambito che le due Parti giudichino necessario e adeguato.

Art. 3.

Modalità di cooperazione

Le Parti convengono di attuare la cooperazione nelle seguenti forme:

a) visite ufficiali e riunioni di lavoro tra delegazioni di organi militari;

b) scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituti militari;

c) attività di consulenza nell'ambito del potenziamento e dell'utilizzo degli armamenti e della tecnica militare, così come in altre aree di interesse militare e tecnico-militare;

d) scambio di delegazioni e di esperienze;

e) partecipazione a conferenze e seminari;

f) partecipazione, in qualità di osservatori, a manovre e altre esercitazioni militari nazionali;

g) scambio di informazioni, documenti e servizi;

h) altre forme di cooperazione eventualmente concordate tra le due Parti.

Art. 4.

Organizzazione e attuazione

1. Ciascuna Parte indicherà una struttura deputata all'attuazione del presente Accordo.

2. Ciascuna struttura dovrà operare sulla base dei programmi di lavoro approvati dai rispettivi Ministri della difesa.
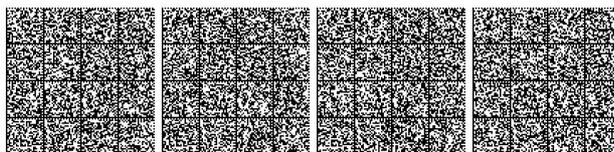
3. Le strutture definiranno le modalità di funzionamento ed elaboreranno piani di cooperazione bilaterale annuali a lungo termine, indicando le date delle attività di cooperazione. Tali piani saranno firmati da funzionari autorizzati delle Parti, previo reciproco accordo.

4. L'organizzazione e l'esecuzione di attività concrete di cooperazione nel settore della Difesa, negli ambiti di cui all'art. 2 del presente Accordo, spetteranno al Ministero della difesa nazionale della Repubblica dell'Angola ed al Ministero della difesa della Repubblica italiana, come stabilito da protocolli, contratti e altri strumenti giuridici sottoscritti dalle Parti ove necessario.

5. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Luanda e a Roma allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate angolane e le Forze Armate italiane.

Art. 5.

Oneri materiali e finanziari

1. Gli oneri materiali e finanziari necessari allo svolgimento delle riunioni bilaterali saranno a carico delle due Parti, nella forma di seguito indicata, salvo diverse disposizioni scritte convenute dalle due Parti:

a) la delegazione della Parte ospite sosterrà le spese di viaggio di andata e ritorno nel Paese ospitante, come pure le spese per il vitto e l'alloggio e qualunque altra spesa sostenuta durante il soggiorno nel Paese ospitante;

b) la Parte ospitante sosterrà le spese di trasporto locale della delegazione della Parte ospite e garantirà le condizioni tecniche e materiali necessarie al corretto svolgimento della riunione.

2. In esecuzione del presente Accordo, la Parte ospitante conviene di prestare gratuitamente ai membri della delegazione della Parte ospite la necessaria assistenza medica e le cure d'urgenza disponibili. Tuttavia, la Parte ospite si farà carico delle spese sostenute nelle strutture sanitarie della Parte ospitante che non si riferiscano a cure mediche d'urgenza, e di quelle relative a cure dentali, il cui pagamento dovrà essere effettuato al momento della prestazione, alle stesse condizioni della Parte ospitante.

3. Ciascuna Parte si farà carico delle spese sostenute per il trasferimento o l'evacuazione dei membri del proprio personale malati, feriti o deceduti.

Art. 6.

Giurisdizione

1. La Parte ospite è tenuta a rispettare le leggi, gli usi e i costumi della Parte ospitante e assoggettarsi alle sue norme e regolamenti.

2. Le Autorità della Parte ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione nei confronti del personale militare e civile ospitato per i reati commessi sul loro territorio nazionale e punibili secondo la legislazione nazionale della Parte ospitante.

3. Le Autorità della Parte inviante, tuttavia, hanno il diritto di esercitare in via prioritaria la loro giurisdizione nei confronti dei membri delle proprie forze armate e del personale civile — qualora soggetto alle leggi in vigore nella Parte inviante — nei seguenti casi:

a) quando i reati minacciano la sicurezza o i beni del Paese inviante;

b) quando i reati sono conseguenti ad atti o omissioni — dovuti a comportamento intenzionale o negligente — commessi durante o in relazione all'esercizio delle funzioni assegnate.

4. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante prevede l'applicazione della pena capitale e altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e con la legislazione della Parte inviante, tali pene non saranno pronunciate e, se esse sono state già pronunciate, non saranno applicate.

Art. 7.

Risarcimento dei danni

1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà a carico della Parte inviante.

2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati a terzi nello svolgimento, o in connessione con, attività condotte ai sensi del presente Accordo, le Parti rimborseranno tale perdita o danno.

Art. 8.

Cooperazione nel settore dei materiali di difesa

1. In conformità con le rispettive normative nazionali ed al fine di regolare le attività relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti esprimono il loro accordo su una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:

a) navi e relative apparecchiature ad uso militare;

b) aerei ed elicotteri militari con il relativo equipaggiamento;

c) carri armati e veicoli ad uso militare;

d) armi da fuoco automatiche e relative munizioni;

e) armi di medio e grosso calibro e relative munizioni;

f) bombe, mine (ad esclusione delle mine antiuomo), razzi, missili, siluri e relative apparecchiature di controllo;

g) polvere da sparo, esplosivi e propellenti per uso militare;

h) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relative apparecchiature per uso militare;

i) materiali corazzati speciali fabbricati per uso militare;

j) materiali specifici per l'addestramento militare;

k) macchine e apparecchiature progettate per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni;

l) apparecchiature speciali fabbricate per uso militare.

2. Il trasferimento di apparecchiature militari può esser effettuato direttamente dalle Parti o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

3. I rispettivi Governi si impegnano a non riesportare il materiale acquisito a terze Parti senza il preventivo consenso scritto della Parte che ha inizialmente fornito il materiale.

4. Le attività nel settore dell'industria di difesa e degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno essere svolte secondo le seguenti modalità:

a) ricerca scientifica, test e progettazione;

b) scambio di esperienze in campo tecnico;

c) produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici in settori decisi dalle Parti;

d) supporto alle industrie di difesa e agli enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel campo della produzione di materiali militari.

5. Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per incoraggiare l'esecuzione, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni, del presente Accordo e dei contratti firmati ai sensi delle relative disposizioni.

6. Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la tutela della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, derivante da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo, ai sensi delle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali in materia firmati dalle Parti.

Art. 9.

Sicurezza delle informazioni classificate

1. Ai fini del presente Accordo, per «informazione classificata» si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.

2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo sono utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali applicabili delle Parti.

3. Le informazioni classificate saranno trasferite soltanto attraverso canali diretti fra governi approvati dalla Autorità nazionale per la sicurezza/Autorità designata dalle Parti.

4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

Per la Repubblica dell'Angola	Corrispondenza in Inglese	Per la Repubblica italiana
Muito secreto	Top secret	Segretissimo
Secreto	Secret	Segreto
Confidencial	Confidential	Riservatissimo
Restrito	Restricted	Riservato

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che abbia necessità di conoscere e sia in possesso di adeguato nulla osta di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

6. La Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi ai quali sono state destinate nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.

7. Le Parti sono tenute a non divulgare né trasferire informazioni classificate alle quali abbiano avuto accesso nell'ambito del presente Accordo.

8. Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico accordo generale sulla sicurezza stipulato dalle rispettive Autorità Nazionali per la Sicurezza o da Autorità per la Sicurezza designate dalle Parti.

9. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 7 del presente articolo continueranno ad essere applicabili anche dopo che il presente Accordo avrà cessato i suoi effetti.

Art. 10.

Forza maggiore

1. Agli effetti del presente Accordo, si definisce «forza maggiore» un evento eccezionale che si verifica senza la volontà di alcuna della Parti, come guerra non dichiarata, disastri naturali, terremoti, tempeste, inondazioni, fulmini o qualunque altro fenomeno imprevedibile al momento della firma del presente Accordo.

2. Nessuna delle Parti dovrà essere considerata responsabile di eventuali ritardi o inadempienze agli obblighi previsti nel presente Accordo a condizione che avvengano per cause di forza maggiore.

3. La Parte che subisse una situazione di forza maggiore dovrà immediatamente comunicarlo per iscritto all'altra Parte.

Art. 11.

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo dovrà essere risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

Art. 12.

Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisione e programmi

1. Con il consenso di entrambe le Parti e ai sensi del presente Accordo, è possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili.

2. Il presente Accordo può essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti tramite scambio di note fra le Parti, attraverso i canali diplomatici.

3. I protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'articolo 15.

Art. 13.

Sospensione e cessazione

1. Le Parti si riservano il diritto di sospendere l'esecuzione, totale o parziale, delle disposizioni del presente Accordo, per un determinato periodo di tempo, o di procedere alla sua cessazione, ove sopraggiungessero cambiamenti nelle condizioni esistenti alla data della sua firma che mettano in discussione la prosecuzione della cooperazione in esso prevista. Tale sospensione o cessazione non deve essere interpretata come atto di inimicizia tra le due Parti.

2. La sospensione dell'esecuzione o la cessazione del presente Accordo, nei termini di cui al paragrafo precedente, sarà notificato all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici, ed entrerà in vigore novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica.

3. La cessazione del presente Accordo non influisce sui programmi e sulle attività in corso previsti dal presente Accordo, se non diversamente concordato fra le Parti.

Art. 14.

Firma

Il presente Accordo dovrà essere firmato con un atto solenne dai Ministri della Difesa di ciascuna Parte o da loro rappresentanti da essi debitamente delegati.

Art. 15.

Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte mediante le quali le Parti si informano reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 16.

Durata

Il presente Accordo sarà valido per un periodo di cinque (5) anni, prorogabili automaticamente per periodi successivi di un anno, salvo denuncia di una delle due Parti, per iscritto e attraverso i canali diplomatici, almeno centottanta (180) giorni prima della sua scadenza.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 19 novembre 2013 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, portoghese, e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, farà fede la versione inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER L'ESECUTIVO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA
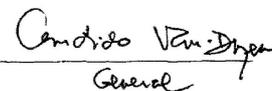
AGREEMENT OF COOPERATION

IN THE FIELD OF DEFENCE

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE EXECUTIVE OF THE REPUBLIC OF ANGOLA

AGREEMENT OF COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE EXECUTIVE OF THE REPUBLIC OF ANGOLA

Preamble

The Government of the Italian Republic and the Executive of the Republic of Angola hereinafter referred to as the "Parties";

whereas the aims of the purposes of the technical cooperation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of Angola signed in Luanda on 3 August 1977;

confirming their commitment to the objectives and principles regarding the charter of the United Nations;

desiring to strengthen the good relationship of friendship and solidarity between the two countries and two peoples;

convinced that the mutual understanding, the exchange of information and the strengthening of cooperation between the Parties will enhance the peace, the security and the international stability;

determined to develop cooperation relationships in the field of defence based on principles of equality, interest and mutual respect for the independence, sovereignty, territorial integrity, no interference in the internal affairs of each State and reciprocal advantages ;

have agreed as follows:

Article 1
(Objective)

This Agreement aims at the strengthening of cooperation between the Parties in the field of Defense, particularly, in the military and technical area, whenever requested and in accordance with its possibilities, in conformity with the domestic law of the states of the Parties and the applicable norms of the international law, without prejudice to the observance of the European legislation for the Italian Party.

Article 2
(Cooperation Areas)

The Parties agree as areas of military cooperation as follows:

a) international security;

b) defence policy;

c) education and training in military field;

d) military intelligence;

e) procurement, maintenance, repair and modernization of weapon and military technique;

f) peace support operations;

g) humanitarian and search and rescue operations;

h) demining;

i) health and medical assistance;

j) military law;

k) sport and culture;

l) science and technology of military interest;

m) disarmament and arms control;

n) civilian-military cooperation;

o) defence industry;

p) any other areas which the Parties will deem necessary and appropriate.

Article 3
(Cooperation Modalities)

The Parties agree to carry out the cooperation through the following forms:

a) mutual visits and working meetings by delegations of military entities;

b) exchange of lecturing and training personnel as well as of students from military institutions;

c) advice in the fields of strengthening and use of weapons and military technique, as well as in other areas of military and military - technical interest;

d) exchange of delegation and experiences;

e) participation in conferences and seminars;

f) participation, as observers, in maneuvers and other national military exercises;

g) exchange of information, documents and services;

h) other modalities of cooperation agreed between the Parties.
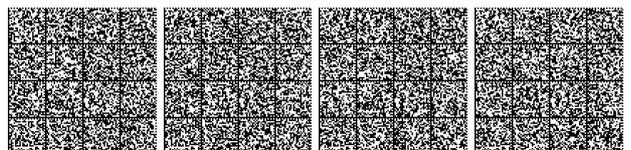
Article 4
(Organization And Implementation)

1. Each Party will designate a structure to facilitate the implementation of this Agreement.
2. Each structure should work with the working plans approved by the Ministers of Defense.
3. The structures will define the modalities of working and elaborate long-term/annual plans of bilateral cooperation, including dates of cooperation activities. These plans will be signed by authorized officers of the Parties, after mutual Agreement.
4. The organization and conduct of concrete cooperation activities in the Defence field, in the areas defined in article 2 of this Agreement, will be carried out by the Ministry of National Defence of the Republic of Angola and the Ministry of Defence of the Italian Republic, as well as established at protocols, contracts and other legal instruments undersigned, where necessary, by the Parties.
5. Possible consultations of the Parties representatives will be conducted alternatively in Luanda and Rome in order to draw up and agree, if advisable and subject to bilateral approval, possible specific Arrangements to supplement and complete this Agreement, as well as possible cooperation programmes between the Angolan Armed Forces and the Italian Armed Forces.

Article 5
(Material And Financial Expenses)

1. The material and financial costs, necessary to make the bilateral meetings, will be borne by the Parties, as follows, except that the Parties have otherwise agreed in writing:
   a) the delegation of the guest Party will fund the costs of transport from the territory of the host Party and vice versa, as well as the costs for room, boards and any other expenses incurring during his stay at the host Party;
   b) the host Party will finance expenses related to the local transport of the delegation of the guest Party, as well as will ensure the technical conditions and materials necessary for the good course of the meeting.
2. In the implementation of this Agreement, the host Party agrees to grant, free of charge, to members of the guest Party, the necessary medical assistance and emergency at its disposal. However, the guest Party will be responsible for the costs of expenses incurred in the health institutions of the host Party, other than emergency medical service and those related to the dental treatment, with payment that shall be made when providing the performance, at the same conditions of the host Party.
3. Each Party shall be responsible for its own expenses incurred for the removal or evacuation of its own sick, injured or deceased personnel.
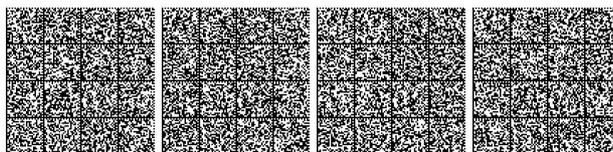
Article 6
(Jurisdiction)

1. The guest Party must respect the laws, customs and habits of the host Party and shall be subject to its rules and regulations.
2. The Authorities of the host Party have the right to exercise their jurisdiction over military and civilian hosted personnel, for the offences carried out on their national territory and punishable under host Party national regulations.
3. The Authorities of the sending Party, however, have the right to exercise on priority their jurisdiction over the members of their own armed forces and civilian personnel - whenever it is subject to the law in force in the sending Party - in the following cases:
   a) when the offences threaten the security or goods of the sending Party;
   b) when the offences result from acts or omissions – whether due to wilful or negligent behaviour – carried out during or in connection with duty service.
4. Should the above mentioned hosted personnel be involved in offences for which the laws of the host Party prescribe capital punishment and other sanctions contrary to the principles and legislation of the sending Party, such punishments will not be delivered and, if delivered, it will not be administered.

Article 7
(Damages Compensation)

1. Compensation for any damage caused to the host Party, by a member of the sending Party during or in connection with their mission/exercise under this Agreement, will be indemnified by the sending Party.
2. If the Parties are jointly responsible for any loss or damage caused to a third Party during or in connection with the activities under this Agreement, the Parties shall reimburse that loss or damage.

Article 8
(Cooperation In The Field Of Defence Material)

1. In accordance with their respective national laws and in order to regulate activities relating to defence equipment, the Parties agree on possible cooperation in the following categories of armaments:
   a) ships and related equipment for military use;
   b) military aircraft and helicopters and related equipment;
   c) tanks and vehicles for military use;
   d) automatic firearms and associated ammunition;
   e) medium and large-caliber weapons and associated ammunition;
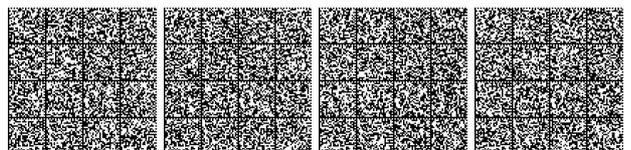
f) bombs, mines (excluding anti-personnel mines), rocket missiles, torpedoes and associated monitoring equipment;

g) gunpowder, explosives and propellants for military use;

h) electronic, electro-optical and photographic systems and related equipment for military use;

i) special materials armored manufactured for military use;

j) specific materials for military training;

k) machines and equipment designed for manufacturing, testing and monitoring weapons and ammunition;

l) special equipment manufactured for military use.

2. The transfer of military equipment can be either through direct operations by the Parties or through private companies authorized by the respective Governments.

3. The respective Governments undertake not to re-export the acquired material to third Parties without the previous written consent of the Party which originally provided the material.

4. Activities in the area of defence industry and procurement policy, research, development of armaments and military equipment may take the following modalities:

   a) Scientific research, test and design;

   b) Exchange of experience in the technical sector;

   c) Mutual production, modernization and mutual technical services in sectors decided by Parties;

   d) Support to the defence industries and governmental bodies in order to create cooperation in the field of military material production.

5. The Parties will offer mutual assistance and collaboration to foster the fulfilment by industries and/or organizations concerning this Agreement and contracts signed under its provisions.

6. The Parties commit themselves to put into effect the procedures required to ensure the safeguarding of all the intellectual property including patents stemming from the initiatives carried out in compliance with this Agreement, according to their laws and to international Agreements in this area signed by the Parties.

Article 9
(Security of Classified Information)

1. For the effect of the present Agreement, "classified information" is any information, act, activity, document, material or thing to which one of the Parties has assigned a security classification.
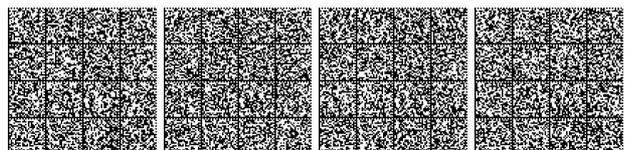
2. All classified information exchanged or generated in connection with this Agreement, will be used, transmitted, stored and/or handled in accordance with the Parties' applicable internal laws and regulations.

3. Classified information will be transferred only through the Government-to-Government channels approved by national security Authority/Authority designated by the Parties.

4. The corresponding security classifications are:

FOR THE REPUBLIC OF ANGOLA	CORRESPONDING IN ENGLISH	FOR THE ITALIAN REPUBLIC
MUITO SECRETO	TOP SECRET	SEGRETISSIMO
SECRETO	SECRET	SEGRETO
CONFIDENCIAL	CONFIDENTIAL	RISERVATISSIMO
RESTRITO	RESTRICTED	RISERVATO

5. Access to classified information exchanged on the basis of this Agreement is permitted to the personnel of the Parties who have a need-to-know and an adequate level of security clearance in compliance with national laws and regulations.

6. The Parties shall ensure that all classified information exchanged, will be used only for the intended purposes within the objectives and the scope of this Agreement.

7. The Parties are obliged not to disclose or transfer any classified information that they have access due to the present Agreement.

8. Without prejudice to the immediate effect of the clauses contained in this article, further aspects of security relating to classified information not contained in this Agreement shall be governed by a specific general Agreement on security concluded by the respective national security Authorities or by the designated security Authorities of the Parties.

9. The provisions referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 7 of this article shall be continued, even after the cessation of the effects of this Agreement.

Article 10
(Force Majeure)

1. For the effect of the present Agreement, "Force Majeure" is a powerful event occurred without the will of any part, like not declared war, natural events, earthquake, thunderstorms, floods, thunderbolts or any other phenomenon's, unpredictable at the time signing of the present Agreement.

2. Any Party shall not be liable for delay or of the failure under this Agreement, on condition that occurs for reasons of "Force Majeure".

3. The Party that register a situation of "Force Majeure" shall promptly notify the other Party in writing.
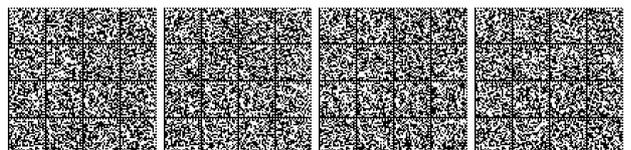
Article 11
(Settlement Of Disputes)

Any dispute arising from the interpretation and/or execution of this Agreement, shall be resolved exclusively through consultations and negotiations between the Parties through their diplomatic channels.

Article 12
(Supplementary Protocols, Amendment, Revision And Programs)

1. With the consent of both Parties, supplementary protocols may be agreed on specific areas of cooperation on defence matters involving military and civilian entities, under the terms of this Agreement.
2. This Agreement may be amended or revised by mutual consent through an exchange of notes between the Parties, through diplomatic channels.
3. Supplementary protocols, amendments and revisions shall enter into force as specified in the article 15.

Article 13
(Suspension And Termination)

1. The Parties shall reserve the right to suspend, in whole or in part, the execution of the provisions of this Agreement, during a certain period of time, or to proceed with its termination, if changes occur during or conditions existing at the date of its signing that threaten the continuity of cooperation in which it provides. Such suspension or termination should not be interpreted as an act of enmity between the Parties.
2. The suspension or termination of this Agreement, in the terms referred to in preceding paragraph, shall be notified in writing and through diplomatic channels, being effective ninety (90) days after the receipt of the notification by the other Party.
3. The termination of this Agreement shall not affect any on-going programs and activities under this Agreement, unless otherwise decided by the Parties.

Article 14
(Signature)

This Agreement will be signed, with a solemn act, by the Defence Ministers of each Party, or their Representatives duly authorized for that purpose.
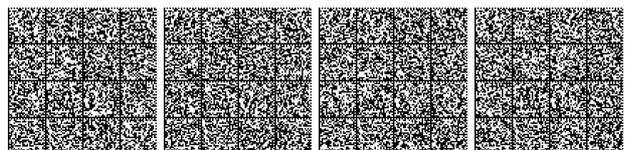
Article 15
(Entry Into Force)

This Agreement shall enter into force on the date of the reception of the last of the two written notifications by which the Parties shall inform each other, through diplomatic channels, of the fulfillment of its respective domestic requirements for the entry into force of this Agreement.

Article 16
(Duration)

This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years, automatically renewable for successive periods of one year, unless the complaint of a Party, in writing and through diplomatic channels, with a notice of at least one hundred eighty (180) days before its expiry.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Authorities, have signed this Agreement.

Done at Roma, on 19.11.13 in two originals, both in Italian, Portuguese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE EXECUTIVE OF THE REPUBLIC OF ANGOLA
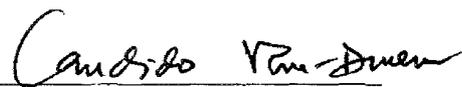
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1732):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro della difesa (PINOTTI), in data 30 dicembre 2014.

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 23 gennaio 2015, con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia), 4ª (difesa) e 5ª (bilancio).

Esaminato dalla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 17 febbraio 2015; il 9 giugno 2016.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 28 giugno 2016.

Camera dei deputati (atto n. 3946):

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, l'11 luglio 2016, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), IV (difesa), V (bilancio) e X (attività produttive, commercio e turismo).

Esaminato dalla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 6 ottobre 2016; il 21 dicembre 2016.

Esaminato in aula il 9 gennaio 2017 e approvato definitivamente il 10 gennaio 2017.

17G00019

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 13 ottobre 2016, n. **264**.

Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e, in particolare, l'articolo 5;

Viste le linee guida Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste della Commissione europea di giugno 2012;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, gli articoli 184-*bis* e 185, comma 1, lettere *c)* e *f)*;

Visto il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 «Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare» convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2008, n. 205 e, in particolare, l'articolo 2-*bis*;

Considerato che il regime dei sottoprodotti contribuisce alla dissociazione della crescita economica dalla produzione di rifiuti in quanto favorisce l'innovazione tecnologica per il riutilizzo di residui di produzione nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo, limita la produzione di rifiuti, nonché riduce il consumo di materie prime vergini;

Considerato che l'impiego dei sottoprodotti non può prescindere da un quadro normativo e amministrativo certo, con particolare riferimento alle modalità con le quali il produttore e l'utilizzatore possono dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 184-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Ritenuto di stabilire, ai sensi dell'articolo 184-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti e alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui al citato articolo 184-*bis*, comma 1;

Vista la notifica di cui alla direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri effettuata con nota dell'8 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, nonché per assicurare maggiore uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto, il presente decreto definisce alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. I requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze e devono essere soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno successivo.

3. Fatte salve le disposizioni di carattere generale di cui al presente decreto ed il rispetto dei requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore, nell'allegato 1 è riportato, per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonché una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali, alle condizioni previste dall'articolo 6.

Art. 2.

Definizioni

1. Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria vigenti ai fini del presente decreto si intende per:

a) prodotto: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari;

b) residuo di produzione (di seguito «residuo»): ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto;

c) sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai residui di produzione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)* e non si applica:

a) ai prodotti, come definititi all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*;

b) alle sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) ai residui derivanti da attività di consumo.

2. Restano ferme le disposizioni speciali adottate per la gestione di specifiche tipologie e categorie di residui, tra cui le norme in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

Art. 4.

Condizioni generali

1. Ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i residui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi. A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Negli articoli seguenti sono indicate alcune modalità con cui provare la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto. Resta fermo l'obbligo di rispettare i requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore.

3. Il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

4. Il soggetto che si avvale delle disposizioni del presente decreto conserva per tre anni e rende disponibile all'autorità di controllo la documentazione indicata per le specifiche ipotesi disciplinate dagli articoli seguenti.

Art. 5.

Certezza dell'utilizzo

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, il requisito della certezza dell'utilizzo è dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso. A tali fini il produttore e il detentore assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, l'organizzazione e la continuità di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalità, consente l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto. Fino al momento dell'impiego del sottoprodotto, il deposito ed il trasporto sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora, in considerazione delle modalità di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi.
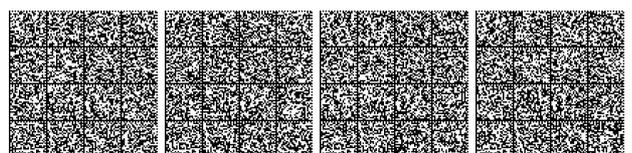
2. Fatti salvi gli accertamenti delle specifiche circostanze di fatto, da valutare caso per caso, la certezza dell'utilizzo è dimostrata dall'analisi delle modalità organizzative del ciclo di produzione, delle caratteristiche, o della documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione, valutando, in particolare, la congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi.

3. La certezza dell'utilizzo di un residuo in un ciclo di produzione diverso da quello da cui è originato presuppone che l'attività o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile già al momento della produzione dello stesso.

4. Ai fini di cui al comma 3, costituisce elemento di prova l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo.

5. In mancanza della documentazione di cui al comma 4, il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni indicate all'allegato 2, necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali è previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli. Nella scheda tecnica sono, altresì, indicate tempistiche e modalità congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione del residuo, fino all'utilizzo nel processo di destinazione. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere predisposta una nuova scheda tecnica.

6. Le schede tecniche sono numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli oneri connessi alla tenuta delle schede si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente vidimata e numerata. Le schede sono vidimate, senza oneri economici, dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

Art. 6.

Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente, salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo, secondo quanto disposto al comma 2.

2. Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente.

Art. 7.

Requisiti di impiego e di qualità ambientale

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, la scheda tecnica di cui all'allegato 2 contiene, tra l'altro, le informazioni necessarie a consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la conformità dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto.

2. In caso di cessione del sottoprodotto, la conformità dello stesso rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica è oggetto di una apposita dichiarazione, sottoscritta in base al modello di cui all'allegato 2. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere sottoscritta una nuova dichiarazione di conformità.

TITOLO II

GESTIONE DEI RESIDUI

Art. 8.

Deposito e movimentazione

1. Al fine di assicurare la certezza dell'utilizzo ai sensi dell'articolo 5, il sottoprodotto, fino a che non sia effettivamente utilizzato, è depositato e movimentato nel rispet-

to delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali e in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.

2. Nelle fasi di deposito e trasporto del sottoprodotto sono garantite:

a) la separazione dei sottoprodotti da rifiuti, prodotti, o oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche, o destinati a diversi utilizzi;

b) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di qualsiasi problematica ambientale, o sanitaria, nonché fenomeni di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive;

c) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'alterazione delle proprietà chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri fenomeni che possano pregiudicarne il successivo impiego;

d) la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione, considerate le peculiarità e le caratteristiche del sottoprodotto, nel rispetto di quanto indicato nella scheda tecnica di cui all'allegato 1.

3. A seguito della predisposizione della scheda tecnica e della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui all'allegato 1, il deposito ed il trasporto possono essere effettuati anche accumulando sottoprodotti provenienti da diversi impianti o attività, purché abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano alterati i requisiti che ne garantiscono l'utilizzo ai sensi del presente decreto.

4. La responsabilità del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del sottoprodotto è limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all'utilizzatore o a un intermediario. In caso di impiego da parte del produttore medesimo, lo stesso conserva la responsabilità per la gestione del sottoprodotto nella fase di utilizzo.

Art. 9.

Controlli e ispezioni

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e di controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità competenti effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Piattaforma di scambio tra domanda e offerta

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, e per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.

2. Nell'elenco è indicata, all'atto dell'iscrizione, oltre alle generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività.

3. L'elenco di cui al presente articolo è pubblico ed è consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto e i successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 4 sono comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ed ai sensi della direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 13 ottobre 2016

Il Ministro: GALLETTI

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 677

ALLEGATO *1*

(articolo 1)

Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia

1. Il presente allegato ha ad oggetto le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas e le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione.

2. In relazione alle biomasse previste dal punto 1, è individuato, nelle sezioni 1 e 2, un elenco delle principali norme che ne regolamento l'impiego e di una serie di operazioni ed attività che possono costituire normali pratiche industriali alle condizioni previste dall'articolo 6, commi 1 e 2.

3. Ai fini e per gli effetti del presente allegato, per biomasse residuali si intendono le biomasse costituite da residui, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Sezione 1

Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas in impianti energetici

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attività
1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Reg. Ce 1069/2009 • classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011): - carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali; - prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali; - sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte; - sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; - tessuto adiposo di animali che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;	**Reg. Ce 1069/2009 e normativa di attuazione**	lavaggio, essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, sedimentazione e chiarificazione, disgregazione fisico-meccanica
- sottoprodotti di animali acquatici; • classificati di Cat. 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011) - stallatico (escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato, ecc.); - tubo digerente e suo contenuto; - Farine di carne e d'ossa; - sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque	**Reg. Ce 1069/2009 e normativa di attuazione**	lavaggio, essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, sedimentazione e chiarificazione, disgregazione fisico-meccanica

reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all' articolo 27, primo comma, lettera c): - da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o - da macelli diversi da quelli disciplinati dall'articolo 8, lettera e); • Tutti i sottoprodotti classificati di categoria 1 ed elencati all' articolo 8 del regolamento CE n. 1069/2009 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011)		
2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale • effluenti zootecnici;	**Reg. Ce 1069/2009 e normativa di attuazione**	fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, sedimentazione e chiarificazione
• paglia; • pula; • stocchi; • fieni e trucioli da lettiera. • residui di campo delle aziende agricole; • sottoprodotti derivati dall'espianto; • sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali; • sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco; • potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.		lavaggio, essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisico-meccanica
3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali • sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (buccette, bacche fuori misura, ecc.); • sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, sanse di oliva disoleata, acque di vegetazione); • sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.); • sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura,		lavaggio, essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisico-meccanica

detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.); • sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.); • sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc.); • sottoprodotti derivati dalla lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc.); • sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, ecc.); • sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.); • pannello di spremitura di alga; • sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria (sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno, ecc.); • sottoprodotti della torrefazione del caffè; • sottoprodotti della lavorazione della birra;		
4. Sottoprodotti provenienti da attività industriali		
• sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti limitatamente al legno non trattato.		essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, disgregazione fisico-meccanica

• sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione. • sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari.		lavaggio, essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisico-meccanica
• sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali.		lavaggio, essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisico-meccanica

Sezione 2

Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia mediante combustione

Parte A

1. Le biomasse residuali individuate nella presente sezione possono essere qualificate come sottoprodotti per la produzione di energia mediante combustione nel caso in cui risultino rispettati requisiti e le condizioni previsti per i sottoprodotti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i requisiti e le condizioni previsti dalla Parte Quinta dello stesso decreto legislativo.

2. Sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere impiegate per la produzione di energia mediante combustione esclusivamente le biomasse residuali previste dall’allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dall’articolo 2-*bis* del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, fatte salve future disposizioni che disciplinino espressamente l’impiego di biomasse residuali come combustibile. In caso di destinazione alla produzione di energia mediante combustione, i materiali previsti dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono comunque soggetti al regime dei rifiuti se non sono previsti nelle disposizioni indicate nel presente comma.

3. L’impiego delle biomasse residuali di cui al punto 2 per la produzione di energia mediante combustione è altresì soggetto ai limiti e divieti imposti dai regolamenti comunitari in materia sanitaria ed a quelli imposti, nei casi ammessi dalla legge, dalle norme e dagli atti di pianificazione regionali e dall’autorizzazione relativa all’impianto di combustione.

4. Le operazioni e le attività individuate nelle tabelle possono costituire normali pratiche industriali alle condizioni previste dall’articolo 6. In ogni caso, possono essere svolte esclusivamente operazioni che ricadono nelle categorie di attività prescritte, per la pertinente biomassa, dalle norme di cui al punto 2.

5. La presente sezione non si applica all’impiego delle biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di biogas.

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni e attività
Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate.	Allegato X, Parte II, sezione 4, lettera b), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni e attività
Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura.	Allegato X, Parte II, sezione 4, lettera c), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni e attività
Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata, di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti	Allegato X, Parte II, sezione 4, lettera d), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni e attività
Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli	Allegato X, parte II, sezione 4, lettera e), alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per vinacce e loro componenti,come bucce, vinaccioli e raspi, si applica anche l'articolo 2-*bis* del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171.	Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, chiarificazione mediante trattamento fisico, sedimentazione miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione e, per le vinacce esauste e loro componenti, distillazione.

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni e attività
Sansa di oliva disoleata	Allegato X, parte II, sezione 4, lettera f), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, chiarificazione, sedimentazione miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. Trattamento con n-esano e successivo trattamento termico.

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni e attività
Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno.	Allegato X, parte II, sezione 4, lettera g), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Evaporazione al fine di incrementare il residuo solido.

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni e attività
Pollina	Articolo 2-*bis* del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171. Regolamento UE 592/2014.	Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.

Parte B

1. La presente parte prevede, ai fini di cui all'articolo 184-*bis*, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152, una tabella di corrispondenza finalizzata a verificare se un materiale presente nell'elenco della tabella 1.A dell'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 (materiali soggetti ad incentivazione in caso di utilizzo in impianti a biomasse o biogas) sia altresì incluso nell'elenco della Sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152 o nell'articolo 2-*bis* del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171.

Materiali della tabella 1/A dell'allegato 1 del decreto 6 luglio 2012	Corrispondenza con l'elenco dei combustibili dell'allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152
1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Regolamento CE n. 1069/2009 • classificati di Categoria 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011*)*: - carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali; - prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali; - sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte; - sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; - tessuto adiposo di animali che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;	*Materiali non presenti nell'allegato X*

- rifiuti da cucina e ristorazione; - sottoprodotti di animali acquatici; • classificati di Categoria 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011) - stallatico (escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato, ecc.); - tubo digerente e suo contenuto; - Farine di carne e d'ossa; - sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all'articolo 27, primo comma, lettera c): - da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o - da macelli diversi da quelli disciplinati dall'articolo 8, lettera e); • Tutti i sottoprodotti classificati di categoria 1 ed elencati all'articolo 8 del regolamento CE n. 1069/2009 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011)	
2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale	
effluenti zootecnici	*Pollina: presente nell'allegato X nei casi e nei limiti previsti dal decreto legge 171/2008 fatto salvo quanto previsto dal regolamento UE n. 592/2014* *Altri effluenti zootecnici: non presenti nell'allegato X*
paglia	*Materiale presente nell'allegato X*
pula	*Materiale presente nell'allegato X*
stocchi	*Materiale presente nell'allegato X*
fieni e trucioli da lettiera	*Materiali non presenti nell'allegato X*
residui di campo delle aziende agricole	*Materiali presenti nell'allegato X*
sottoprodotti derivati dall'espianto	*Materiali presenti nell'allegato X*

sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;	*Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.*
sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;	*Materiali presenti nell'allegato X*
potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.	*Materiali presenti nell'allegato X*
3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali	
sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (buccette, bacche fuori misura, ecc.);	*Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.*
sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, sanse di oliva disoleata, acque di vegetazione);	*Sansa di oliva disoleata: presente nell'allegato X* *Altri sottoprodotti della trasformazione delle olive: presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.*
sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.);	*Vinacce e loro componenti, come bucce, vinaccioli e raspi:* *presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.* *oppure* *presenti nell'allegato X, anche nella forma di vinacce esauste e loro componenti, nei casi e nei limiti previsti dal decreto legge 171/2008*

sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.);	*Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.*
sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.);	*Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.*
sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc.);	*Borlande e melasso: non presenti nell'allegato X* *Altri sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero: presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.*
sottoprodotti derivati dalla lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc.);	*Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.*
sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, ecc.);	*Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.*

sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.);	*Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.*
pannello di spremitura di alga;	*Materiale presente nell'allegato X, se derivante da coltivazione, nei casi in cui è soggetto solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.*
sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria (sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno, ecc.);	*Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.* *Non sono in tutti i casi ammessi se contengono materiali non presenti nell'allegato X*
sottoprodotti della torrefazione del caffè;	*Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.*
sottoprodotti della lavorazione della birra;	*Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.*
4. Sottoprodotti provenienti da attività industriali sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti limitatamente al legno non trattato.	*Materiali presenti nell'allegato X limitatamente al legno vergine soggetto solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.*

sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione. sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari.	*Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.*
sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali.	*Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.*

ALLEGATO *2*

(articolo 5)

SCHEDA TECNICA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

(rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La scheda tecnica e la dichiarazione di conformità di cui agli articoli 5 e 7 del presente decreto devono contenere le seguenti informazioni:

Numero di riferimento

Data di emissione

Anagrafica del produttore

- **Denominazione sociale - CF/P.IVA;**
- **Indirizzo della sede legale e della sede operativa**

Impianto di produzione

- **Indirizzo**
- **Autorizzazione / Ente rilasciante Data di rilascio**
- **Descrizione e caratteristiche del processo di produzione**
- **Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione (prodotti, residui e rifiuti)**

Informazioni sul sottoprodotto

- **Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalità di produzione**
- **Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto**

Destinazione del sottoprodotto

- **Tipologia di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo;**
- **Impianto o attività o di destinazione**
- **Riferimenti di eventuali intermediari**

Tempi e modalità di deposito e movimentazione

- **Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto**
- **Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi**
- **Tempo massimo previsto per il deposito a partire dalla produzione fino all'impiego definitivo**
- **Modalità di trasporto**

Organizzazione e continuità del sistema di gestione

- **Descrizione delle tempistiche e delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto.**

Luogo e data (gg/mm/aaaa)

Sottoscrizione

Dichiarazione di conformità

- **Esatta ed univoca denominazione del sottoprodotto**
- **Tipologia del sottoprodotto e descrizione**
- **Indicazione della tipologia di attività o impianti idonei ad utilizzare il residuo**
- **Eventuali riferimenti normativi che disciplinano le caratteristiche di impiego del sottoprodotto**
- **Dichiarazione che il residuo è conforme alla scheda tecnica**
- **Luogo e data (gg/mm/aaaa)**
- **Sottoscrizione**
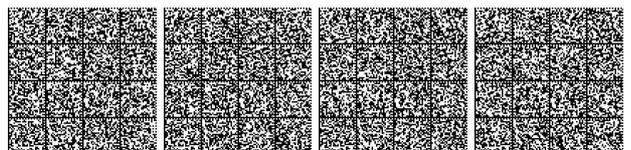
NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 22 novembre 2008, n. L 312:

«Art. 5 *(Sottoprodotti)*. — 1. Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto ai sensi dell'art. 3, punto 1, bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;

b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al paragrafo 1, possono essere adottate misure per stabilire i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'art. 3, punto 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'art. 39, paragrafo 2.».

— Si riporta il testo dell'art. 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario n. 96:

«Art. 184-*bis (Sottoprodotto)*. — 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *a)*, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

2-*bis*. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'art. 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'art. 109 presente decreto.».

— Si riporta il testo dell'art. 185, comma 1, lettere *c)* e *f)* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 185 *(Esclusioni dall'ambito di applicazione)*. — (*Omissis*);

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

(*Omissis*);

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b)*, del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'art. 184, comma 2, lettera *e)*, e comma 3, lettera *a)*, nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 2-*bis*, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2008, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205:

«Art. 2-*bis (Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia ed al biogas nei processi di distillazione)*. — 1. Le vinacce vergini, nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, nonché, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, la pollina, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. È sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.».

— La direttiva n. 2015/1535 del 9 settembre 2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 17 settembre 2015, n. L 241.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 184-*bis* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 184-*bis* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note alle premesse.
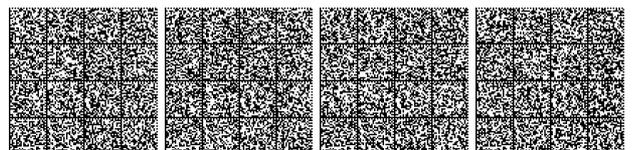
Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 185 del citato decreto legislativo n. 152, del 2006:

«Art. 185 *(Esclusioni dall'ambito di applicazione)*. — 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti, relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b)*, del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'art. 184, comma 2, lettera *e)*, e comma 3, lettera *a)*, nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera *a)*, 184-*bis* e 184-*ter*.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 184-*bis* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 40 della citata direttiva 2008/98/CE del 2008:

«Art. 40 *(Attuazione)*. — 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 dicembre 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.».

17G00023

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2016.

Attribuzione di risorse alla Regione Campania, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 475, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante «Interventi straordinari per la Regione Campania», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che dispone, al comma 1, che: «Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa C-297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C-653/13), il Presidente della Regione Campania predispone un piano straordinario d'interventi riguardanti: *a)* lo smaltimento, ove occorra anche attraverso la messa in sicurezza permanente in situ, dei rifiuti in deposito nei diversi siti della Regione Campania risalenti al periodo emergenziale 2000/2009 e comunque non oltre il 31 dicembre 2009; *b)* la bonifica, la riqualificazione ambientale e il ripristino dello stato dei luoghi dei siti di cui alla lettera *a)* non interessati dalla messa in sicurezza permanente e l'eventuale restituzione delle aree attualmente detenute in locazione ovvero ad altro titolo», e, al comma 2, che: «Il piano di cui al comma 1, comprensivo del cronoprogramma, è approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dai competenti organi regionali e costituisce variante del vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti»;

Visto il Piano straordinario di interventi approvato dalla Regione Campania con deliberazione della Giunta regionale n. 828/2015, come successivamente modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 418/2016, e trasmesso dalla Regione Campania con nota prot. n. 530912 del 1° agosto 2016 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per le procedure di infrazione, che prevede la realizzazione di interventi di riqualificazione e gestione dei rifiuti stoccati in balle e di realizzazione degli impianti necessari a una migliore efficienza del processo di gestione dei rifiuti, volto alla riduzione delle frazioni destinate allo smaltimento;

Vista la nota della Regione Campania prot. n. 28944 del 21 ottobre 2016, con la quale si dà conto della valenza degli interventi inclusi nel Piano straordinario ai fini della riqualificazione di ampie aree della «Terra dei fuochi», in particolare per quanto riguarda i Comuni di Capua, Santa Maria La Fossa, San Tammaro, Marcianise, Villa Literno, Caivano, Marigliano, Giugliano e Terzigno, nei cui territori risulta stoccato circa il 95 per cento delle cosiddette «ecoballe»;

Visto l'art. 1, comma 475, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che stabilisce che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato a interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della «Terra dei fuochi» e, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascun anno considerato, di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale «Isochimica», e che prevede, altresì, che gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2016, con il quale, nelle more dell'adozione del citato provvedimento, considerati i profili di rischio per la salute pubblica e di danno ambientale correlati alla situazione dell'ex area industriale «Isochimica», si è proceduto all'attribuzione alla Regione Campania, per interventi di bonifica in tale area, di una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016, quale stralcio degli interventi a valere sulle risorse assegnate al fondo di cui al citato art. 1, comma 475, della legge n. 208 del 2015;

Rilevata la necessità di procedere all'individuazione degli ulteriori interventi da effettuare con le risorse del predetto fondo, nonché all'assegnazione dei fondi destinati alla bonifica del sito dell'ex area industriale «Isochimica» di Avellino per l'anno 2017;

Ritenuto pertanto di attribuire alla Regione Campania le risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 475, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), al netto di quelle già assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2016, nella misura di 147 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per un ammontare complessivo di euro di 294 milioni di euro, al fine della realizzazione degli interventi previsti dal Piano approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 828/2015, come successivamente modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 418/2016, e nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2017, per l'effettuazione di interventi di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale «Isochimica» di Avellino;

Visto l'avviso favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, trasmesso con nota prot. n. 3527 del 28 dicembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla Regione Campania sono destinate le risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 475, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con dotazione complessiva di 300 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, al netto di quelle già assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2016, con le seguenti finalità:

a) nella misura complessiva di 294 milioni di euro, in ragione di 147 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano straordinario di interventi approvato dalla Regione Campania e allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 27 luglio 2016, pubblicata sul BURC n. 51 del 28 luglio 2016, da effettuare nei territori dei Comuni ricadenti nella «Terra dei fuochi»;

b) nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2017, per l'effettuazione di interventi di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale «Isochimica» di Avellino.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2016

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 271

17A01145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Scafati e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del 20 dicembre 2016, con il quale il prefetto di Salerno ha disposto la sospensione del consiglio comunale di Scafati e la nomina di un commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dell'ente, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, numero 2, e comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco eletto nelle consultazioni amministrative del 23 maggio 2013, divenute irrevocabili a termini di legge;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento dell'ente locale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scafati (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Scafati (Salerno) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Gerardina Basilicata - prefetto;

dott.ssa Maria De Angelis - viceprefetto;

dott. Augusto Polito - dirigente area 1.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2017
Interno, foglio n. 230

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Scafati (Salerno), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2013, presenta forme d'ingerenza da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

A seguito di un'operazione di polizia giudiziaria condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno, sono emersi elementi su possibili infiltrazioni della criminalità organizzata, che hanno indotto il Prefetto di Salerno, con decreto del 21 marzo 2016 successivamente prorogato, a disporre l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine delle indagini effettuate, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, alla luce delle quali il Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia, ha inviato l'allegata relazione in data 3 novembre 2016, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione del predetto art. 143.

Successivamente, in data 28 novembre 2016, il sindaco ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed essendo le stesse divenute irrevocabili a termini di legge, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale ex art. 141, comma 1, lettera *b)*, numero 2, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, disponendo con decreto del 20 dicembre 2016 la sospensione dell'organo consiliare e la nomina di un commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dell'ente ai sensi del comma 7 del richiamato art. 141.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ove si colloca l'ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e la criminalità organizzata.

Il Comune di Scafati costituisce un importante centro dell'agro nocerino-sarnese ed è caratterizzato da un'economia a vocazione essenzialmente agricola. Negli ultimi decenni dello scorso secolo il territorio comunale ha conosciuto un significativo incremento demografico, a cui ha fatto seguito una consistente espansione urbanistica, in particolare in occasione delle ricostruzioni conseguenti al sisma che nel 1980 ha colpito la Campania e la Basilicata. Parallelamente allo sviluppo economico che ne è derivato, le consorterie locali — generalmente alleate con i sodalizi radicati nei territori limitrofi — hanno esteso la propria influenza nel settore dell'edilizia ed in quello degli appalti pubblici, tanto che nel 1993 si è reso necessario procedere allo scioglimento del consiglio comunale dell'ente per infiltrazioni della criminalità organizzata.

La persistenza di specifici interessi delle associazioni camorristiche in ordine alla gestione della cosa pubblica è stata messa in luce dagli esiti della sopra citata operazione di polizia giudiziaria, in relazione alla quale risultano indagati per i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale il sindaco, un suo stretto congiunto, il segretario generale dell'ente ed un membro dell'ufficio di staff del primo cittadino. Nel medesimo procedimento un altro stretto congiunto del sindaco ed un consigliere comunale sono indagati per il reato di scambio elettorale politico-mafioso.

In particolare, con provvedimento del 28 giugno 2016 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno ha evidenziato come, in occasione delle consultazioni amministrative del 2013, sia stato raggiunto un accordo tra il sindaco uscente, poi rieletto alla medesima carica, e gli esponenti di un nuovo gruppo criminale, interessato ad infiltrarsi nell'istituzione locale. Nello specifico, le fonti di prova hanno fatto emergere l'esistenza di un patto in base al quale il primo cittadino, in cambio di sostegno elettorale, si è impegnato a far ottenere l'aggiudicazione di appalti comunali ad imprese riconducibili al clan.

Contestualmente, il predetto Giudice, pur ritenendo che l'accordo così delineato non potesse rientrare nella formulazione dell'art. 416-*ter* allora vigente, ha ravvisato un'ipotesi di corruzione elettorale ex art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, rigettando la richiesta di misure cautelari avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti del menzionato amministratore locale.

Successivamente, con ordinanza depositata il 25 novembre 2016, il Tribunale di Salerno, in sede di riesame, ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei riguardi dell'organo di vertice dell'ente, dopo aver riqualificato l'accordo di cui sopra nei termini della corruzione elettorale di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, aggravata ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

In particolare, dagli atti giudiziari si evince come frutto di tale accordo siano state, da un lato, la candidatura alle consultazioni amministrative del 2013 di un soggetto vicino ad ambienti criminali, eletto consigliere comunale ed indagato per il reato di scambio elettora-

le politico-mafioso nell'ambito del procedimento penale di cui sopra, dall'altro, la nomina di una persona indicata dalla criminalità organizzata alla carica di vicepresidente di una società totalmente partecipata dal comune.

In tale contesto, nella relazione del Prefetto e nelle conclusioni della commissione di indagine viene altresì sottolineata la circostanza che nel corso di una perquisizione effettuata nel 2011 presso la sede di una società di trasporti, i cui amministratori erano legati da stretti vincoli parentali ad un elemento di vertice della consorteria territorialmente egemone - attualmente ristretto in regime di detenzione speciale ex art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario — era stato rinvenuto un carrello pubblicitario con il manifesto elettorale relativo alla candidatura del sindaco di Scafati alle elezioni provinciali del 2009, in esito alle quali lo stesso venne eletto alla carica di consigliere provinciale. Nel febbraio 2016, i citati amministratori della società in parola — rispettivamente indagati per il reato di usura aggravata ai sensi dell'art. 7 del menzionato decreto-legge n. 152 del 1991 e per il reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416-*bis* del codice penale — sono stati destinatari di un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

A seguito dell'accesso è inoltre emerso che taluni amministratori dell'ente hanno rapporti di parentela con soggetti controindicati. Analoghi rapporti, nonché pregiudizi e pendenze di natura penale sono stati riscontrati nei confronti di esponenti dell'apparato burocratico dell'ente e di società da esso partecipate.

Sotto questo profilo, viene in rilievo la posizione di un dipendente comunale, nei confronti del quale la locale Direzione distrettuale antimafia ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio per concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso di cui al menzionato art. 7 del decreto-legge n. 152/1991.

Dagli accertamenti esperiti è poi risultato che, unitamente al sindaco — al suo secondo mandato quale organo di vertice dell'istituzione locale — sette consiglieri comunali su ventiquattro assegnati all'ente, compreso il presidente dell'organo consiliare, nonché cinque assessori ed il vicesindaco hanno fatto parte della pregressa compagine di governo locale.

Rilevata quindi una sostanziale continuità tra le due amministrazioni elette nel 2008 e nel 2013, la commissione di indagine ha preso in considerazione l'attività gestionale posta in essere nel corso di entrambe le consiliature ed il prefetto di Salerno ha evidenziato come la predetta attività sia stata connotata da gravi disfunzioni riconducibili ad indebiti condizionamenti da parte della criminalità organizzata.

Emblematica in tal senso è la vicenda di due imprese di onoranze funebri che hanno utilizzato propri impianti abusivi per l'affissione di manifesti funerari pur essendo tale servizio riservato in via esclusiva alla società aggiudicataria di un apposito appalto comunale. Dalle verifiche effettuate è risultato che l'amministratore *pro tempore* di una delle imprese in questione è stato recentemente colpito da un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per il delitto di cui all'art. 416-*bis* del codice penale e per estorsione aggravata ex art. 7 del richiamato decreto-legge n. 152 del 1991.

Ancora, uno dei soci ed un dipendente dell'altra impresa di onoranze funebri — per la quale il sindaco ha prestato in passato la propria attività professionale — sono quegli stessi amministratori della sopra citata società di trasporti, stretti congiunti di un esponente apicale della consorteria territorialmente egemone, nonché destinatari di un avviso di conclusione delle indagini preliminari per i reati di associazione di tipo mafioso e di usura aggravata dal metodo mafioso di cui al più volte citato art. 7 del decreto-legge n. 152/1991.

La commissione di indagine riferisce come, all'epoca dell'accesso, i predetti impianti abusivi fossero ancora utilizzati per l'affissione di manifesti funerari, sebbene fin dal 2011 l'ente avesse revocato l'autorizzazione all'impiego degli stessi precedentemente concessa ad una delle ditte in argomento ed avesse avviato il procedimento di rimozione in danno nei confronti dell'altra. A tale ultimo proposito, il prefetto di Salerno richiama le fonti di prova dalle quali si evince come la vicinanza dell'impresa *de qua* agli ambienti criminali abbia indotto l'amministrazione comunale a non dare ulteriore impulso al procedimento di rimozione in danno.

Parimenti, per quanto riguarda il contrasto ai fenomeni di abusivismo edilizio sono state riscontrate molteplici inefficienze ed omissioni — quali la mancata esecuzione di ordinanze di demolizione o la mancata acquisizione al patrimonio comunale di manufatti abusivi — di cui si sono avvantaggiati anche soggetti legati alle locali associazioni camorristiche o ad esse ritenuti partecipi.

In ordine al settore contrattuale, il prefetto di Salerno e la commissione di indagine evidenziano alcune criticità sintomatiche di indebite ingerenze da parte della criminalità organizzata, con particolare riferimento all'affidamento dei lavori di riqualificazione di una zona industriale, per la cui aggiudicazione l'ente si è avvalso di una società di trasformazione urbana a totale partecipazione comunale, alla quale è stata trasferita la proprietà delle aree interessate dagli interventi. Il procedimento si è concluso nel luglio 2013 con la stipula del contratto di appalto in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese comprendente, in qualità di ditta ausiliaria, una società per azioni di fatto riconducibile ad un imprenditore, indagato anche per fatti risalenti al 2012 e destinatario, nel maggio 2016, di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di associazione di tipo mafioso e concorso in turbata libertà degli incanti aggravata dal metodo mafioso. Dagli atti giudiziari si evince che la società in parola, amministrata da persone di comodo collegate al predetto imprenditore, era stata costituita per partecipare a gare d'appalto, i cui proventi venivano parzialmente riservati alla criminalità organizzata.

La commissione di indagine sottolinea come la predetta procedura sia stata caratterizzata da rilevanti illegittimità ed anomalie quali l'esistenza di difformità tra il progetto esecutivo ed il progetto oggetto dell'aggiudicazione, l'omissione di qualsivoglia verifica sulla società affidataria dell'incarico di progettazione e la nomina tardiva del responsabile unico del procedimento in violazione dell'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, allora vigente.

Più in generale, sono state rilevate molteplici disfunzioni ed irregolarità nella vita dell'istituzione locale, tra cui il ricorso all'istituto della proroga contrattuale in violazione delle norme di settore, la mancanza di controlli sulle società partecipate, nonché la sistematica inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e gestione amministrativa.

Nelle conclusioni dell'organo ispettivo viene anche dato risalto agli esiti di una verifica a cui l'amministrazione comunale è stata recentemente sottoposta da parte del Ministero dell'economia e delle finanze che ha, tra l'altro, accertato innumerevoli illegittimità di natura contabile, gravi carenze nei rapporti con le società partecipate, il conferimento e la proroga di incarichi dirigenziali a tempo determinato oltre le percentuali consentite per legge, nonché il frequente, abusivo ricorso alla procedura prevista dall'art. 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 per l'attribuzione dei predetti incarichi. In quella sede sono inoltre emerse illegittimità nella gestione dei fondi sulla produttività del personale, in relazione alle quali nel 2012 è stato anche avviato un procedimento per responsabilità contabile da parte della Corte dei conti.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Scafati, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Scafati (Salerno), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 276.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 24 gennaio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI
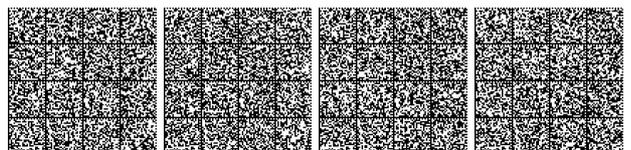
prot. n. 337/"E.L."/2016/N.C. Salerno, 3 novembre 2016

Al Sig. Ministro dell'Interno
ROMA

OGGETTO: Relazione al Sig. Ministro ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Comune di Scafati.

L'agro nocerino-sarnese, di cui il Comune di Scafati rappresenta la maggiore realtà demografica, si inserisce in un contesto geografico che da sempre vede una forte presenza della criminalità organizzata, la quale, operando in collegamento con altri sodalizi di stampo camorristico, attivi nelle contigue aree stabiese e vesuviana, determina una situazione di pericolosità anche nei confronti del sistema democratico del territorio.

A partire dagli anni sessanta, il poderoso processo di trasformazione urbana ed industriale ha progressivamente diversificato i tradizionali interessi della camorra (contrabbando, estorsioni, ecc.), in forme più redditizie di attività illecite, prima fra tutte l'infiltrazione nell'edilizia pubblica e privata, anche in ragione dei cospicui finanziamenti pubblici conseguenti al terremoto che colpì la Campania e la Basilicata nel 1980.

Sin da quegli anni, il contesto socio economico, come confermato in specifiche attività di indagine, è sempre stato caratterizzato da una forte contiguità tra le consorterie camorristiche ed esponenti del mondo imprenditoriale e politico-amministrativo.

Tale legame ha trovato piena conferma agli inizi degli anni novanta, attraverso una forma di grave condizionamento, sia nella fase elettorale che nella gestione amministrativa del Comune di Scafati.

Nel novantadue, infatti, si rese necessario, analogamente ad oggi, esercitare i poteri di accesso presso il predetto Comune, facendo ricorso ad apposita commissione dai cui atti emersero, in particolare, i vantaggi per la
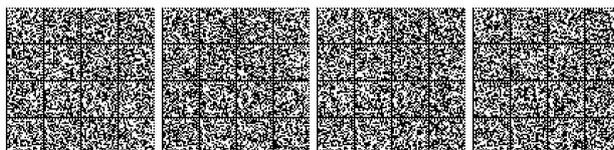
criminalità organizzata in seguito al rilascio di licenze edilizie "di favore", nell'imminenza dell'entrata in vigore dello strumento urbanistico.

Nel 1993, ne conseguì l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio comunale per condizionamenti malavitosi.

L'attività di contrasto dello Stato, anche attraverso la Commissione Straordinaria, ha consentito, per qualche tempo, di arginare, pur senza sradicarle completamente, le consorterie malavitose, le quali, infatti, in quel periodo si dedicarono prevalentemente alle attività delittuose del traffico e spaccio di stupefacenti, taglieggiamento di operatori economici ed usura.

Le relative attività di indagine e di contrasto hanno trovato pieno riconoscimento, ad esempio, nei processi, chiusi con condanne, ...omissis... e ..omissis....

Le organizzazioni criminali autoctone, sempre caratterizzate da un forte collegamento con gli altri clan operanti nel circondario, agli inizi del duemila, come risulta da specifiche attività di polizia giudiziaria, hanno ripreso ad interessarsi agli appalti pubblici.

Proprio in quegli anni emergono, inoltre, grazie alle indagini della Direzione Investigativa Antimafia, le prime testimonianze della presenza del clan dei Casalesi, in collegamento con le consorterie autoctone, sul territorio del Comune di Scafati.

In quel periodo compare sulla scena politica l'attuale Sindaco del Comune di Scafati ...omissis..., eletto nell'amministrazione comunale, come consigliere di opposizione, nell'anno 2003 ed a Sindaco nell'anno 2008. Sin d'ora appare necessario evidenziare che, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ...omissis... è emerso che il predetto sindaco aveva collegamenti con il clan ...omissis... di Scafati, che ne appoggiò la campagna elettorale.

Per la verità, da atti di polizia giudiziaria, risulta che già in occasione delle predette elezioni del 2003, era stata rilevata la presenza del fratello all'interno di un seggio elettorale, accompagnato da esponenti di vertice del clan ...omissis....

INTERDITTIVA ANTIMAFIA

La presenza sul territorio del clan ...omissis... e del suo interesse ad infiltrare l'amministrazione comunale di Scafati, trova una sicura conferma nelle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno riguardanti la gestione, sia per il 2011 e che per il 2012, del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti organici, affidato dalla ...omissis..., municipalizzata del Comune di Scafati, alla ...omissis..., attraverso separate procedure di appalto, tutte aggiudicate alla predetta società, del valore di 800mila euro per il 2011 e di 786mila euro per il 2012.

Sul punto si rappresenta che, nel corso della prima gara, seguendo un'anomala quanto irrituale procedura è stata effettuata la consegna "con urgenza" del servizio alla predetta aggiudicataria ...omissis..., senza aver ottemperato ai disposti normativi in materia antimafia. Si evidenzia, altresì, che ...omissis..., ha preferito effettuare la consegna al "nuovo" affidatario, nonostante risultasse ancora in essere un precedente affidamento (alla ...omissis...), per il quale erano già "tracciati" i requisiti antimafia di norma. Tale irrituale comportamento, confermato anche nell'anno 2012, ha, in concreto, accentuato il "rischio" di infiltrazione della criminalità organizzata.

Le coeve indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, infatti, dimostrarono che l'impresa aggiudicataria dei predetti appalti costituiva diretta espressione del "...omissis...", determinando l'adozione di provvedimenti cautelari da parte dei magistrati, e, per gli aspetti che qui interessano, il fondamento della interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Caserta in data 12 giugno 2012.

L'interdittiva in questione assume ancor più rilievo se si pensa alla singolare circostanza che la maggior parte degli amministratori, avvicendatisi nel tempo, della società "...omissis...", risulta indagata o gravata da importanti pregiudizi penali, anche riferibili ai reati di cui all'articolo 416 bis del codice penale, fino ad arrivare alla nomina del vicepresidente come scambio elettorale politico-mafioso.

Al riguardo si riportano alcune dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia ...omissis... confermate dall'imprenditore scafatese ...omissis...:

...omissis...: "Anche la nomina di ...omissis..., vice presidente dell'...omissis..., rientrava nei nostri accordi pre-elettorali che avevamo avuto con il sindaco ...omissis.... In particolare ...omissis... (ndr. anch'egli esponente della criminalità organizzata) propose di mettere un nostro uomo all'interno dell'...omissis... e fu così che dopo pochi giorni ...omissis... fece nominare attraverso il sindaco un nostro uomo come vice presidente della su indicata società ...omissis... ovvero tale ...omissis... amico stretto di ...omissis.... Posso anche aggiungere che si sono tenuti alcuni pranzi o cene ai quali hanno partecipato con le rispettive mogli il ...omissis..., ...omissis..., il sindaco ...omissis... con la moglie ...omissis... allorché era presidente della commissione antiracket, ...omissis... e ...omissis... a testimonianza del rapporto di amicizia nato con il sindaco. Pranzi tenuti presso il ristorante ...omissis... e altri nel corso dell'anno 2015. Presso l'...omissis... ancora non abbiamo avuto appalti ma questo solo perché ci hanno arrestato altrimenti dovevamo prendere l'appalto dei lavori di pulizia della sede dell'...omissis...."

...omissis...: "......omissis....tramite ...omissis... mi fu fatto il nome di ...omissis... che io poi partecipai al sindaco. ...omissis... fu effettivamente eletto vice presidente dell'...omissis...".

Inoltre, dalle operazioni di intercettazione condotte in ordine ad utenze in uso a ...omissis... emergeva che "Nella prima mattinata del 16.9.2014, utilizzando un linguaggio volutamente convenzionale - evidentemente per scongiurare possibili intercettazioni, ...omissis... comunicava a ...omissis... della nomina di quest'ultimo a vicepresidente della ...omissis... precisando che la notizia sarebbe stata ufficializzata nel primo pomeriggio dello stesso giorno. È il caso di evidenziare che il verbale di assemblea della citata municipalizzata, durante cui veniva formalizzata la nomina del ...omissis..., veniva aperto alle ore 12:30 del 16.9.2014, ovvero due ore dopo la telefonata intercorsa nella stessa mattinata tra il ...omissis... ed il ...omissis" (cfr. annotazione DIA di prot. 5432 del 21.6.2016).

Il complesso delle indagini, formalmente avviate nel 2012 dalle Forze di Polizia, coordinate dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, volte a verificare il condizionamento, ad opera della criminalità organizzata, delle procedure di aggiudicazione di appalti del Comune di Scafati, ha fatto emergere aspetti di grave problematicità sull'andamento dell'amministrazione comunale e sui predetti collegamenti con la criminalità organizzata sin dalla prima consiliatura del sindaco ...omissis... con la contestuale nomina del segretario comunale ...omissis..., la quale, come vedremo in seguito, rappresenta una delle principali figure sintomatiche della infiltrazione della criminalità organizzata nell'ente.

Il quadro di contesto dell'attività del Sindaco ...omissis... diventa ancor più chiaro dalla lettura dei documenti trasmessi dal Procuratore della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, di Salerno, in merito alla pendenza di un procedimento penale a carico dell'...omissis..., oltre che della moglie, consigliere regionale, del fratello, di un suo stretto collaboratore componente dello staff e della Segretaria Generale, tutti indagati per i reati di associazione per delinquere di stampo camorristico, scambio elettorale politico-mafioso, concussione, corruzione e abuso d'ufficio. Le stesse indagini, che riguardano anche Consiglieri (dell'attuale e della precedente consiliatura) e dirigenti dell'Ente, hanno evidenziato inoltre un forte condizionamento di altri pubblici funzionari ed amministratori, ad opera di imprese e società collegate al ...omissis... e/o a locali sodalizi camorristici.

Questi elementi trovano un significativo riscontro, come ben evidenziato nella Relazione della Commissione, nel provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno del 28 giugno 2016, inerente la richiesta della misura cautelare dell'arresto del sindaco ...omissis.... Il giudice, pur non accogliendo la predetta misura -in ragione di argomentazioni di carattere tecnico-giuridico che saranno oggetto di riesame nell'udienza del prossimo 17 novembre- nel valutare, sul piano sostanziale, gli elementi probatori forniti dal Procuratore della Repubblica DDA, precisa che "in definitiva, volendo trarre le conclusioni in punto di

fatto, può ritenersi sufficientemente accertato che in relazione alle elezioni comunali del 2013 fu raggiunto, a Scafati, un patto elettorale tra il Sindaco uscente ed i rampolli di note famiglie criminali del posto, che si accreditavano quali esponenti di vertice di un nuovo gruppo camorristico, intenzionato ad assumere il controllo del territorio, scalzando il gruppo rivale dei ...omissis..., anche infiltrandosi nella politica locale e contando così di acquisire rilevanti appalti pubblici".

Tali affermazioni, anche in ragione della diversa qualificazione giuridica rispetto agli elementi di carattere strettamente di polizia giudiziaria, assumono una particolare valenza per l'attività di questa Prefettura e trovano conforto anche negli ulteriori elementi che traspaiono dalla documentazione trasmessa il 14 ottobre scorso e da quella depositata nell'apposito comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica del 28 ottobre, (entrambi in all.1) dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, di cui si riporta un significativo passaggio:
"...omissis..., a seguito della esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere oggetto di allegazione agli atti del presente procedimento, decide di avviare un rapporto di collaborazione con l'A.G. e, in particolare, in sede di interrogatorio per come sopra riportato, rende noto a questo Ufficio della esistenza, tra esso ...omissis... nella qualità di capo indiscusso dell'omonima consorteria di stampo camorristico ...omissis... ed il sindaco ...omissis... (nonché ulteriori componenti del proprio nucleo familiare), di un vero e proprio patto elettorale-mafioso finalizzato all'infiltrazione di società riconducibili alla stessa associazione camorristica in appalti ed apparati della pubblica amministrazione in cambio di propaganda elettorale e promessa di voti: ciò con precipuo riferimento tanto alle elezioni comunali dell'anno 2013 quanto alle elezioni regionali dell'anno 2015, laddove l'influenza del medesimo ...omissis..., in ragione della notoria caratura camorristica, si esplicitò anche nei comuni limitrofi alla città di Scafati e comunque in ambienti di criminalità organizzata di notorio ed elevato spessore delinquenziale.

Le predette dichiarazioni, oltre a costituire una autonoma chiamata in correità nei confronti degli appartenenti al nucleo familiare ...omissis... (cfr il passo delle medesime dichiarazioni in cui il ...omissis... introduce il nuovo elemento della corresponsione di una somma di denaro pari a circa 5000 euro per l'attività di affissione manifesti e volantinaggio che i partecipi dell'organizzazione criminale si erano impegnati a svolgere a sostegno della campagna elettorale 2013 del sindaco ...omissis..., così consentendo una rilettura della ordinanza GIP oggetto di censura ed impugnazione anche in ordine al concetto di patrimonialità dello scambio), costituiscono un indefettibile riscontro alle dichiarazioni collaborative già rese a questo Ufficio da ...omissis... e ...omissis..., così potendosi affermare che la ulteriore fonte dichiarativa amplifica la portata probatoria delle originarie dichiarazioni...".

In tale quadro di riferimento, elaborato e condiviso in svariati incontri con i vertici della Procura della Repubblica DDA e con i responsabili provinciali delle Forze di polizia, si innesta l'intera attività avviata da questa Prefettura con la richiesta di delega per l'esercizio dei poteri di accesso, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento dell'Ente ai sensi dell'art. 143 d.lgs. 267/2000, attraverso la nomina di una apposita commissione d'indagine.

A seguito del decreto di delega del 4 marzo 2016, lo scrivente, con provvedimento n. 31365, adottato in data 21 marzo 2016, ha disposto l'accesso al Comune di Scafati nominando come componenti della Commissione d'indagine, il Viceprefetto dott. ...omissis..., in qualità di coordinatore, il Magg. CC ...omissis..., e l'Ing. ...omissis....

E' stata, altresì, prevista la collaborazione della dott.ssa ...omissis..., del Vice Questore dott. ...omissis..., del Cap. ...omissis, del Cap. ...omissis..., del Capitano dei Carabinieri ...omissis..., i quali hanno contribuito, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, a fornire utili elementi di conoscenza e valutazione.
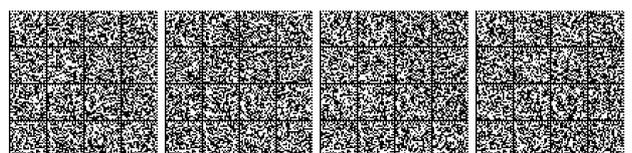
La Commissione d'accesso, che si è avvalsa della proroga dell'incarico per la complessità degli accertamenti, ha svolto un'ampia e dettagliata relazione consegnata in data 22 settembre (all. 2).

L'attività di indagine svolta dalla Commissione ha interessato l'intera struttura comunale, la sua organizzazione, la compagine politica e l'attività amministrativa relativa al periodo di gestione della Giunta ...omissis..., con ulteriori approfondimenti sulle società partecipate, con focus su procedure o attività ove sono state rilevate anomalie. Essa ha potuto riscontrare l'esistenza di pregiudizi di rilievo oltre che in capo agli amministratori anche nei confronti dei dipendenti comunali, che annoverano a loro carico reati contro l'amministrazione pubblica, turbata libertà degli incanti, corruzione, spaccio di droga e altro.

Si riportano alcune posizioni di particolare interesse: -...omissis..., segretario generale del comune, indagata per abuso d'ufficio, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso; -...omissis..., dirigente, indagata per abuso d'ufficio; -...omissis..., tenente P.M Uff. Commercio, indagato per estorsione in concorso con esponenti di spicco della criminalità organizzata locale; -...omissis..., dello staff del Sindaco, indagato per concussione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, abuso d'ufficio, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso. Inoltre le dott.sse ...omissis... e ...omissis..., congiuntamente alla dott.sa ...omissis..., sono state rinviate a giudizio per falsità ideologica, in quanto, quali componenti della Commissione comunale di concorso per l'assunzione di personale a tempo determinato, attribuivano falsamente titoli per esperienze lavorative all'arch. ...omissis..., al fine di consentirle di superare in graduatoria altri candidati e di risultare vincitrice del concorso.
Accurate verifiche sono state eseguite sulle imprese appaltatrici e sui relativi titolari, legali rappresentanti, gestori e dipendenti. Particolare attenzione è stata riservata, tra l'altro, alle opere pubbliche ed ai contratti nonché alle società partecipate. La Commissione si è avvalsa poi delle informazioni delle Forze di Polizia e degli atti giudiziari ed ha proceduto a verbalizzare numerose audizioni con funzionari e dirigenti comunali, con amministratori
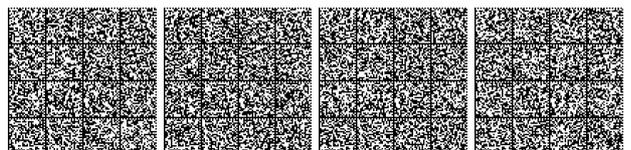
locali e con altri soggetti che, a vario titolo, sono stati coinvolti nelle attività del Comune.

In breve in tutti i settori strategici dell'Amministrazione (economico finanziario, urbanistico, lavori pubblici) e nell'attività generale di controllo sono state rilevate gravi disfunzioni.

In ragione della circostanza che vedeva ai vertici politico-amministrativi del Comune sia l'attuale sindaco che la segretaria generale, per alcune vicende sono state prese in esame anche atti relativi al periodo 2008-2013.

La relazione conclusiva della commissione ha offerto a tutti i soggetti istituzionali coinvolti concreti elementi comprovanti gravi disfunzioni gestionali e violazioni di legge che connotano l'intera attività dell'amministrazione, confermando così la permeabilità del Comune alla criminalità organizzata.

Oltre a quelle già evidenziate, tra le tante situazioni di gravi irregolarità rilevate, se ne riportano alcune apparse immediatamente dirimenti nell'ambito dello specifico Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi il 28 ottobre, il quale, si ribadisce, ha condiviso l'intero quadro di riferimento.

- La macchina comunale risulta affetta da una forma di controllo sistematico, attuata dal sindaco congiuntamente al segretario generale dott.ssa ...omissis..., immediatamente nominata da ...omissis... all'indomani della sua prima elezione a sindaco nel 2008. Tale forma di controllo è stata esercitata - anche attraverso l'arch. ...omissis..., chiamata al comune di Scafati con contratto a tempo determinato dai medesimi soggetti - finanche in tema di appalti. In merito, tra le significative informazioni raccolte nel corso delle audizioni (sia dei dirigenti che dei responsabili dei servizi) appaiono di rilievo quelle fornite dal omissis...: "la pressione esercitata dal Sindaco e dalla dott.ssa ...omissis... nei miei confronti ha avuto maggior peso poiché, sin dalla mia assunzione, ero a conoscenza che ...omissis... aveva rapporti di affinità, tramite il fratello ...omissis..., con il camorrista ...omissis...

Successivamente, nel 2012, venni a conoscenza che la ...omissis... era coinvolta in una vicenda giudiziaria nell'ambito della quale erano stati accertati i suoi diretti legami con esponenti del clan...omissis.... Per tali motivi, quindi, il mio agire nei confronti dell'amministrazione comunale di Scafati, ed in particolare del sindaco e della ...omissis..., è sempre stato condizionato dal timore dei collegamenti che quest'ultimi avevano con la criminalità organizzata locale e ...omissis..." (audizione dell'11.05.2016) (pag. 298 della relazione).

- Altrettanto di rilievo la dichiarazione resa il 9.9.2016, dallo stesso dirigente dell'Area economico-finanziaria, alla DDA in sede di interrogatorio: <<fui convocato presso l'ufficio della segretaria comunale dr.ssa ...omissis... dove era presente quest'ultima, il Sindaco ...omissis... ed alcuni rappresentanti della ...omissis.... Nell'occasione mi fu detto chiaramente dalla segretaria comunale dr.ssa ...omissis... che bisognava aiutare e dare una mano alla ...omissis... e quindi io, nell'esercizio delle mie funzioni, dovevo evitare di rilevare nei bilanci della società tutte quelle voci che ne determinavano uno stato di difficoltà, in quanto se così non fosse stato la società non poteva più ricevere ulteriori proroghe e pertanto andava chiusa. Io mi attenni alle disposizioni ricevute perché mi sentivo intimorito dalle pressioni esercitate dalla Dr.ssa ... omissis... e dal Sindaco ...omissis... che, con le stesse modalità, mi hanno imposto anche l'erogazione di finanziamenti alla STU, in parte da quest'ultima restituiti.>> (pag. 29 della nota della Procura della Repubblica DDA consegnata in Comitato).
- In tema di appalti, si richiama quanto chiaramente riportato dalla Commissione inerente l'appalto per la realizzazione del POLO SCOLASTICO, in cui emerge una significativa turbativa d'asta e un chiaro riscontro della permeabilità dell'Ente nei confronti della criminalità organizzata sin dalla fase di progettazione dell'opera. Infatti l'Amministrazione comunale nella fase iniziale ha provveduto all'aggiudicazione del servizio di progettazione preliminare e definitiva dell'opera a favore di un Raggruppamento Temporaneo di cui faceva

parte l'...omissis..., quale mandante del RTP aggiudicatario, che è riconducibile all'architetto ...omissis..., legale rappresentante della predetta società, nei cui confronti risulta adottato un provvedimento cautelare del GIP del Tribunale di Napoli n.166/2016 OCC. L'avvenuta assegnazione dei lavori di progettazione all'...omissis... consente ulteriormente di riscontrare l'esistenza di una possibile situazione d'inquinamento mafioso e di collegamento indiretto con la criminalità organizzata. Infatti, come già rappresentato, il citato provvedimento cautelare del GIP del Tribunale di Napoli n.166/2016 OOCC, emesso nei confronti dell'architetto ...omissis..., legale rappresentante della ...omissis..., offre nel senso un chiaro e diretto riscontro, evidenziando la natura dei rapporti del professionista con il cosiddetto gruppo criminale del "...omissis...". I capi d'imputazione contestati a ...omissis..., invero ineriscono la realizzazione, in concorso, di diverse condotte corruttive, in atti contrari ai doveri d'ufficio, al fine di realizzare la condotta illecita della turbata libertà di un incanto, indetto dal Comune di Santa Maria Capua Vetere, per "il recupero e la ristrutturazione di un edificio storico", con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan dei casalesi, gruppo ...omissis... a cui lo ...omissis... apparteneva e la cui appartenenza al clan era a ...omissis... ben nota. (pag. 166 della relazione). Si sottolinea inoltre, come risulta da un'approfondita analisi effettuata dalla Commissione, che più del 30% delle aggiudicazioni degli appalti del Comune di Scafati nel periodo 2010-2012 risulta affidato a ditte collegate o comunque riconducibili, in modo diretto o indiretto, ad esponenti dei clan camorristici operanti nell'area casertana e partenopea (pagg. 143 e seg.).

- Relativamente alle società partecipate appare caustica la dichiarazione, resa alla Commissione, sempre dal ...omissis...: "nel periodo di incarico dirigenziale le pressioni e le vessazioni del sindaco e del segretario generale si sono amplificate. Le finalità concernevano, in particolare, l'alleggerimento dei controlli che avrei dovuto esercitare sulle partecipate" (pag. 302 della relazione).
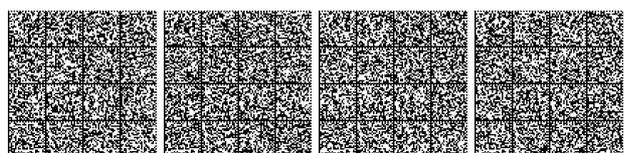
- Si riportano, infine, come tipico della presenza della criminalità organizzata nelle amministrazioni comunali i rapporti con le ditte di onoranze funebri. Nello specifico, le ditte ...omissis... e ...omissis..., direttamente riconducibili alla criminalità organizzata, sono state avvantaggiate dall'omessa attività di riscossione dei tributi, affidata alla ...omissis..., e dalla mancata rimozione degli impianti relativi alla cartellonistica inerente i servizi funerari.

Al riguardo si precisa che le informazioni raccolte sul conto dei sotto indicati componenti della ditta ...omissis... evidenziano che:

- ...omissis..., amministratore, annovera numerosi pregiudizi penali, in particolare in data 31.05.2016, gli veniva notificato l'avviso di conclusione indagini emesso dalla Procura della Repubblica DDA presso il Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento penale n. 14409/16 R.G. mod.21 per :"associazione di tipo mafioso" (art.416 bis c.p.); "estorsione, aggravata dal metodo o dalla modalità mafiosa" (artt. 629 c.p. e 7 della legge n.203 del 1991) in quanto " con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia...Con l'aggravante di aver commesso i fatti avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. con metodologia mafiosa, utilizzando in particolare la forza intimidatrice derivante dalla vicinanza al clan ...omissis... operante nella zona di Castellammare di Stabia";

- ...omissis..., Socio, a suo carico presso la Banca dati Interforze si rilevano numerosi pregiudizi penali per "favoreggiamento personale" "detenzione illegale di munizioni" e "truffa";

Inoltre, le informazioni relative all'impresa ...omissis... evidenziano che:

...omissis..., Socia e proprietaria del 50% delle quote capitale della società è indagata, unitamente al figlio adottivo ...omissis... _ detto .omissis..., nell'ambito del procedimento penale n.13271/2011 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno -Direzione Distrettuale Antimafia- per "usura aggravata avendo agito in concorso mediante l'uso del metodo mafioso e aver così agevolato le attività dell'associazione mafiosa capeggiata da .omissis..." (artt. 644, 110 c.p. e 7 legge 203/91); in
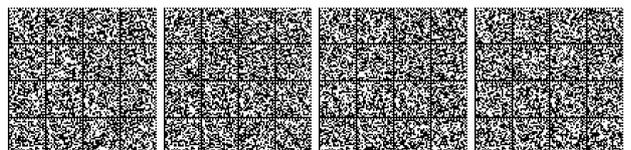
ordine al quale il P.M. ha emesso in data 3.02.2016, "Avviso di conclusione delle indagini preliminari e contestuale invito a presentarsi per rendere interrogatorio.

La citata ...omissis... è moglie del noto pregiudicato ...omissis..., alias "...omissis...", sul conto del quale, in una nota datata 29.07.2016, il Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore nel descrivere il profilo criminale del predetto, così riferiva "...è stato capostipite del Clan camorristico denominato "...omissis...", operante in Scafati e zone limitrofe, attualmente ristretto in regime di detenzione speciale ex art.41 bis dell'Ordinamento penitenziario. Il predetto risulta persona ben radicata negli ambienti della malavita organizzata, infatti è stato affiliato, con ruoli di rilevante importanza, all'ex sodalizio camorristico denominato "...omissis...". Benché quest'ufficio non sia in possesso di elementi dai quali desumere se durante l'espiazione della pena lo stesso mantiene attualmente contatti con la criminalità organizzata e un ruolo apicale in senso al sodalizio in parola, quantunque disarticolato, si ritiene, atteso il profilo (carisma e spessore criminale), che il nominato possa concretamente esercitare un valido condizionamento sui pregiudicati della giurisdizione tanto da permettergli di precostituire presupposti per promuovere/dirigere ed organizzare nuove consorterie criminali." (pagg. 213 e seg. della relazione).

È di interesse, sul punto, ricordare che il sindaco ...omissis..., come risulta da attività di polizia giudiziaria, ha esercitato l'incarico di medico competente a favore della ditta ...omissis... (pagg. 231-233 della relazione).
Su questa specifica vicenda gli elementi acquisiti dalla commissione, e in particolare quelli forniti dal dirigente del Comune dott. ...omissis... anche in sede di audizione, hanno trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di interrogatorio, in data 9.9.2016, di cui la Procura della Repubblica ha fornito il resoconto, che si riporta nelle parti maggiormente significative (per gli aspetti di interesse):<<riferisco di essere stato assunto presso il Comune di Scafati (SA) nel settembre 2010, quando l'appalto per la riscossione dei tributi era già stato affidato alla ...omissis...

In merito preciso che tale appalto prevedeva l'affidamento del servizio novennale di riscossione tributi e che la ...omissis... se lo era aggiudicato grazie all'offerta migliorativa che prevedeva, l'installazione di impianti pubblicitari, ivi compresi quelli per la pubblicità funebre, oltre all'installazione di arredi urbani.....Tale attività, però, incontrò subito dei problemi rispetto alla sostituzione degli impianti di pubblicità funebre. Ricordo, infatti, di aver ricevuto la visita in ufficio di tale ...omissis..., rappresentante locale della ...omissis..., il quale mi riferì che la società aveva incontrato seri problemi allorquando aveva avviato i contatti con le imprese funebri che fino a quel momento avevano gestito anche la pubblicità mortuaria. Ricordo bene che nella circostanza il ...omissis... mi rappresentò che con il rappresentante della società ...omissis... testualmente "non si poteva proprio ragionare" ed aggiungendo altre espressioni, che adesso non mi sovvengono, con le quali mi voleva indurre a capire che non era il caso di insistere nella rimozione dei pannelli di pubblicità funebre perché tale attività era di fatto riconducibile alla locale criminalità organizzata......avviai un procedimento amministrativo per la rimozione dei pannelli, interessando il locale Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico per l'individuazione della ditta che avrebbe dovuto provvedere. Ciò posto comunicai a ...omissis... l'indicazione del giorno e della ditta che avrebbero eseguito la rimozione; la società ...omissis..., dal canto suo, mi comunicò che avrebbe provveduto in proprio a tale attività e, pertanto, interessando il locale Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico per verificare l'ottemperanza. Nonostante, ciò, gli uffici interessati mi comunicarono l'inottemperanza da parte de ...omissis..., riscontrata nel dicembre 2011. A seguito di ciò ricevetti la visita, presso il mio ufficio, di ...omissis..., dipendente comunale a tempo determinato e componente dello Staff del Sindaco ...omissis... che, per quanto a mia conoscenza, era il portavoce del Sindaco presso tutti gli uffici comunali. Nella circostanza il ...omissis... mi chiese di non essere troppo insistente nel procedimento nei confronti de ...omissis... perché detta impresa era sostanzialmente espressione della criminalità organizzata e,
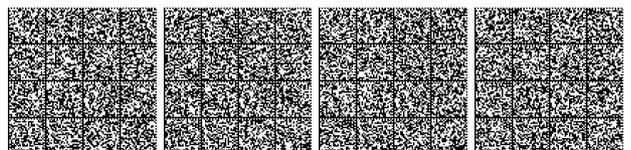
pertanto, tale mio attivismo nei confronti di detta impresa non era visto favorevolmente. Ritenendo che il messaggio che il Sindaco ...omissis... mi aveva veicolato attraverso il ...omissis... costituisse un chiaro avvertimento che l'amministrazione non intendeva esporsi nei confronti della criminalità organizzata e, temendo inoltre di poter rimanere unico interlocutore, e quindi bersaglio della criminalità organizzata di cui avevo involontariamente leso gli interessi, così come confermatomi anche dal ...omissis..., ritenni opportuno soprassedere ad ordinare la rimozione dei pannelli abusivamente installati da ...omissis........omissis... s'è sempre palesato come portavoce del Sindaco ...omissis... e, pertanto, quando ...omissis... è venuto nel mio ufficio è stato come se vi fosse venuto il Sindaco in persona.....dall'interruzione del procedimento le ditte ...omissis... e quella di ...omissis... hanno tratto vantaggi economici attraverso la gestione diretta del servizio di affissione di pubblicità funebre...solo nel maggio di quest'anno ho riattivato i procedimenti per l'acquisizione dei pannelli delle imprese funebri per la successiva gestione e sostituzione con quelli che saranno forniti dalla ...omissis... in esecuzione del contratto d'appalto. Tale mia determinazione è diretta conseguenza dell'insediamento della Commissione d'accesso prefettizia e dell'attenzione giudiziaria che il vostro ufficio sta rivolgendo alle vicende scafatesi, che mi hanno consentito di sentirmi più tutelato sia dalla stessa amministrazione comunale quanto dalla criminalità organizzata che perseguite.>>

Le dichiarazioni rese dal dott. ...omissis..., come precisato dal Procuratore della Repubblica DDA, <<assumono una particolare valenza probatoria in quanto rese in sede di interrogatorio assistito, atto istruttorio svolto nei confronti di soggetto direttamente partecipe delle dinamiche criminali sottese al patto elettorale mafioso stipulato tra il sindaco ...omissis... e le consorterie criminali presenti sul territorio di Scafati per come lo stesso funzionario è costretto ad ammettere pur in una situazione di paura in ragione delle intimidazioni subite, rappresentano efficacemente il grave e persistente condizionamento che ogni azione della Pubblica Amministrazione comunale di Scafati subisce in presenza di palesi

infiltrazioni della locale criminalità organizzata nei processi decisionali della stessa, tanto da dover indurre un dirigente del settore competente a confessare una continuativa serie di omissioni di atti d'ufficio per assecondare gli ordini del Sindaco ...omissis... volti a favorire inequivocabilmente esponenti della locale criminalità organizzata attraverso la dazione di vantaggi di chiara natura e valenza patrimoniale in un settore, quello delle onoranze funebri, storicamente governato da logiche camorristiche." (pagg. 26-30 della nota della Procura della Repubblica DDA consegnata in Comitato).

Il quadro generale della gestione del Comune di Scafati, come risultante dall'articolata relazione della Commissione d'indagine e riassunto nelle suindicate forme di illiceità, è stato unanimemente riconosciuto e rafforzato da tutti gli organismi statuali preposti ad assicurare la legalità sostanziale ed il rispetto delle regole fondamentali su cui si fonda il nostro ordinamento.

Non a caso, infatti, sia nella riunione del 16 febbraio 2016 che in quella del 28 ottobre ultimo scorso, il Procuratore Generale della Repubblica, i Procuratori della Repubblica di Salerno e di Nocera Inferiore, il Questore, il Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Responsabile della Sezione Operativa di Salerno della Direzione Investigativa Antimafia, pur in ragione delle specifiche diversità di ruolo istituzionale, nel condividere il quadro generale del territorio del Comune di Scafati e la completa ed articolata relazione della Commissione d'indagine, hanno unanimemente offerto il medesimo punto di vista.

Gli elementi risultanti dalle attività di indagine penale, nonché quelli di prevenzione e conoscitivi posti a fondamento della richiesta di delega per la nomina della commissione di accesso, hanno, in sostanza, trovato piena conferma nella relazione depositata dalla predetta commissione di indagine.

La relazione, infatti, ha individuato in ogni ambito fondamentale della vita dell'amministrazione gravi disfunzioni gestionali di natura amministrativa riconducibili alle infiltrazioni della criminalità organizzata,

tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati.

Gli elementi forniti hanno consentito, a tutti i partecipanti al Comitato, anche in ragione degli ulteriori significativi elementi consegnati dal Procuratore della Repubblica DDA, e condivisi, in quella sede, di poter ritenere pienamente sussistenti i presupposti per la proposta di scioglimento dell'amministrazione comunale di Scafati per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare, di cui all'articolo 143 d.lgs. 267/2000.

In breve, l'esame della copiosa documentazione già presente agli atti, la completa relazione della Commissione, nonché gli ulteriori elementi depositati in sede di Comitato Provinciale, hanno reso evidente che presso l'amministrazione comunale di Scafati è rinvenibile l'intero quadro che il legislatore del Testo Unico pone a fondamento della richiesta di scioglimento dell'Ente.

Al fine di ulteriormente confortare il quadro generale sopra delineato, si riportano i seguenti elementi di sintesi, anch'essi specificamente condivisi nel predetto Comitato.

<u>Organi Elettivi e Struttura Amministrativa</u>

Le informazioni di polizia e gli atti dell'Autorità giudiziaria relativi alle numerose attività di indagine che hanno interessato il Comune hanno consentito di individuare significativi elementi di riscontro circa la pervasività e la contiguità di soggetti, anche apicali, della criminalità organizzata nei confronti degli organi elettivi ed amministrativi dell'Ente. ...omissis...

In particolare, il Sindaco, ...omissis..., risulta indagato, nell'ambito del procedimento penale n. 4660/2012 della locale DDA, con iscrizione dello stesso e degli altri nel mese di settembre 2015, unitamente alla moglie

...omissis (...omissis...), al fratello ...omissis..., al componente dello staff ...omissis..., alla Segretaria Generale ...omissis... e altri, per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, concussione, corruzione e abuso d'ufficio.

Dall'attività di indagine sono emersi elementi di rilievo che hanno indotto il Pubblico Ministero a chiedere l'applicazione di misure cautelari in carcere nei confronti del predetto Sindaco, di suo fratello, nonché di ...omissis... e ...omissis... (questi ultimi due noti esponenti della criminalità organizzata), per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 416 ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso per le elezioni amministrative del 2013, che hanno portato alla rielezione a Sindaco di ...omissis..., e per le successive consultazioni regionali del 2015, nelle quali è risultata eletta la moglie).

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno, con provvedimento del 28 giugno 2016, qui trasmesso ufficialmente unitamente ad altra documentazione dal Procuratore della Repubblica, pur non accogliendo la richiesta di applicazione di misure cautelari del PM ha precisato che "in definitiva, volendo trarre le conclusioni in punto di fatto, può ritenersi sufficientemente accertato che in relazione alle elezioni comunali del 2013 fu raggiunto, a Scafati, un patto elettorale tra il Sindaco uscente ed i rampolli di note famiglie criminali del posto, che si accreditavano quali esponenti di vertice di un nuovo gruppo camorristico, intenzionato ad assumere il controllo del territorio, scalzando il gruppo rivale dei ...omissis..., anche infiltrandosi nella politica locale e contando così di acquisire rilevanti appalti pubblici". Si precisa che avverso tale provvedimento di rigetto l'Ufficio requirente ha proposto ricorso al Tribunale del Riesame, con udienza fissata per il prossimo 17 novembre.

Peraltro, il modo di agire del sindaco ...omissis..., come ben riportato nella relazione, assume uno specifico rilievo sin dal momento della sua prima elezione nell'anno 2008.

Infatti, le prime scelte organizzative della struttura amministrativa ed i comportamenti concretamente posti in essere rispetto alla macchina comunale, hanno, sin da subito, evidenziato elementi di contiguità con
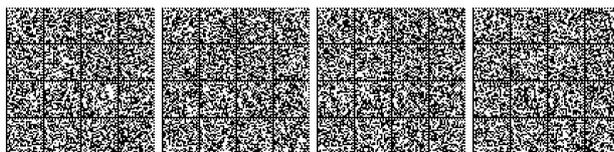
esponenti della criminalità organizzata con conseguenti possibili infiltrazioni camorristiche nella struttura comunale.

Di significativa valenza, ad esempio, per quanto concerne le modalità con le quali il Sindaco ha organizzato le campagne elettorali, è l'episodio riscontrato dal personale della Sezione Anticrimine del ROS di Salerno il 15 agosto 2011, ma riguardante la sua candidatura alle elezioni provinciali del 2009, allorquando, nel corso di una perquisizione eseguita presso la società di trasporti ...omissis... con sede a Scafati in Via Lo Porto località San Pietro, amministrata da ...omissis... detto ...omissis... e da ...omissis..., rispettivamente figlio adottivo e moglie dell'allora ricercato ...omissis..., detto "...omissis..." (capo dell'omonimo clan operante a Scafati, ex latitante già inserito nell'elenco dei ricercati su scala nazionale "PRIMI 30", arrestato nel 2012 ed attualmente detenuto) veniva accertata la presenza, e la custodia, in un capannone di quello stabilimento, di un carrello pubblicitario riportante il manifesto elettorale dell'attuale Sindaco ...omissis..., in relazione alla su menzionata candidatura alle elezioni provinciali del 2009, che lo ha visto poi eletto. Il cartellone ivi rinvenuto recava la dicitura "Alla Provincia con ...omissis... perché dobbiamo contare di più - candidato Presidente ...omissis...". In tale circostanza, il guardiano notturno riferiva in merito alla presenza del manifesto che i predetti ...omissis... e ...omissis..., titolari dell'attività, avevano appoggiato la candidatura alla Provincia del Sindaco ...omissis....

Altro elemento indicativo di appoggi elettorali fruiti dal Sindaco nel corso delle campagne elettorali vede protagonista ...omissis..., fratello del Sindaco e coimputato nell'ambito del citato procedimento penale, il quale peraltro è stato coniugato con ...omissis..., nipote di ...omissis..., fondatore del clan camorristico "...omissis..." ed attualmente collaboratore di giustizia (il padre della stessa, ...omissis..., è stato assassinato nel 1982): in una annotazione di servizio dei Carabinieri di Scafati si riferisce che l'...omissis..., nel corso delle elezioni comunali del 2003, che vedevano suo fratello ...omissis... eletto al Consiglio comunale, veniva notato nel seggio nr. 38 della scuola San Vincenzo di Scafati in compagnia di ...omissis...,
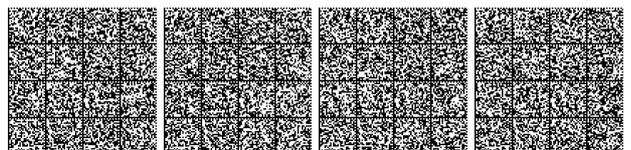
componente del clan camorristico denominato "...omissis..." (pagg.46-48 della relazione).

La posizione di contiguità del Sindaco ...omissis... con esponenti della criminalità organizzata meglio si comprende dalla circostanza che lo stesso, così come riscontrato dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, è stato sino al luglio del 2010 il "medico competente per la sicurezza del lavoro" proprio della società di onoranze funebri "...omissis..." di Scafati (la cui titolare risulta ...omissis..., moglie del citato capo clan ...omissis...) e, parimenti sino al 2013, ha svolto il medesimo incarico anche per la ditta gemella "....omissis..." di Boscoreale, riconducibile ad ...omissis..., il cui figlio ...omissis... risulta essere invece dipendente della citata "...omissis...". Entrambe le ditte sono riconducibili a soggetti affiliati al clan ...omissis... di Boscoreale, capeggiato da ...omissis... e ...omissis... (pagg.231-233 della relazione).

In relazione alla figura del capo clan attualmente detenuto, ...omissis..., è tuttora pendente il procedimento penale nr. 13271/2011 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno D.D.A., in ordine al quale il P.M. dott. ...omissis... ha emesso avviso di conclusione di indagini preliminari e richiesta di rinvio a giudizio a carico di 27 soggetti, che dovranno rispondere, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico internazionale di stupefacenti, estorsione e usura.

Consiglieri ed amministratori di società partecipate

Oltre al Sindaco, dagli accertamenti della Commissione sono risultati gravati da pregiudizi penali anche vari amministratori e dipendenti comunali che rivestono ruoli di particolare valenza, anche esterna, in seno all'ente, nei confronti dei quali sono risultati rapporti con la criminalità organizzata, di cui la relazione ampiamente riferisce.

Si richiamano le posizioni più significative, ossia quelle del consigliere comunale ...omissis... (eletto in una lista esterna che ha concretamente appoggiato il sindaco) e di ...omissis... (consigliere comunale nella precedente consiliatura) nonché della ...omissis... e del
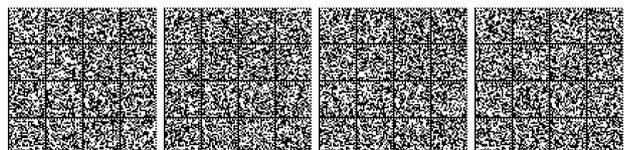
collaboratore dello staff del Sindaco ...omissis..., tutti indagati unitamente al Sindaco nell'ambito del citato procedimento penale n. 4660/2012 RGNR del Tribunale di Salerno.

In particolare il consigliere ...omissis..., indagato anch'egli per il 416 ter del codice penale (che risulta aver intrattenuto rapporti di frequentazione con noti pregiudicati quali ...omissis... e ...omissis..., collaboratore di giustizia, anche marito di sua nipote ...omissis...) è risultato fondamentale per l'Amministrazione ...omissis..., avendo consentito al Consiglio Comunale di approvare gli atti finanziari indispensabili del rendiconto 2015 e del bilancio di previsione 2016. Anche la sua candidatura negli atti giudiziari viene indicata come espressione di clan camorristici rispetto ai quali "fu raggiunto, a Scafati, un patto elettorale tra il Sindaco uscente ed i rampolli di note famiglie criminali del posto" (pagg.53 e 111 della relazione).

Sempre nel solco di evidenziare la vicinanza della criminalità organizzata alla consiliatura in questione, appare interessante riferire che, sin dal momento del proprio insediamento, la Commissione ha avuto diretta percezione della presenza fisica di esponenti della criminalità nel Comune allorquando, all'inizio della sua attività e nel corso di un accesso, ha rilevato che due pluripregiudicati erano presenti nella sede comunale durante l'orario di chiusura al pubblico (uno in attesa davanti alla segreteria del Sindaco e l'altro davanti all'Ufficio di Ragioneria). Tali soggetti, e ...omissis..., risultano condannati rispettivamente a 12 anni di reclusione ed a 6 anni e 8 mesi di reclusione in quanto ritenuti partecipi di una pericolosa organizzazione criminale (...omissis...) prevalentemente dedita al traffico, anche internazionale, di sostanze stupefacenti e operante nel comune di Scafati. Si precisa che il predetto ...omissis... è padre di ...omissis..., componente del consiglio di amministrazione della suindicata ...omissis... (pagg.31-34 della relazione).

Personale dell'ente

Anche per quanto riguarda l'attività di indagine nei confronti dei dipendenti dell'ente, dall'esame della vasta documentazione acquisita e dalle significative informazioni raccolte nel corso delle audizioni, sono emerse, soprattutto da parte dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, forme di condizionamento tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati.

In particolare, è emerso il controllo sistematico della "macchina comunale" attuato dal sindaco con l'ausilio della segretaria comunale, dott.ssa ...omissis..., nominata sin dal 2008 all'indomani della prima elezione del Sindaco ...omissis...

Segretaria comunale

La segretaria generale dell'Ente, dott.ssa ...omissis..., è stata oggetto, tra l'altro, di numerose interrogazioni parlamentari in relazione ai suoi incarichi di segretaria comunale di Casapesenna (CE) e Scafati (SA), nelle quali si segnala sul suo conto che: "è più volte citata nell'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, ...omissis..., , nei confronti di...omissis...,, boss ...omissis... arrestato a Casapesenna il 7 dicembre 2011, dell'ex sindaco di Casapesenna...omissis..., e di un consigliere dello stesso comune, ...omissis...,"; "viene ritenuta dagli inquirenti persona vicina al sindaco arrestato per camorra...omissis...,"; "ha ricevuto inoltre, negli ultimi anni, incarichi di responsabilità presso molti comuni del casertano, tra cui Casapesenna, San Cipriano D'Aversa e Casal di Principe, tutti sciolti per condizionamento camorristico". Inoltre la dott.ssa...omissis..., ha prestato servizio anche presso il Comune di Battipaglia, anch'esso poi sciolto ai sensi dell'art. 143 T.U.E.L. unitamente ...omissis..., che vi esercitava le funzioni di Dirigente dell'Area Assetto del Territorio con contratto ex art. 110 TUEL e chiamata al Comune di Scafati
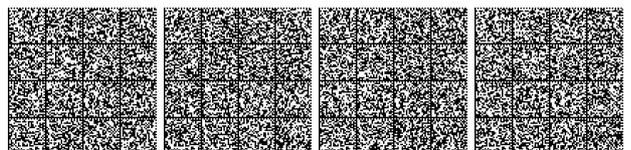
con contratto a tempo determinato poco dopo l'insediamento dell'Amministrazione e l'arrivo della predetta segretaria.

Sistema di controllo della macchina comunale

Particolarmente eloquenti in ordine al sistema di controllo esercitato dal Sindaco e dalla Segretaria Comunale e, per la problematica degli appalti, anche attraverso la predetta dott.ssa...omissis...,, nei confronti dei dirigenti e funzionari comunali, sono le dichiarazioni dei dirigenti e dei funzionari comunali...omissis..., e del consigliere...omissis...,, di cui si riportano alcuni stralci:

- ...omissis..., (consigliere comunale): "la macchina amministrativa comunale è gestita in maniera diretta e totalitaria dal binomio Sindaco ...omissis..., - Segretario Generale ...omissis..., che controlla e indirizza costantemente tutta l'azione dei Dirigenti, che appaiono sensibilmente soggiogati" (pag.89-90 della relazione).

-...omissis...,: "Rispetto a quanto mi chiedete circa le pressioni della dott.ssa...omissis..., nonché sul clima che si respira e si è respirato nel periodo dal 2008 a tutt'oggi nel Comune di Scafati, in relazione all'atteggiamento ed al comportamento del suddetto Segretario Comunale, riferisco che si "respira un clima di timore". La dott.ssa...omissis..., viene "avvertita" da tutti come una figura dispotica alla quale non è possibile rifiutarsi di "obbedire" per paura di eventuali ritorsioni" (pag.91 della relazione).

-...omissis...,, Comandante della Polizia Municipale
(riferendosi al tenente...omissis..., - formalmente suo sottoposto - il quale, nell'ambito del Comando, è responsabile dei controlli in materia di abusi edilizi e la cui sorella è l'ex moglie di...omissis...,", pluripregiudicato per furto, lesioni, estorsioni e traffico di sostanze stupefacenti, ritenuto amico e fiancheggiatore di...omissis...,"):
"Il Tenente è autonomo nella gestione dell'attività di controllo sul territorio sia per quanto riguarda le autorizzazioni sia per quanto concerne le verifiche relative alle ordinanze di abbattimento per le opere abusive. Non

vengo informato con continuità circa le attività in corso di accertamento...Recentemente, ho avuto il sentore che la mia buona fede sia stata spesso utilizzata" (pagg. 94-100 della relazione).

-...omissis...,: "le nomine dei dirigenti a tempo determinato e l'affidamento dei carichi di lavoro siano stati utilizzati, dal Sindaco e dal Segretario Comunale, come strumenti di pressione nei miei confronti e di altri colleghi, che non si allineavano alle loro direttive, ancorché verbali" (pag. 93 della relazione).

Di fondamentale rilievo è la successiva dichiarazione, la quale ben delinea il quadro emerso: "Spontaneamente riferisco che, ad integrazione di quanto da me già riferito nella precedente audizione, la pressione esercitata dal Sindaco e dalla dott.ssa ...omissis..., nei miei confronti ha avuto maggior peso poiché, sin dalla mia assunzione, ero a conoscenza...omissis..., aveva rapporti di affinità, tramite il...omissis...,, con il camorrista...omissis...,. Successivamente, nel 2012, venni a conoscenza che la ...omissis..., era coinvolta in una vicenda giudiziaria nell'ambito della quale erano stati accertati i suoi diretti legami con esponenti del clan dei casalesi. Per tali motivi, quindi, il mio agire nei confronti dell'amministrazione comunale di Scafati, ed in particolare del Sindaco e della...omissis...,, è sempre stato condizionato dal timore dei collegamenti che quest'ultimi avevano con la criminalità organizzata locale e casalese" (audizione dell'11.05.2016 - pag.298 della relazione).

Tali elementi rendono evidente che il Sindaco ed il Segretario Generale hanno fatto ricorso ad un sistema di atteggiamenti condizionanti, tali da causare la perdita dell'autodeterminazione nei dirigenti e funzionari con la conseguente mancanza di autonomia gestionale e di supervisione nei settori strategici dell'Amministrazione.

Rilievi da parte dell'ANAC e del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Tale gestione "coercitiva", operata dal Sindaco e dal Segretario Generale, ha determinato irregolarità amministrative che hanno richiamato l'attenzione, oltre che della Procura della Repubblica, anche degli organi di

controllo sovracomunale, quali la Corte dei Conti, l'ANAC ed il Ministero dell'Economia e Finanze, che ne hanno segnalato le illegittimità perpetrate nei vari settori.

In particolare l'ANAC ha accertato l'inconferibilità, ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013, di alcune nomine disposte dall'Amministrazione...omissis...,, e precisamente quelle di ...omissis..., Presidente del Consiglio di Amministrazione di ...omissis..., (istituzione comunale per l'esercizio di servizi culturali e sociali) e di ...omissis..., (società partecipata del Comune) (pag. 82 della relazione).

Il Comune di Scafati è stato sottoposto nei mesi scorsi anche ad una verifica amministrativo-contabile da parte dei servizi ispettivi del MEF, delle cui risultanze (compendiate in apposita relazione trasmessa con nota in data 14 marzo 2016) la commissione di accesso dà ampio risalto (pag. 83-87 e pagg. 103-106 della relazione).

Tra i numerosi rilievi (carenze e criticità in materia di verifica dei debiti e crediti con le società partecipate, illegittima erogazione di compensi per l'incentivazione della produttività, ecc.) la relazione del M.E.F. evidenzia le gravi illegittimità commesse dall'Ente nel conferimento di incarichi ex articolo 110 T.U.E.L., la mancata assunzione di dirigenti tramite procedure concorsuali, nonché il conferimento e le proroghe di incarichi di dirigenti a tempo determinato.

In breve il MEF rileva che, in totale dispregio della normativa vigente, rispetto alle complessive cinque posizioni dirigenziali individuate in pianta organica, tutte vengono conferite ai sensi dell'articolo 110 del TUEL, violando la percentuale di legge e senza, neanche, avviare le relative procedure concorsuali.

E' di tutta evidenza che il ricorso a tale sistema di "arruolamento", peraltro con scelta dei destinatari che appare sempre predeterminata, già di per sé favorisce il "controllo" stringente sui dirigenti e sui funzionari, con possibilità di orientarne e condizionarne l'attività. Aspetti che hanno trovato ampia conferma anche in sede di accesso (pag. 74-103 della relazione).

Del resto, come si desume anche dagli atti giudiziari, alcune nomine sarebbero state condizionate da "richieste" da parte di ambienti malavitosi come quella sopra riferita relativa alla vice Presidenza dell'...omissis..., assegnata a ...omissis..., (pag.77 della relazione). Significativa in tal senso anche la nomina, nel 2013, nel Consiglio di Amministrazione della suddetta società partecipata di...omissis...,, figlio del noto pluripregiudicato per associazione di tipo mafioso, affiliato al ...omissis..., (pag.82 della relazione). Di analogo tenore quella effettuata in favore di ...omissis..., quale Responsabile di Posizione Organizzativa, rispetto al quale le informazioni fornite dalle Forze di Polizia ne attestano gli stretti rapporti con personaggi di rilievo della criminalità organizzata (...omissis..., ucciso nel 2002, ...omissis..., detenuto, ...omissis...,, ...omissis..., detenuto) (pag.78 della relazione).

Abusivismo edilizio

Con riguardo all'attività di contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio posta in essere dall'Amministrazione comunale di Scafati, la stessa non si è concretizzata in linee operative e decisionali efficaci, evidenziandosi situazioni di particolare responsabilità per la mancata demolizione (ovvero acquisizione al patrimonio pubblico) di opere edilizie realizzate da soggetti collegati ad acclarati contesti criminali.

Tra questi si segnalano:

1) ...omissis...,: il 24.03.2009, veniva tratta in arresto per "porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere" (art.4 L.110/1975) ed "associazione di tipo mafioso" (art.416bis c.p.). Ritenuta vicina ai...omissis..., a causa del legame con...omissis...,; è stata tratta in arresto poiché ritenuta partecipe all'associazione di tipo mafioso da quest'ultimo capeggiata, nella quale la aveva il compito di riciclare il danaro proveniente dalle attività illegali del...omissis...,.

2)...omissis...,): meglio noto come "...omissis...,", Legato al clan...omissis...,, indagato per associazione di tipo mafioso (art.416 bis c.p.).

3)...omissis...,: legato al ...omissis..., di Scafati, è stato tratto in arresto per associazione di tipo mafioso (art.416 bis c.p.).
4) ...omissis...,: moglie di...omissis..., , detenuto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti con una condanna di reclusione di anni 6 e mesi 8, già appartenente al clan ...omissis..., da Scafati e fratello di ...omissis..., detti "...omissis...," gravati anche loro da precedenti per traffico di sostanze stupefacenti; i fratelli della stessa, ...omissis..., ...omissis...,, sono ritenuti partecipi del clan di Boscoreale (NA) e segnalati alla banca dati Interforze per reati di associazione di tipo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti.
5)...omissis...,: condannato per associazione e traffico di sostanze stupefacenti e ritenuto partecipe al clan camorristico riconducibile a ...omissis..., ...omissis... di Scafati.
6) ...omissis...,: ritenuto affiliato al clan ...omissis..., prima e a quello dei ...omissis..., poi, alias "...omissis...,".
7) ...omissis...,: segnalato alla banca dati interforze per ricettazione, spaccio di sostanze stupefacenti, fabbricazione e detenzione di armi esplodenti, detenzione e porto illegale di armi, estorsione, tratto in arresto anche per evasione.

Tali elementi hanno messo in rilievo una grave disfunzione gestionale di una importante attività demandata alla "macchina comunale", quale quella del contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio, risultata affetta da ritardi e incertezze che ne pregiudicano l'efficacia con riverberi negativi sul buon andamento degli uffici e sul puntuale assolvimento dei fini istituzionali attribuiti dalla legge. (pagg. 94, 121 della relazione).

Collusioni in materia di appalti

In merito ai legami tra i clan scafatesi e quelli casertani appare significativo quanto riferito dal Presidente vicario della Corte di Appello di Salerno, nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario dell'anno 2016: "nel comprensorio dell'agro-nocerino-sarnese risultano attivi i seguenti sodalizi criminali: clan Matrone, operante nella città di Scafati, impegnato in seguito alla cattura del "Capo" ...omissis...,, avvenuta nel 2012, nell'individuazione
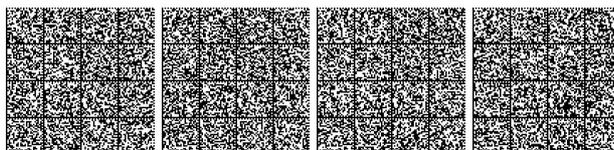
di una leadership allo scopo di continuare a gestire attività illecite quali usura, estorsione, traffico e spaccio di stupefacenti, nonché, relativamente alla città di Scafati, ad intervenire nella gestione degli appalti pubblici facendo confluire interessi criminali ed economici, essendo stata riscontrata la partecipazione alle gare di ditte provenienti dall'area casertana ricadente sotto l'influenza del clan ...omissis....

Inoltre, a conferma di quanto sopra riferito in tema di gestione degli appalti, si evidenziano ulteriori aspetti emersi dagli atti della Commissione, relativi anche alla precedente consiliatura, sempre con ...omissis..., quale sindaco.

In particolare l'attività della Commissione ha consentito, altresì, di riscontrare anche gli esiti investigativi, acquisiti dal Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e dalla Squadra Mobile di Salerno, nell'ambito di pregresse attività investigative svolte sul territorio di Scafati tra gli anni 2010 e 2012, incardinate nei procedimenti penali n. 6570/10/21, n. 335/12/21, n. 4660/2012/21, n. 940/2011/46, n. 1209/2012/46 e n.609/2012/46, iscritti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e compendiati in una nota congiunta, rassegnata in data 27.01.2016, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e da questa trasmessa in data 2 febbraio 2016 a quest'Ufficio.

In relazione al riscontrato condizionamento delle procedure di appalto del comune di Scafati da parte di imprese collegate alla criminalità organizzata e per meglio comprendere gli equilibri che sottendono le alleanze tra gli ambienti criminali e quelli imprenditoriali, si ritiene significativo evidenziare il contenuto di una conversazione ambientale intercettata dalla Squadra Mobile di Salerno in data 15.03.2010, intercorsa tra i fratelli imprenditori ...omissis..., (quest'ultimo all'epoca titolare della ditta...omissis...,.) e...omissis...,, soggetto gravato da pregiudizi penali, già sottoposto all'obbligo della Sorveglianza Speciale e ritenuto vicino al cosiddetto "...omissis...," di Scafati. La conversazione ambientale, veniva intercettata nell'ambito dell'attività investigativa finalizzata alla cattura dell'allora latitante scafatese, ...omissis..., (ricordiamo inserito nell'elenco
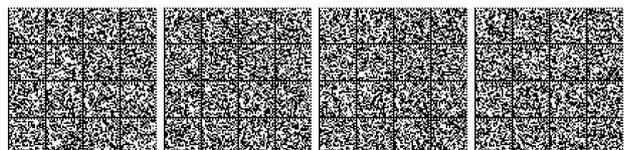
dei primi trenta ricercati). Gli interlocutori, nel far esplicito riferimento a quest'ultimo e allo stretto legame esistente con i cosiddetti "casalesi", riferivano testualmente:
-...omissis...,: "...per esempio a Casal di Principe si deve fare il movimento....va lui, personalmente, no? Come il casale viene qua! Hai capito o no?"
-...omissis...,: "e quando va lui, il rispetto, il rispetto eh...nessuno si permette di dire no insomma"
-:...omissis..., "se va a Casale ...per esempio...se ci sta per esempio il...che comanda a Casale no? ...dice - ...omissis..., fammi questo piacere...quello va a farlo, poi lui chiama a quello e gli dice "fammi il piacere"....quello prende e viene qua.....fra di loro, hai capito, si fanno questi.....perché tu quando vedi....quando succede qualcosa....buttano sempre "u'zellone"
Dalla conversazione si rileva che, nella sostanza, la forza del sodalizio scafatese, certamente qualificata dal prestigio criminale di...omissis...,, era nota anche ai "casalesi", i quali nell'ottica di completamento del loro disegno strategico "d'infiltrazione economica", mediante le ditte a loro collegate, individuavano territorialmente il sodalizio criminale riconducibile a...omissis..., l, quale referente e "testa di ponte" per l'attuazione del loro piano.

Peraltro contribuisce a riscontrare nel senso quanto su evidenziato, l'attività investigativa svolta da personale della Sezione Anticrimine del ROS di Salerno, che nell'ambito del procedimento penale n. 743/2011, finalizzato alla cattura dell'allora latitante...omissis...,, documentava in data 13.12.2011, il viaggio di...omissis...,, in San Cipriano d'Aversa (CE), località ove si recava unitamente a...omissis...,, noto pregiudicato scafatese per accedere all'interno di un'abitazione sita a San Cipriano d'Aversa (CE) di proprietà della convivente di ...omissis..., noto pregiudicato dell'area casertana con precedenti per associazione di tipo mafioso, nonché cugino di...omissis...,, noto imprenditore edile indagato per associazione di tipo mafioso e per violazione delle norme edilizie e sugli appalti pubblici (pagg. 144 e seg. della relazione).

In un appunto investigativo della Squadra Mobile di Salerno, datato 09.09.2011, citato nella nota congiunta, venivano anche riportati fatti relativi a rapporti di pubblici amministratori di Scafati e in particolare dell'allora Sindaco ...omissis..., con imprese collegate ad organizzazioni operanti nell'area geografica controllata dall'organizzazione camorristica denominata "...omissis...,". In tale contesto, emergeva, oltre alla figura dell'allora neo Segretario Comunale di Scafati, ...omissis...,, anche quella dell'architetto...omissis...,, Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e stretta collaboratrice del Segretario Generale (pag. 147 della relazione).

Ulteriore evidenza della "permeazione" subita dall'Ente rispetto alla "pervasività" dell'azione dei clan camorristici, è altresì confermata dal seguente ulteriore riscontro concernente...omissis...,. Invero, l'esame della copiosa documentazione afferente l'elencazione dei numerosi lavori pubblici effettuati nel Comune di Scafati ha fatto emergere la figura dell'architetto...omissis...,, iscritto all'albo degli architetti della provincia di Caserta, in ordine alle fasi esecutive dei "Lavori di sistemazione dei marciapiedi di via Santa Maria La Carità", aggiudicati con Determina n. 51 del 18/06/2012, dal Servizio Gare e Contratti, alla ditta ...omissis..., con sede ad Angri (SA) per un importo pari ad € 470.986,13, oltre IVA. Al suddetto professionista viene conferito, dal Dirigente dei Lavori Pubblici, l'incarico di Direttore dei lavori con Determinazione dirigenziale n. 331 datata 08.08.2012, a seguito di individuazione da parte di un "consiliorum", ovvero un "seggio" che, con verbale n. 1 del 06.08.2012, lo individuava tra i professionisti iscritti nella "short list", per i migliori titoli posseduti. L'importo per la prestazione è di € 7.951,00. Nel merito, e sul conto dell'architetto...omissis...,, il GIP del Tribunale di Napoli - Ufficio VIII -, ...omissis...,, in data 21.09.2015, a seguito di un'articolata attività investigativa incardinata nell'ambito del procedimento penale n.9856/2015 P.M. e n.24451/2015 GIP, condotta dal Reparto Anticrimine del ROS di Napoli e dalla Squadra Mobile di Caserta, emetteva nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere n. 416/2015 OCC, essendo emersi indizi di colpevolezza in ordine alla sua vicinanza, in qualità di

professionista, rispetto alle esigenze del "...omissis...,", riconducibile al gruppo di ...omissis..., (pag. 162 della relazione).

Appalto per la realizzazione del Polo Scolastico

Venendo ora all'altro settore strategico, già evidenziato in precedenza, inerente gli appalti di opere pubbliche, si richiama l'importante appalto relativo alla realizzazione del Polo Scolastico dell'importo di circa 9 milioni di euro. L'intera procedura è stata caratterizzata da comportamenti omissivi, irrituali, totalmente difformi alla normativa di settore, che hanno determinato una sostanziale turbativa d'asta, "aprendo" l'appalto a prevedibili incertezze esecutive ed alla possibilità di significative varianti; il tutto in spregio alle dovute e necessarie attività di verifica atte a garantire ed a tutelare la Stazione Appaltante. Tale situazione ha, in concreto, determinato l'insostenibilità dell'appalto, il potenziale rischio di contenzioso ed il sicuro spreco di circa 9 mln di finanziamenti comunitari. Anche per tale opera, peraltro, si è avuto riscontro della permeabilità dell'Ente nei confronti della criminalità organizzata, sin dalla fase di progettazione dell'opera (al riguardo si è già riferito dell'avvenuta assegnazione della progettazione dell'intervento...omissis..., riconducibile all'architetto...omissis...,, di cui sono emersi i rapporti con il gruppo criminale denominato "clan ...omissis... a seguito del citato provvedimento cautelare del GIP del Tribunale di Napoli n.166/2016 OCC).

Nel merito specifico dell'aggiudicazione dei lavori di realizzazione del Polo Scolastico effettuata in favore della...omissis...,., dagli accertamenti svolti dalla Commissione è emerso che tale società è riconducibile agli imprenditori...omissis..., di Boscoreale e in particolare all'imprenditore ...omissis..., amministratore unico della...omissis...,, nei cui confronti nel 2010 la Prefettura di Napoli ha emesso interdittiva antimafia, poiché era stata evidenziata l'esistenza di rapporti di cointeressenza tra il ...omissis..., e la criminalità organizzata. In data 09/05/2012, il Consiglio di Stato con sentenza n. 2678/2012, a riforma del TAR Campania datata 13/12/2011, liberava dal provvedimento interdittivo la suddetta società.

Per quanto concerne i legami tra la ...omissis..., (aggiudicataria dell'affidamento del POLO SCOLASTICO) e l'Amministrazione comunale, risultano significative le dichiarazioni di...omissis...,, componente del consiglio comunale di Scafati, che nel corso dell'audizione in data 31/05/2016, riferisce che: "...conosco...omissis...,, agente immobiliare che credo operi per la ...omissis...,...omissis...,. Mi risulta che da tempo il ...omissis..., è in affari con...omissis...,, ...omissis...,, l'ex assessore ...omissis..., nonché...omissis...,, staffista e uomo di fiducia del Sindaco. Costoro si occupano di individuare possibili speculazioni edilizie ed il...omissis..., si occupa di formalizzare le transazioni immobiliari attraverso l'agenzia per cui opera. A costoro sono anche legati alcuni imprenditori edili tra cui...omissis..., di Boscoreale, padre dei gemelli e titolare della...omissis..., appaltatrice del Polo Scolastico...".

A riscontro di quanto dichiarato dal...omissis...,, concreti elementi indiziari sui suddetti rapporti interpersonali tra...omissis...,, ...omissis..., e...omissis...,, finalizzati a "sbloccare" i pagamenti sull'avanzamento dei lavori del POLO SCOLASTICO, grazie all'intervento di ...omissis..., sul fratello sindaco, risulterebbero chiaramente emergere nell'ambito del proc. pen. n. 8679/14/44 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore (SA), stralciato nel proc. pen. n. 4660/12 iscritto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno D.D.A., coperto da segreto investigativo.

Nel merito delle procedure amministrative curate dal comune di Scafati per la realizzazione del Polo Scolastico di Via Oberdan, la Commissione rileva che si è potuto appurare innanzitutto l'illogicità dei comportamenti della società di Verifica, del RUP e dell'Amministrazione comunale che, in prima istanza, e correttamente, evidenziano la non conformità della progettazione presentata dalla...omissis...,, difforme sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo dal progetto definitivo posto a base di gara, validano negativamente la progettazione e conseguentemente avviano la procedura di rescissione contrattuale per grave inadempimento dell'Impresa aggiudicataria. Successivamente,

noncuranti dello stravolgimento della nuova progettazione presentata dalla ...omissis..., rispetto a quella posta a base di gara e rispetto alla stessa offerta della...omissis..., in fase di gara, verificano positivamente il progetto e, soprattutto, validano e approvano un progetto che presenta sostanziali variazioni rispetto a quello definitivo posto a base di gara (in totale difformità rispetto a quanto stabilito dall'art. 169, c. 4 del D.P.R. 297/2010). Tali comportamenti, illogici, irrituali, totalmente difformi alla normativa hanno determinato una significativa turbativa d'asta, validata dal RUP ed approvata dall'Amministrazione comunale, per un importo di circa € 9mln di finanziamenti FESR (il più cospicuo finanziamento del programma Più Europa del Comune di Scafati, il più significativo obiettivo dell'Amministrazione) (pagg.165 e seg. della relazione).

Appalto per la riqualificazione dell'area ex COPMES

Con riferimento alla procedura di appalto finalizzata alla riqualificazione urbanistica condotta nell'area ex ...omissis..., dalla ...omissis..., (altra partecipata del Comune), ma comunque sempre sotto l'egida dell'Ente, la stessa risulta significativamente alterata con evidenti difformità normative ed illegittimità procedurali con l'aggravante della permeazione, tra gli aggiudicatari dell'appalto, di un'impresa direttamente espressione economica del "...omissis...," A seguito dell'aggiudicazione viene predisposto il contratto d'appalto Rep. n. 169 del 30/07/2013 tra la ...omissis..., e l'aggiudicataria. Il contratto, rogato dal Segretario Generale del Comune di Scafati, vede come contraente la ...omissis..., nella persona del Presidente p.t e dall'altra l'amministratore unico della...omissis...,, impresa capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo costituito con atto del notaio ...omissis..., Rep. 4656 del 01/07/2013, tra essa medesima e le imprese mandanti ...omissis..., nonché le imprese ausiliari...omissis..., pagg.206 e seg. della relazione).

Nel merito la Commissione precisa che la società...omissis...,, all'epoca dell'appalto era amministrata da ...omissis..., ma di fatto è riconducibile a...omissis...,, imprenditore contiguo e poi pienamente

inserito nel clan ...omissis.... A riscontrare sotto il profilo giudiziario tali affermazioni contribuisce il provvedimento di applicazione della misura cautelare in carcere n.191/2016 OCC, emesso in data 3.05.2016, dal GIP del Tribunale di Napoli – Sezione 23, ...omissis..., nei confronti di...omissis...,, indagato nell'ambito del procedimento penale n.48244/2014 R.G.N.R. e n.11205/2016 R.G.G.I.P. "per aver partecipato nella consapevolezza della rilevanza causale del proprio apporto, ad un'associazione di tipo mafioso denominata clan ...omissis..., promossa e diretta da...omissis...,, ...omissis...,, ...omissis...,, che operando prevalentemente sull'intera area della provincia di Caserta, ma anche altrove, si avvaleva della forza intimidatoria del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva, per la realizzazione degli scopi di cui all'art.416 bis c.p. comma 1,2,3,4,5 e 6.

In particolare per aver:

- messo a disposizione di...omissis...,, durante la latitanza di quest'ultimo le sue abitazioni, nonché alcuni locali nella sua disponibilità per procurare incontri clandestini per lo...omissis..., e i suoi famigliari;
- erogato somme di denaro in contanti, allo...omissis...,, senza causale alcuna, al solo scopo di finanziare il clan retto dallo...omissis..., stesso;
- costituito una società di capitali, fra cui con certezza la...omissis...,., amministrata da persone di comodo a lui riconducibili, grazie alle quali partecipava a gare d'appalto, aggiudicategli grazie all'intervento diretto dello...omissis...,, i cui proventi venivano in parte riversati al clan dei casalesi in maniera costante, così contribuendo in modo continuativo a fornire apporto economico con cui finanziare le casse del clan e quella della famiglia...omissis...,";
- turbato mediante minaccia il pubblico incanto indetto dal Comune di Aversa per l'affidamento del servizio di progettazione, costruzione e gestione dell'area PIP di Aversa, contribuendo così in maniera decisiva a farlo affidare alla società...omissis...

Il GIP nel richiamato provvedimento cautelare ha esaminato anche la posizione de...omissis..., l, indagato nell'ambito dello stesso procedimento

penale in qualità di legale rappresentante della...omissis...,. per aver concorso con altri, alle operazioni di turbamento del pubblico incanto di cui al paragrafo precedente, sapendo che la gara era stata di fatto condizionata dal ...omissis..., per conto dello...omissis...,.

Inoltre, il Giudice nel descrivere la condotta del legale rappresentante della società ...omissis..., ricordiamo aggiudicataria (nell'ambito di un raggruppamento d'imprese) dei lavori di riqualificazione dell'area "ex Copmes", affermava: "che il...omissis..., sia un amministratore meramente formale della società, emerge con evidenza"..."egli è una testa di legno che firma ciò che il ...omissis..., decide". (pag. 76 OCC)

Mancati controlli sulle società partecipate

Relativamente ai rapporti tra il Comune e le sue partecipate, si è riscontrata la carenza dei controlli attivati dall'Ente, circostanza confermata dal dirigente competente, dott., ...omissis..., il quale sul punto ha dichiarato, in coerenza con le precedenti dichiarazioni, a questa Commissione quanto segue: «Rappresento che nel periodo di incarico dirigenziale le pressioni e le vessazioni del Sindaco e del Segretario Generale si sono amplificate. Le finalità concernevano, in particolare, l'alleggerimento dei controlli che avrei dovuto esercitare sulle partecipate» (pag.235 della relazione).

Per ciò che concerne in particolare ...omissis..., (Società partecipata al 100% dal Comune) il predetto Responsabile dichiarava nel corso delle audizioni che, anche in tal caso, egli si limitava ad una semplice presa d'atto dell'intera attività e dei relativi bilanci dell'...omissis..., in violazione degli obblighi di legge. Tale circostanza trova ulteriore conferma anche nelle dichiarazioni rese dal direttore della Società ...omissis..., che testualmente riferisce: "...non c'è una procedura standardizzata di controllo esterno poiché non viene redatto alcun documento formale che consente di risalire ad un controllo".

Per quanto concerne il settore strategico della riscossione dei tributi, si ricorda la vicenda, sopra delineata, relativa alla mancata rimozione dei

pannelli di pubblicità mortuaria a vantaggio delle note imprese di pompe funebri...omissis..., da cui traspare il netto condizionamento dell'Ente nel regolare adempimento di procedure amministrative quando sono in contrasto con gli interessi della criminalità organizzata.

In definitiva gli apparati politici e la struttura amministrativa risultano coinvolti in forme di connivenze e cointeressenze con esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso, rendendo, in tal modo, permeabile l'Ente agli interessi speculativi dei gruppi di potere criminale. Tali elementi hanno determinato, come riscontrato dalla Commissione, forme di condizionamento e alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi, comprovate da gravi disfunzioni gestionali, da procedure amministrative illegittime, da inefficienze dei servizi ed alterazione di procedure di affidamento di lavori e servizi. Le anzidette patologie dell'azione amministrativa hanno trovato significativa conferma negli ulteriori sviluppi investigativi, soprariportati, forniti dal Procuratore della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia successivamente alla Relazione, e da ultimo in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 28 ottobre 2016, convocato ai sensi del comma 3 dell'articolo 143 T.U.E.L.

Il quadro sopradelineato, emerso dall'esame della copiosa documentazione presente agli atti e dalla completa relazione della Commissione, è stato condiviso in sede del predetto Comitato, i cui partecipanti hanno unanimemente ritenuto che le situazioni esaminate sono sintomatiche di condizionamenti.

Tanto premesso lo scrivente, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, ritenendo sussistenti gli elementi di cui al comma 1 dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267/2000 in virtù dell'attenta, approfondita e complessa disamina degli elementi acquisiti dalla Commissione, confortati anche dalle nuove risultanze investigative e dalle valutazioni condivise durante i Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, rimette alle valutazioni dell'Onorevole S.V. l'intera documentazione.

IL PREFETTO
(Malfi)

17A01128
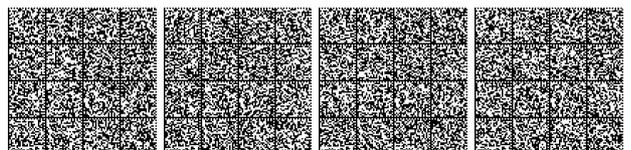
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 novembre 2016.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale ENABLE S3, bando ECSEL 2015-2 Innovation Actions (IA), al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca FAR 2012 e FIRST 2015. (Decreto n. 3093).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista l'iniziativa comunitaria JU ECSEL che ha l'obiettivo di sostenere progetti strategici su tecnologie nel settore della microelettronica e dei sistemi integrati, ovvero iniziative di ricerca scientifica su larga scala che hanno lo scopo di creare solide basi per il futuro nel campo dell'innovazione tecnologica;

Visto i bandi europei «ECSEL 2015-1 RESEARCH AND INNOVATION ACTIONS(RIA) ed ECSEL 2015-2 Innovation Actions (IA)» lanciati dall'Iniziativa ECSEL in data 17 marzo 2015 (ECSEL-GB-2015-28);

Visto l'Avviso integrativo nazionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1587 del 15 luglio 2015, con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la nota protocollo n. 24921 del 26 novembre 2015, con la quale l'Ufficio VIII (Direzione gen. ricerca) ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione europea dei progetti presentati nell'ambito della Call, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Vista la decisione ECSEL-PAB-2015-16 con la quale il *Public Authorities Board* di ECSEL ha approvato la graduatoria finale del bando ECSEL 2015-2-IA;

Vista la proposta del progetto «ENABLE S3» presentata al bando 2015-2 Innovation Actions (IA) dell'Iniziativa Europea ECSEL;

Atteso che nel progetto ENABLE S3 figurano i seguenti proponenti italiani:

«Evidence S.r.l.» (Piccola Impresa) che ha presentato una domanda di finanziamento per attività progettuali per un costo pari ad € 236.250,00;

«Magneti Marelli Spa» (Grande Impresa) che ha presentato una domanda di finanziamento per attività progettuali per un costo pari ad € 245.625,00;

e

l'Università studi di Modena e Reggio Emilia che ha presentato una domanda di finanziamento attività progettuali per un costo pari ad € 216.562,50;

per un importo complessivo progettuale di € 698.437,50;

Vista la relazione della Banca MPS Capital Services - Gruppo Montepaschi - del 26 ottobre 2016 s.p. per la fase *ex ante*, protocollata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 27 ottobre 2016 protocollo n. 21049;

Vista la formale accettazione della società «Evidence S.r.l.» del Credito Agevolato protocollata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 12 agosto 2016 con protocollo n. 16132;

Vista la formale rinuncia della società «Magneti Marelli Spa» al Credito Agevolato protocollata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 13 settembre 2016 con protocollo n. 17317;

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni: «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali […]»;

Visto il decreto interministeriale protocollo n. 684 del 9 settembre 2015, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2015, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2015, reg. n. 4179;

Visto il decreto di impegno protocollo n. 3429 del 29 dicembre 2015 che ripartisce le risorse finanziarie assegnate ai progetti di cooperazione internazionale dal decreto interministeriale protocollo n. 684 del 9 settembre 2015 di riparto delle risorse del FIRST per l'anno 2015;

Visto il decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013, con il quale vengono ripartite le risorse finanziarie sul FAR 2012 assegnate ai progetti di cooperazione internazionale destinate al Credito Agevolato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca ENABLE S3, protocollo n. 19571/2016, bando ECSEL 2015-2 Innovation Actions (IA), presentato da «Evidence S.r.l.», «Magneti Marelli Spa» e dall'Università studi di Modena e Reggio Emilia, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto (Allegato 1), che ne costituiscono parte integrante.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto europeo, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità. Pertanto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in € 113.671,87 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2015, giusta riparto con decreto interministeriale protocollo n. 684 del 9 settembre 2015 e in € 106.312,50 nella forma di credito agevolato a valere sulle disponibilità del Fondo agevolazioni ricerca (FAR) per l'anno 2012 di cui al decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013, dette risorse saranno erogate dopo la stipula del contratto di finanziamento.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul fondo FIRST, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede europea da parte della struttura di gestione dell'iniziativa.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con successiva comunicazione, fornirà alla Banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa Europea e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto europeo.

Art. 4.

1. In favore dell'Università studi di Modena e Reggio Emilia, in quanto soggetto pubblico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 100% del contributo ammesso, come previsto dall'art. 8 dell'avviso integrativo.

2. In favore dei proponenti «Evidence S.r.l.» e «Magneti Marelli Spa», in quanto soggetti privati, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca disporrà, su richiesta e previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l'anticipazione dell'agevolazione nella misura del 50% del contributo ammesso, come previsto dall'art. 8 dell'avviso integrativo.

3. I restanti pagamenti saranno erogati per SAL e in tal senso i soggetti beneficiari «Evidence S.r.l.» e «Magneti Marelli Spa», ed Università studi di Modena e Reggio Emilia, si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere nei confronti dei soggetti beneficiari «Evidence S.r.l.» e «Magneti Marelli Spa» ed Università studi di Modena e Reggio Emilia, alla revoca delle agevolazioni con contestuale recupero delle somme erogate, anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 7

ALLEGATO *1*

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 19571 del 6/10/2016
- Progetto di Ricerca

Titolo: **ENABLE S3** - Programma **ECSEL anno 2015 - 2 - IA**

Inizio: 01/05/2016

Durata Mesi: 36 mesi

• **Soggetto Proponente - Ragione Sociale**	**Sede**	**CUP**
EVIDENCE S.r.l.	San Giuliano Terme (PI)	**B18F16000010005**
MAGNETI MARELLI Spa	Corbetta (MI)	**B68F16000310005**
Università Studi di Modena e Reggio Emilia	MODENA	**E92F16000350007**

- Costo Totale ammesso	**Euro**	**698.437,50**
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	**698.437,50**
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	**0,00**
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	**0,00**
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	**698.437,50**	0,00	**698.437,50**
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	**698.437,50**	**0,00**	**698.437,50**
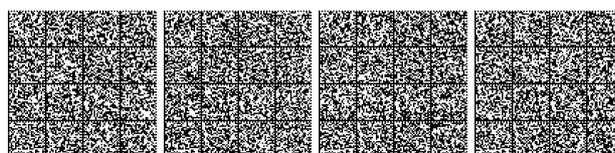
Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di **Contributo alla spesa** pari a:

Grandi Imprese: - (G.I.)

- Attività di ricerca industriale **5%** dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale **5%** dei costi ammissibili

Piccole Imprese: - (P.I.)

- Attività di ricerca industriale **20%** dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale **20%** dei costi ammissibili

Università:

- Attività di ricerca industriale **25%** dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale **25%** dei costi ammissibili

• Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato per la **Società EVIDENCE S.r.l.** pari a:

Piccole Imprese: - (P.I.)

- Attività di ricerca industriale **45%** dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale **45%** dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro **113.671,87**
- Credito agevolato fino a **Euro 106.312,50**

Sezione D - Condizioni Specifiche

17A01129

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 dicembre 2016.

Piano assicurativo agricolo 2017.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione tecnica;
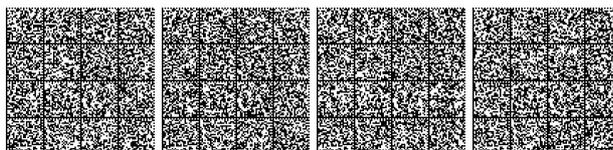
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, riguardante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, ed in particolare l'art. 13, comma 2-*bis*: «Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalità ivi previste, una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano.»;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA);

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 registrato alla Corte dei conti in data 11 febbraio 2015, foglio n. 372, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il capo III riguardante la gestione dei rischio, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con decisione n. (C2015)8312 del 20 novembre 2015, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nel quale, ai sensi dell'art. 65 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

Considerato il piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo in attuazione, tra l'altro, dell'art. 49 — assicurazione del raccolto — del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013;

Tenuto conto che l'Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 è individuata nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale nella Direzione generale dello sviluppo rurale;

Considerato il Piano assicurativo individuale (PAI) di cui all'allegato B, lettera *b)* del decreto ministeriale 12 gennaio 2015;

Considerate le richieste pervenute da parte della Regione Piemonte, della Regione Liguria, della Regione Lombardia, della Provincia autonoma di Trento, della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Veneto, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione Emilia Romagna, della Regione Umbria, della Regione Lazio, della Regione Calabria e della Regione Sardegna;

Considerate le proposte presentate in sede di confronto tecnico da parte degli organismi collettivi di difesa, dalle organizzazioni professionali agricole e dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici – ANIA;

Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del piano verso gli obiettivi del Programma di sviluppo rurale nazionale e comunque verso strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole che favoriscono un ampliamento delle imprese assicurate mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 22 dicembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili

1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2017, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, in attuazione dell'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1 al presente decreto, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2.

Determinazione dei valori assicurabili

1. I valori assicurabili, con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 102/2004.

2. I valori assicurabili delle produzioni vegetali devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 37, del regolamento (UE) n. 702/2014, art. 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 richiamato in premessa.

Art. 3.

Combinazioni dei rischi assicurabili

1. Nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono individuate le tipologie colturali delle specie vegetali indicate all'allegato 1, punto 1.1, assicurabili con polizze agevolate.

2. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:

a) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato l, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);

b) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza);

c) polizze che coprono almeno tre delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2 (avversità di frequenza e avversità accessorie);

d) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato l, punto 1.2.1. (avversità catastrofali);

e) polizze sperimentali.

3. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e attacchi parassitari elencati all'allegato 1, punti 1.5 e 1.6, purchè siano conformi alle disposizioni di cui all'art. 26 del regolamento (UE) n. 702/2014, all'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e, limitatamente all'uva da vino, anche all'art. 49 del reg. (UE) n. 1308/2013.

4. Gli schemi di polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 30% da applicare sull'intera produzione assicurata per Comune, ad eccezione delle tipologie di polizze senza soglia di danno di cui al successivo art. 5, comma 4, lettera *b)*. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.

5. L'eccezionalità dell'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale, come definita ai sensi dell'art. 2, comma 16 del regolamento (UE) n. 702/2014, si intende comunque riconosciuta nei casi in cui il perito che deve stimare il danno a seguito di denuncia di sinistro da parte dell'assicurato, verificati i dati meteo, il danno riscontrato sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e i danni, anche su appezzamenti limitrofi, si accerta che il danno abbia superato il 30% della produzione dell'agricoltore.

6. In via sperimentale, solo per il prodotto frumento così come definito all'allegato1.1 del presente decreto, la quantificazione del danno può tenere conto anche di eventuali variazioni negative di prezzo.

7. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità elencate all'allegato 1, punto 1.4. Le polizze possono coprire facoltativamente anche le piogge alluvionali.

8. I costi di smaltimento delle carcasse animali dovranno riguardare tutte le morti da epizoozie, elencate all'allegato 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.

9. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, così come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, da punto 1.7.1 a 1.7.7.

10. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'allegato 1 punto 1.8 possono coprire anche per le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.

11. La copertura assicurativa è riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento.

12. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere:

a. l'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 1 coltivata all'interno di un territorio comunale;

b. l'intera mandria o l'intero prodotto ottenibile dalla stessa per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1 elenco 1.7 allevata all'interno di un territorio comunale;

c. le intere superfici occupate dalle strutture aziendali per ciascuna tipologia di cui all'elenco 1.3 all'interno di un territorio comunale.

13. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui ai commi 2 e 3 (avversità atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari), ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni piano assicurativo individuale ferma restando la regola che, ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia deve essere calcolata per l'intero prodotto di cui all'allegato 1/comune.

Art. 4.

Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni

1. Nel contratto assicurativo deve essere, tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale del 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell'articolo unico del decreto ministeriale 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata ma riguardano garanzie, valori e quantità non agevolabili.

2. I beneficiari per le polizze individuali o gli organismi associativi per le polizze collettive trasmettono al sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, art. 14, comma 12.

3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalate nei certificati delle polizze agevolate, ovvero la loro mancata trasmissione ai fini del caricamento nel Sistema per la gestione del rischio, è motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.
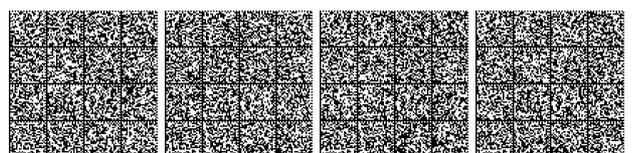
4. Ai fini dei controlli gli organismi pagatori sono autorizzati a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie assicurative che hanno preso in carico i rischi.

5. Il Piano assicurativo individuale (PAI) di cui all'allegato B, lettera *b)* del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 così come modificato dal decreto ministeriale n. 1018 dell'8 marzo 2016, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato obbligatorio alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera *b)* del medesimo decreto.

Art. 5.

Determinazione del contributo e aliquote massime concedibili

1. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati dall'ISMEA, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 3 al presente decreto, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.

2. Nell'allegato n. 4 al presente decreto, sono stabilite le definizioni delle avversità atmosferiche e garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata.

3. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sarà determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

4. Le percentuali contributive massime sui premi assicurativi, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 3 del presente decreto e tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:

a) polizze con soglia di danno, relative a:

1) colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3: fino al 65% della spesa ammessa;

2) allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa;

3) allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni produzioni di latte: fino al 65% della spesa ammessa;

4) allevamenti / andamento stagionale avverso / mancata o ridotta produzione di miele: fino al 65% della spesa ammessa;

5) polizze sperimentali: fino al 65% della spesa ammessa;

b) polizze senza soglia di danno, relative a:

1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;

2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa;

3) polizze sperimentali: fino al 50% della spesa ammessa.

Art. 6.

Termini di sottoscrizione delle polizze

1. Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:

a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 30 aprile;

b) per le colture permanenti entro il 30 aprile;

c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio;

d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;

e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre;

f) Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere *c)* e *d)* seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

2. In presenza di motivate difficoltà che non consentano il rispetto di tali termini, con provvedimento dell'autorità di gestione gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati, per coloro che aderiscono a polizze collettive.

Art. 7.

Modifiche al Piano

1. Con successivo decreto ministeriale, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali modifiche apportate al Programma nazionale di sviluppo rurale, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 96
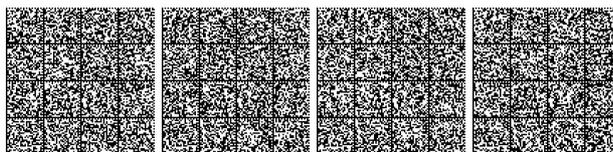
ALLEGATO 1

1.1 PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI

CEREALI
AVENA
FARRO
FRUMENTO
GRANO SARACENO
MAIS
MIGLIO
ORZO
RISO
SEGALE
SORGO
TRITICALE
OLEAGINOSE
COLZA
SENAPE BIANCA
GIRASOLE
SOIA
ORTICOLE
AGRETTO
AGLIO
ASPARAGO
BARBABIETOLA ROSSA
BIETOLA DA COSTA
BROCCOLI
CARCIOFI
CARDO
CAROTA
CAVOLFIORE
CAVOLO
CETRIOLI
CIPOLLE
COCOMERI
CRESCIONE
FINOCCHI
FRAGOLE
LATTUGHE E INDIVIE
MELANZANE
MELONI
PEPERONI
POMODORI
PORRO
RADICCHIO/CICORIA
RAVANELLO
RUCOLA
SCALOGNO
SEDANO
SPINACI
ZUCCA
ZUCCHINE
LEGUMINOSE
ARACHIDI
CECI
CICERCHIE
FAGIOLI
FAGIOLINI
FAVE

Segue **LEGUMINOSE**
LENTICCHIE
LUPINI
PISELLI
FORAGGERE
ERBA MEDICA
ERBAI
FAVINO
LOIETTO
LUPINELLA
SULLA
TRIFOGLIO
VECCIA
FORAGGERE DA SEME
PRATI E PRATI PASCOLO
COLTURE INDUSTRIALI
ARBOREE DA BIOMASSA
BARBABIETOLA
PATATE
PIOPPO
TABACCO
SUGHERETE
TESSILI
CANAPA
LINO
POMACEE
MELE
PERE
DRUPACEE
ALBICOCCHE
CILIEGE
NETTARINE
PESCHE
SUSINE
AGRUMI
ARANCE
BERGAMOTTO
CEDRO
KUMQUAT
LIMONI
MANDARANCE
MANDARINI
POMPELMI
SATSUMA
OLIVICOLE
OLIVE DA OLIO
OLIVE DA TAVOLA
VITICOLE
UVA DA TAVOLA
UVA DA VINO
FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA
CACHI
CASTAGNE
FICHI
FICHI D'INDIA

Segue **FRUTTICOLE VARIE**
GELSO
LAMPONI
MIRTILLI
MORE
NESPOLO DEL GIAPPONE
MANGO
RIBES
UVA SPINA
ALTRE FRUTTICOLE
FRUTTA IN GUSCIO
MANDORLE
NOCCIOLE
NOCI
PISTACCHIO
ORNAMENTALI
FLORICOLE
FRONDE ORNAMENTALI
VIVAI ARBOREE E ERBACEE
VIVAI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO
PIANTE DI VITI PORTAINNESTO
VIVAI DI VITI
VIVAI DI PIANTE DA ORTO
VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
Arbusti
Piante da fiore
Palme
Rampicanti
Siepi
Alberi ornamentali sempreverdi
Alberi ornamentali caducifoglie
Rosai
Altre ornamentali
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
Siepi
Alberi ornamentali sempreverdi
Alberi ornamentali caducifoglie
Altre ornamentali
VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI
VIVAI DI PIANTE FORESTALI
PIANTE AROMATICHE
ANICE
BASILICO
CORIANDOLO
PEPERONCINO
PREZZEMOLO
ANETO
BORRAGINE
LUPPOLO
CAPPERO
ALTRE AROMATICHE
ALTRE COLTURE
MIRTO
ROSA CANINA
ZAFFERANO
PIANTE OFFICINALI
PRODUZIONI sotto serre e tunnels
PRODUZIONI protette da reti antigrandine
PRODUZIONI protette da impianti antibrina
PRODUZIONI DA SEME
GOJI
FUNGHI COLTIVATI
QUINOA
BAMBÙ
TAPPETO ERBOSO
CRISANTEMO DA SEME

1.2 AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

1.2.1 – Avversità catastrofali

ALLUVIONE
SICCITA'
GELO E BRINA

1.2.2 Altre avversità

1.2.2.1 Avversità di frequenza

ECCESSO DI NEVE
ECCESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

1.2.2.2 Avversità accessorie

COLPO DI SOLE E VENTO CALDO
SBALZI TERMICI

1.3 STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
RETI ANTIGRANDINE
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO
SERRE FISSE RIVESTIEMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
SERRE PER FUNGICOLTURA – strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio strato
OMBRAI – strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante
IMPIANTI ANTIBRINA

1.4 INSIEME DELLE AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI DI CUI AL PUNTO 1.3

GRANDINE – TROMBA D'ARIA – ECCESSO DI NEVE - VENTO FORTE – URAGANO – FULMINE – ECCESSO DI PIOGGIA – GELO (quest'ultimo solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)

1.5 FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

ALTERNARIA
ANTRACNOSI
ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
BATTERIOSI
BOTRITE
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
CARBONE
COLPO DI FUOCO BATTERICO (erwinia amylovora)
CORINEO
VIROSI
FLAVESCENZA DORATA
FUSARIOSI
MAL DEL PIEDE
RUGGINI
SEPTORIOSI
MAL DELL' ESCA
OIDIO
MAL DELL'INCHIOSTRO
MARCIUME BRUNO
MARCIUME RADICALE
TICCHIOLATURA
PERONOSPORA
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka)
SCOPAZZI DEL MELO (apple proliferation phytoplasma)

1.6 INFESTAZIONI PARASSITARIE A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI, DI CUI AL PUNTO 1.1

CINIPIDE DEL CASTAGNO
DIABROTICA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
TIGNOLE DEL POMODORO
TARLO ASIATICO (anoplophora spp)
MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii)

1.7 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI

BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVICAPRINI
AVICOLI
API
EQUINI
CUNICOLI

1.7.1 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI

Obbligatorie:

AFTA EPIZOOTICA
BRUCELLOSI
PLEUROPOLMONITE
TUBERCOLOSI

Facoltative:

LEUCOSI ENZOOTICA
BLUE TONGUE
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA
CARBONCHIO EMATICO
DIARREA VIRALE BOVINA
RINOTRACHEITE INFETTIVA/ MALATTIA DELLE MUCOSE
PARATUBERCOLOSI

1.7.2 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI SUINI

Obbligatorie:

PESTE SUINA CLASSICA
VESCICOLARE SUINA
AFTA EPIZOOTICA

Facoltative:

PESTE SUINA AFRICANA
TRICHINELLOSI
MORBO DI AUJESZKY

1.7.3 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI

Obbligatorie:

BLUE TONGUE
BRUCELLOSI
AFTA EPIZOOTICA

Facoltativa:

SCRAPIE

1.7.4 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

Obbligatoria:

NEWCASTLE

Facoltative:

INFLUENZA AVIARIA
SALMONELLOSI
TRICOMONIASI AVIARIA
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM E MYCOPLASMA SYNOVIAE
LARINGOTRACHEITE INFETTIVA AVIARIA

1.7.5 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI DI API

Obbligatorie:

PESTE AMERICANA
PESTE EUROPEA

Facoltative:

VARROASI
ACARIOSI
AMEBIASI
INFESTAZIONE DA AETHINIA TUMIDA
NOSEMIASI

1.7.6 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI EQUINI

Obbligatorie:

ENCEFALITE EQUINA
ANEMIA INFETTIVA

Facoltative:

ARTERITE VIRALE
INFLUENZA EQUINA

1.7.7 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI

Obbligatorie:

MIXOMATOSI
MALATTIA EMORRAGICA VIRALE

Facoltative:

PASTEURELLOSI
ENTEROCOLITE EPIZOOTICA
COLIBACILLOSI
STAFILOCOCCOSI
COCCIDIOSI
INFESTAZIONE DA PASSALURUS AMBIGUUS
ROGNA AURICOLARE E CUTANEA
ENCEFALITOZOONOSI
DERMATOFITOSI

1.8 GARANZIE ASSICURABILI PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DI CUI AL PUNTO 1.7

MANCATO REDDITO
MANCATA PRODUZIONE DI LATTE BOVINO
MANCATA PRODUZIONE DI MIELE
ABBATTIMENTO FORZOSO
COSTO DI SMALTIMENTO

ALLEGATO 2
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS	TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
ACTINIDIA	C01	100 kg/ha	BARBABIETOLA DA BIOMASSA	L21	100 kg/ha
ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D69	100 kg/ha	BARBABIETOLA DA FORAGGIO	L22	100 kg/ha
AGLIO	D01	100 kg/ha	BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	L08	100 kg/ha
AGLIO DA SEME	L10	100 kg/ha	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	D04	100 kg/ha
AGRETTO	L11	100 kg/ha	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	C67	100 kg/ha
ALBICOCCHE	C02	100 kg/ha	BASILICO	C82	100 kg/ha
ALBICOCCHE PRECOCI	L12	100 kg/ha	BASILICO DA SEME	H26	100 kg/ha
ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D70	100 kg/ha	BERGAMOTTO	C63	100 kg/ha
ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	L13	100 kg/ha	BIETA LISCIA DA TAGLIO	H54	100 kg/ha
ANETO	L14	100 kg/ha	BIETOLA DA COSTA	D05	100 kg/ha
ANETO DA SEME	H38	100 kg/ha	BIETOLA DA COSTA DA SEME	H88	100 kg/ha
ANICE	C80	100 kg/ha	BIETOLA ROSSA	L23	100 kg/ha
ANICE STELLATO	H74	100 kg/ha	BIETOLA ROSSA DA SEME	D50	100 kg/ha
ANICE STELLATO DA SEME	H75	100 kg/ha	BORRAGINE	H86	100 kg/ha
ANONE	L15	100 kg/ha	BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	D90	100 kg/ha
ARACHIDI	D53	100 kg/ha	BUNCHING ONION DA SEME	D96	100 kg/ha
ARANCE MEDIO TARDIVE	C23	100 kg/ha	CACHI	C36	100 kg/ha
ARANCE PRECOCI	H02	100 kg/ha	CAMOMILLA	L24	100 kg/ha
ARNICA	L16	100 kg/ha	CANAPA	D06	100 kg/ha
ASPARAGO	D03	100 kg/ha	CANAPA DA SEME	C84	100 kg/ha
ASTONI PIANTE FRUTTO	C81	unità/mq	CAPPERO	L04	100 kg/ha
AVENA	C43	100 kg/ha	CARCIOFO	C27	capolino
AVENA DA BIOMASSA	L17	100 kg/ha	CARDO	D07	100 kg/ha
AVENA DA SEME	L18	100 kg/ha	CARDO DA SEME	L25	100 kg/ha
AVOCADO	H53	100 kg/ha	CAROTA	D08	100 kg/ha
BAMBU'	L19	100 kg/ha	CAROTA DA SEME	D46	100 kg/ha
BAMBU' DA BIOMASSA	L20	100 kg/ha	CARTAMO	L26	100 kg/ha
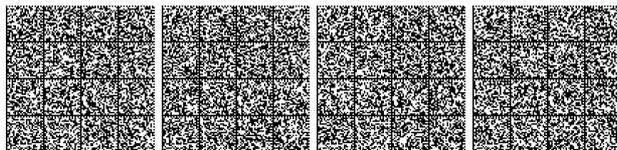
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
CASTAGNE	D33	100 kg/ha
CAVOLFIORE	D09	100 kg/ha
CAVOLFIORE DA SEME	D52	100 kg/ha
CAVOLI DA SEME	C69	100 kg/ha
CAVOLO BROCCOLO	C83	100 kg/ha
CAVOLO CAPPUCCIO	D10	100 kg/ha
CAVOLO CINESE	L28	100 kg/ha
CAVOLO FORAGGIO	L29	100 kg/ha
CAVOLO NERO	H55	100 kg/ha
CAVOLO RAPA	L30	100 kg/ha
CAVOLO ROMANESCO	L31	100 kg/ha
CAVOLO VERZA	D11	100 kg/ha
CECI	D12	100 kg/ha
CEDRO	C64	100 kg/ha
CETRIOLI	D13	100 kg/ha
CETRIOLI DA SEME	C70	100 kg/ha
CICERCHIA	D54	100 kg/ha
CILIEGIE	C37	100 kg/ha
CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D71	100 kg/ha
CILIEGIE SOTTO TUNNEL	D91	100 kg/ha
CILIEGIO ACIDO	L32	100 kg/ha
CIPOLLA DA SEME	C72	100 kg/ha
CIPOLLE	C54	100 kg/ha
CIPOLLINE	D14	100 kg/ha
COCOMERO	C33	100 kg/ha
COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	D58	100 kg/ha
COLZA	C32	100 kg/ha

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
COLZA DA BIOMASSA	L33	100 kg/ha
COLZA DA SEME	D45	100 kg/ha
CORIANDOLO	C85	100 kg/ha
CORIANDOLO DA SEME	C86	100 kg/ha
CRESCIONE	L34	100 kg/ha
CRESCIONE DA SEME	H76	100 kg/ha
CRISANTEMO DA SEME	L07	100 kg/ha
ECHINACEA PARTE AEREA	H99	100 kg/ha
ECHINACEA RADICI	H98	100 kg/ha
ELICRISO	L35	100 kg/ha
ERBA CIPOLLINA	L36	100 kg/ha
ERBA MAZZOLINA DA SEME	H96	100 kg/ha
ERBA MEDICA	D15	100 kg/ha
ERBA MEDICA DA SEME	C68	100 kg/ha
ERBAI DA BIOMASSA	L37	100 kg/ha
ERBAI DI GRAMINACEE	C87	100 kg/ha
ERBAI DI LEGUMINOSE	C88	100 kg/ha
ERBAI DI RAVIZZONE	L38	100 kg/ha
ERBAI MISTI	C89	100 kg/ha
FACELIA DA SEME	H97	100 kg/ha
FAGIOLI DA INDUSTRIA	L39	100 kg/ha
FAGIOLI DA SEME	D98	100 kg/ha
FAGIOLI FRESCHI	C45	100 kg/ha
FAGIOLI SECCHI NANI	L40	100 kg/ha
FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	L41	100 kg/ha
FAGIOLINI	C47	100 kg/ha
FAGIOLINI DA INDUSTRIA	L42	100 kg/ha
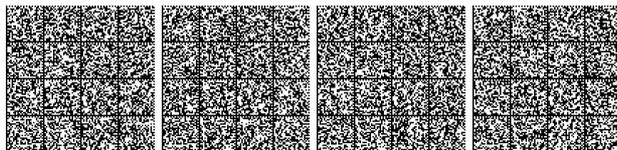
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS	TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
FAGIOLINI DA SEME	L43	100 kg/ha	FRUMENTO DURO DA SEME	H12	100 kg/ha
FARRO	D16	100 kg/ha	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	H79	100 kg/ha
FARRO DA SEME	L44	100 kg/ha	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME	L49	100 kg/ha
FAVA SECCA	L45	100 kg/ha	FRUMENTO TENERO	H11	100 kg/ha
FAVA DA SEME	D97	100 kg/ha	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	L50	100 kg/ha
FAVA FRESCA	D17	100 kg/ha	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	L51	100 kg/ha
FAVINO	D18	100 kg/ha	FRUMENTO TENERO DA SEME	H13	100 kg/ha
FAVINO DA SEME	L46	100 kg/ha	FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	H51	mq
FESTUCA DA SEME	H95	100 kg/ha	FRUTTICOLE OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	H47	mq
FICHI	C44	100 kg/ha	FRUTTICOLE TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	H49	mq
FICO D'INDIA	C42	100 kg/ha	FUNGHI DI COLTIVAZIONE	L01	100 kg/mq
FIENO GRECO	H78	100 kg/ha	GELSO	D56	100 kg/ha
FINOCCHIO	D19	100 kg/ha	GENZIANA	L52	100 kg/ha
FINOCCHIO DA SEME	D51	100 kg/ha	GERMOGLI DI BAMBU'	L06	100 kg/ha
FIORDALISO	L47	100 kg/ha	GIRASOLE	C48	100 kg/ha
FIORI DI ZUCCHINA	H27	unità/ha	GIRASOLE DA BIOMASSA	L53	100 kg/ha
FIORI IN PIENO CAMPO	D20	unità/mq	GIRASOLE DA SEME	D48	100 kg/ha
FLORICOLE SOTTO SERRA	D25	unità/mq	GIUGGIOLE	H36	100 kg/ha
FLORICOLE SOTTO SERRA\MQ	H90	mq	GOJI	D95	100 kg/ha
FLORICOLE SOTTO TUNNEL	D73	unità/mq	GRANO SARACENO	H14	100 kg/ha
FLORICOLE SOTTO TUNNEL\MQ	H94	mq	INDIVIA DA SEME	C73	100 kg/ha
FRAGOLE	C38	100 kg/ha	KUMQUAT	D35	100 kg/ha
FRAGOLE SOTTO SERRA	D92	100 kg/ha	LAMPONE	C52	100 kg/ha
FRAGOLE SOTTO TUNNEL	D74	100 kg/ha	LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H08	100 kg/ha
FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	D34	pezzi/ha	LATTUGHE DA SEME	C74	100 kg/ha
FRUMENTO DA BIOMASSA	L48	100 kg/ha	LATTUGHE\INDIVIE	D21	100 kg/ha
FRUMENTO DURO	H10	100 kg/ha	LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	L54	100 kg/ha

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
LENTICCHIE	D22	100 kg/ha
LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI (invernale, verdello, bianchetto)	C24	100 kg/ha
LIMONI PRECOCI (Primo fiore)	H04	100 kg/ha
LINO	C91	100 kg/ha
LINO DA SEME	H28	100 kg/ha
LIQUIRIZIA RADICE	L55	100 kg/ha
LOIETTO	H18	100 kg/ha
LOIETTO DA SEME	C92	100 kg/ha
LUPINELLA	H45	100 kg/ha
LUPINELLA DA SEME	L56	100 kg/ha
LUPINI	H17	100 kg/ha
LUPPOLO	H77	100 kg/ha
MAGGIORANA	L57	100 kg/ha
MAIS DA BIOMASSA	L58	100 kg/ha
MAIS DA GRANELLA	C03	100 kg/ha
MAIS DA INSILAGGIO	D23	100 kg/ha
MAIS DA POP CORN	L59	100 kg/ha
MAIS DA SEME	C39	100 kg/ha
MAIS DOLCE	D24	100 kg/ha
MALVA	L60	100 kg/ha
MANDARANCE	C25	100 kg/ha
MANDARANCE PRECOCI	H05	100 kg/ha
MANDARINI MEDIO - TARDIVI	C26	100 kg/ha
MANDARINI PRECOCI	H07	100 kg/ha
MANDORLE	C61	100 kg/ha
MANGO	L02	100 kg/ha
MELANZANE	C58	100 kg/ha

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
MELE	C04	100 kg/ha
MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	H52	100 kg/ha
MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D76	100 kg/ha
MELISSA SEMI	L61	100 kg/ha
MELISSA	L62	100 kg/ha
MELOGRANO	H35	100 kg/ha
MELONI	C34	100 kg/ha
MENTA DOLCE	L63	100 kg/ha
MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	L64	100 kg/ha
MENTA SEMI	L65	100 kg/ha
MENTUCCIA	L66	100 kg/ha
MIGLIO	C93	100 kg/ha
MIRTILLI SOTTO RETE	D77	100 kg/ha
MIRTILLO	C51	100 kg/ha
MIRTO	D37	100 kg/ha
MORE	C66	100 kg/ha
NESPOLO DEL GIAPPONE	H09	100 kg/ha
NESTI DI VITI (barbatelle)	D57	unità/mq
NETTARINE	C05	100 kg/ha
NETTARINE PRECOCI	C06	100 kg/ha
NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D78	100 kg/ha
NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D79	100 kg/ha
NOCCIOLE	C59	100 kg/ha
NOCE PIANTE	D42	unità/mq
NOCI	D38	100 kg/ha
OLIVE OLIO	C41	100 kg/ha
OLIVE TAVOLA	C40	100 kg/ha

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
OLIVO FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	H50	mq
OLIVO IN VASO	H93	unità/mq
OLIVO OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	H46	mq
OLIVO TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	H48	mq
ORIGANO	L67	100 kg/ha
ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	H15	mq
ORNAMENTALI SOTTO SERRA	C94	mq
ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL	D80	mq
ORTICA	L68	100 kg/ha
ORTICOLE SOTTO SERRA	C95	mq
ORTICOLE SOTTO TUNNEL	D81	mq
ORZO	C29	100 kg/ha
ORZO DA BIOMASSA	L69	100 kg/ha
ORZO DA SEME	D60	100 kg/ha
PASSIFLORA	L70	100 kg/ha
PASTONE DI MAIS	L09	100 kg/ha
PATATA DA SEME	H16	100 kg/ha
PATATE	C35	100 kg/ha
PEPERONCINO	H24	100 kg/ha
PEPERONI	C22	100 kg/ha
PERE	C07	100 kg/ha
PERE PRECOCI	C08	100 kg/ha
PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D82	100 kg/ha
PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D83	100 kg/ha
PESCHE	C09	100 kg/ha
PESCHE PRECOCI	C10	100 kg/ha
PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D84	100 kg/ha

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D85	100 kg/ha
PIANTE DI VITI PORTA INNESTO	C11	unità/mq
PIANTINE DA ORTO IBRIDE	H44	mq
PIANTINE DA ORTO STANDARD	H43	mq
PIANTINE DI NOCCIOLO	H87	unità/mq
PIOPPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI	L71	100 kg/ha
PIOPPO	D41	cadauno
PISELLI SECCHI	L72	100 kg/ha
PISELLI FRESCHI	C46	100 kg/ha
PISELLO DA SEME	D47	100 kg/ha
PISELLO PROTEICO	C96	100 kg/ha
PISTACCHIO	C57	100 kg/ha
POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	L05	100 kg/ha
POMODORO CONCENTRATO	C12	100 kg/ha
POMODORO DA TAVOLA	C13	100 kg/ha
POMODORO PELATO	C14	100 kg/ha
POMPELMO	D36	100 kg/ha
PORRO	D27	100 kg/ha
PORRO DA SEME	C75	100 kg/ha
PRATO PASCOLO	C98	100 kg/ha
PRATO POLIFITA	C97	100 kg/ha
PREZZEMOLO	C99	100 kg/ha
PREZZEMOLO DA SEME	D43	100 kg/ha
PSILLIO	H42	100 kg/ha
QUINOA	D94	100 kg/ha
RADICCHIO	D28	100 kg/ha
RADICCHIO\CICORIA DA SEME	C71	100 kg/ha
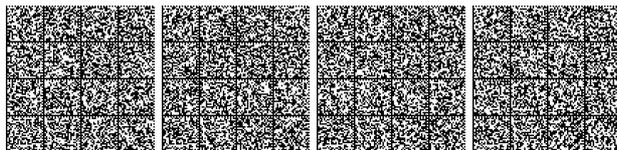
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS	TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
RAPA	D61	100 kg/ha	SORGO	C30	100 kg/ha
RAPA DA SEME	C76	100 kg/ha	SORGO DA BIOMASSA	L82	100 kg/ha
RAVANELLO	D29	100 kg/ha	SORGO DA INSILAGGIO	L83	100 kg/ha
RAVANELLO DA SEME	C77	100 kg/ha	SORGO DA SEME	H39	100 kg/ha
RIBES	C62	100 kg/ha	SPINACIO	C56	100 kg/ha
RISO	C15	100 kg/ha	SPINACIO DA SEME	C78	100 kg/ha
RISO DA SEME	L73	100 kg/ha	SUGHERETE	H23	100 kg/ha
RISO INDICA	D63	100 kg/ha	SULLA	H19	100 kg/ha
RISO INDICA DA SEME	L74	100 kg/ha	SULLA DA SEME	H89	100 kg/ha
ROSA CANINA	D39	100 kg/ha	SUSINE	C16	100 kg/ha
ROSMARINO	L75	100 kg/ha	SUSINE PRECOCI	C17	100 kg/ha
RUCOLA	L76	100 kg/ha	SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D86	100 kg/ha
RUCOLA DA SEME	H29	100 kg/ha	SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D87	100 kg/ha
SALVIA	L77	100 kg/ha	TABACCO	C18	100 kg/ha
SATSUMA	C60	100 kg/ha	TAPPETO ERBOSO	H91	mq
SCALOGNO	D64	100 kg/ha	TARASSACO RADICI	L84	100 kg/ha
SCALOGNO DA SEME	L78	100 kg/ha	TIMO	L85	100 kg/ha
SEDANO DA SEME	H56	100 kg/ha	TRIFOGLIO	H20	100 kg/ha
SEDANO	D30	100 kg/ha	TRIFOGLIO DA SEME	D44	100 kg/ha
SEGALE	D31	100 kg/ha	TRITICALE	C49	100 kg/ha
SEGALE DA BIOMASSA	L79	100 kg/ha	TRITICALE DA BIOMASSA	L86	100 kg/ha
SEGALE DA SEME	D65	100 kg/ha	TRITICALE DA SEME	H40	100 kg/ha
SENAPE BIANCA	H41	100 kg/ha	TRITORDEUM	L87	100 kg/ha
SOIA	C31	100 kg/ha	UVA DA TAVOLA	C19	100 kg/ha
SOIA DA BIOMASSA	L80	100 kg/ha	UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	D89	100 kg/ha
SOIA DA SEME	L81	100 kg/ha	UVA DA VINO COMUNE	H82	100 kg/ha
SOIA EDAMAME	D99	100 kg/ha	UVA DA VINO COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H85	100 kg/ha
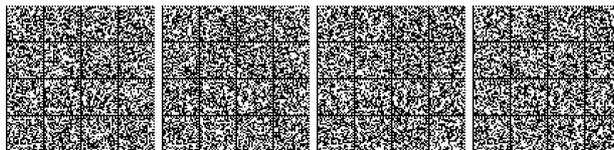
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
UVA DA VINO DOP	H80	100 kg/ha
UVA DA VINO DOP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H83	100 kg/ha
UVA DA VINO IGP	H81	100 kg/ha
UVA DA VINO IGP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H84	100 kg/ha
UVA DA VINO VARIETALE	H73	100 kg/ha
UVA DA VINO VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L03	100 kg/ha
UVA SPINA	D66	100 kg/ha
VECCIA	L88	100 kg/ha
VECCIA DA SEME	L89	100 kg/ha
VIVAI DI FRUTTICOLE	H92	mq
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO	C53	unità/mq
VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	D67	unità/mq
VIVAI DI PIANTE DI OLIVO	C55	mq
VIVAI DI PIANTE FORESTALI	H37	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	H31	unità/mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	H69	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	H68	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	H70	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	H67	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	H64	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	H65	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	H63	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	H66	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	H57	mq

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	COD	UN_MIS
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	H58	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	H60	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	H59	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	H61	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	H62	mq
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	H30	mq
VIVAI DI PIOPPI	C65	unità/mq
VIVAI DI VITI	C21	unità/mq
VIVAI INDUSTRIALI	H71	mq
ZAFFERANO	H25	g/ha
ZAFFERANO BULBI	H34	cadauno
ZUCCA	D32	100 kg/ha
ZUCCA DA SEME	C79	100 kg/ha
ZUCCHINA FIORE	D68	100 kg/ha
ZUCCHINE	C50	100 kg/ha
ZUCCHINE DA SEME	D49	100 kg/ha

ALLEGATO *3*

METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI

Colture.

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza (come classificate all'art. 3, comma 2), calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell'anno)/(somma dei valori assicurati nell'anno)] × 100. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

Al fine di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori di polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, è introdotto il seguente meccanismo di salvaguardia:

1 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)* , sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo;

2 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, sia inferiore al 75% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 75% del premio assicurativo.

Produzioni zootecniche

Il parametro contributivo delle produzioni zootecniche è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione provincia/allevamento/garanzia, considerando eventualmente anche la consistenza dell'allevamento, calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell'anno)/(somma dei valori assicurati nell'anno)] × 100, tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

Strutture

Il parametro contributivo delle strutture aziendali è pari alla tariffa media nazionale dell'anno in corso per ogni tipologia di struttura aziendale, calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell'anno)/(somma dei valori assicurati nell'anno)] × 100, tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

Nuovi assicurati

Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con CUAA (codice unico di identificazione dell'azienda agricola) non presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni è pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato; tale agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato da parte dell'impresa agricola, individuata mediante il CUAA. I dati relativi ai nuovi assicurati sono esclusi dalla metodologia per il calcolo dei parametri.

Limiti massimi

In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati ed i meccanismi di salvaguardia a favore delle polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, il parametro contributivo massimo per la tipologia di polizze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, è: 20 per la frutta, 15 per tabacco, nesti di vite, Piante di vite Portinnesto, Vivai di Vite, e orticole, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, tenuto conto della classificazione riportata nell'allegato 1. Per la tipologia di polizza di cui all'art. 3, comma 2 lettere *a)*, *b)*, *d)* il parametro massimo è 25 per tutti i prodotti.

In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle produzioni zootecniche è pari a 15.

In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle strutture aziendali è pari a 1,5.

ALLEGATO *4*

2 - DEFINIZIONI DI EVENTI E GARANZIE

I - Eventi avversi

Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzione assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
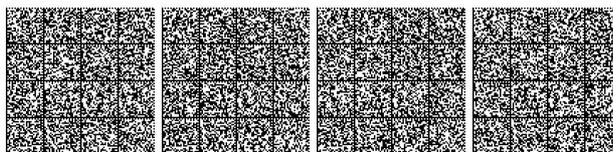
Alluvione: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento caldo (Scirocco e/o Libeccio): movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30° che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aereosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Sbalzo termico: variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

Colpo di sole: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

II – Garanzie

Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversità atmosferiche.

Si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata indicate all'art. 3 comma 2, ed eventualmente delle fitopatie e degli attacchi parassitari.

In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata, pari alla media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, moltiplicata per il prezzo medio dell'ultimo triennio, calcolato ai sensi dell'art. 5-*ter* del decreto legislativo n. 102/04, o a quella effettivamente ottenibile nell'anno, se inferiore.

III - Garanzie zootecnia

Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad un ordinamento produttivo per specie allevata a cui possono essere aggiunti i maggiori costi sostenuti, al netto dei costi non sostenuti.

Mancata produzione di latte vaccino: riduzione della produzione di latte dovuta a valori termo igrometrici elevati, misurabili come superamento del 90° percentile sia di temperatura che di umidità, per un periodo di tempo superiore a 72 ore che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione).

Mancata produzione di miele: riduzione della produzione di miele nel corso dell'intera annata dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni che si verificano nel periodo di fioritura delle piante nettarifere oggetto di bottinatura:

- precipitazioni piovose: superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate;

- temperature critiche: abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettarifere interessate;

- siccità: oltre alla definizione dell'evento riportato per i vegetali, la stessa deve determinare una riduzione della produzione nettarifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura.

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o allevamenti limitrofi.

Abbattimento forzoso: perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.

Costo di smaltimento: costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonché i costi di distruzione delle carcasse di animali per le cause richiamate all'art. 3, comma 6 del presente Piano assicurativo.

17A01130

DECRETO 25 gennaio 2017.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997 che recepisce le direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993 relative a norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto, pubblicato nel supplemento ordinario n. 112 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzioni di frutti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 4 agosto 2010 ed in particolare gli articoli 3, 6 e 7;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016 relativo all'attuazione del Registro nazionale delle varietà di piante da frutto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 del 12 aprile 2016, ed in particolare gli articoli 3 e 4;

Visto il decreto 25 maggio 2016 del direttore generale per lo sviluppo rurale, con il quale sono state iscritte ufficialmente al registro nazionale le varietà ed i portinnesti già riconosciuti nell'ambito del Servizio nazionale di certificazione volontaria, e le varietà ed i portinnesti oggetto di privativa vegetale, pubblicato in forma di sunto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 21 giugno 2016;

Visto il decreto 4 ottobre 2016 del direttore generale per lo sviluppo rurale, con il quale sono state iscritte ufficialmente al registro nazionale le varietà ed i portinnesti aventi una descrizione ufficialmente riconosciuta, pubblicato in forma di sunto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2016;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Viste le istanze pervenute, tese all'iscrizione di varietà e portinnesti al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto;

Ritenuta idonea la documentazione presentata a corredo delle istanze;

Ritenuto necessario aggiornare il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto con l'inserimento delle varietà e dei portinnesti ritenuti idonei;

Decreta:

Articolo unico

1. Il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 124 del 25 giugno 2010, è aggiornato con i dati di cui all'allegato 1.

2. I codici e le sigle presenti nell'allegato 1 di cui al comma precedente sono esplicitati nell'allegato 2.

3. Il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto è consultabile sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella sezione indicata di seguito: politiche nazionali/difesa delle piante/materiale moltiplicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 25 gennaio 2017

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

Allegato 1 - Elenco delle varietà delle piante da frutto iscritte al registro nazionale

SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	MARCHIO	SINONIMI	COSTITUTORE O RICHIEDENTE (- R) [vedi All 2 tab 2]	DU, DUR O CR	DATA REGISTRAZIONE	SCADENZA REGISTRAZIONE	CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO	N° PRIVATIVA IT O N° PRIVATIVA UE	DATA PRIVATIVA	CLONE	ACCESSIONE	CCP (All 4 tab 3)	NOTE	TIPO POLPA
Castanea sativa Mill.	CASTAGNA PALLANTE			362 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	CASTAGNA PRIMUTICA			362 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	CASTAGNA TALLANCANO			362 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	CASTAGNO RAGGIOLANA			362 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	INSERTA		CASTAGNA N'ZITA	362 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MARRONCINO DELL'ASCENSIONE			362 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MARRONCINO MARCHIGIANO			362 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MARRONE DEL PICENO		MARRONE CLASSICO, MARRONE DI ACQUASANTA TERME	362 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MARRONE DI CAMERINO			362 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MARRONE DI COMUNANZA			362 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MARRONE GENTILE		MATTONE DI UMITO	362 - R	DUR										
Castanea sativa Mill.	MARRONE RUGOSO		MARRONE DI POZZA	362 - R	DUR										
Cidonia oblonga Mill.	COTOGNA			362 - R	DUR										
Citrus clementina Hort. Ex Tanaka	CORSICA 2			417 - R	DUR										
Citrus limon (L.) Burm. F.	LAURETTA			417 - R	DUR										
Citrus limon (L.) Burm. F.	LIMONE PANE DEL PICENO			362 - R	DUR										
Citrus limon (L.) Burm. F.	VERNA			417 - R	DUR										
Citrus sinensis (L.) Osbeck	BIONDO DI GROTTAMMARE		BIONDO DEL BASSO PICENO	362 - R	DUR										
Citrus sinensis (L.) Osbeck	SANGUINELLO DEL PICENO			362 - R	DUR										
Corylus avellana L.	84 - 41			346 - R	DUR										
Corylus avellana L.	FITZGERALD			346 - R	DUR										
Corylus avellana L.	GENTILE DI MAFALDA			382 - R	DUR										
Corylus avellana L.	GUBINSKY			346 - R	DUR										
Corylus avellana L.	JUL - 82			346 - R	DUR										
Corylus avellana L.	LIAO ZHEN 3			346 - R	DUR										
Corylus avellana L.	ZHAO ZHEN			346 - R	DUR										
Corylus colurna L.	SOMBOR 1			346 - R	DUR										
Ficus carica L.	BIANCHINO			362 - R	DUR										
Ficus carica L.	BIANCO LUNGO			362 - R	DUR										
Ficus carica L.	CONERO A PAGNOTTA			362 - R	DUR										
Ficus carica L.	DOTTATO BIANCO			418 - R	DUR						DB.CS-09/14				
Ficus carica L.	FELLACCIA NERO			362 - R	DUR										
Ficus carica L.	FETIFERO			362 - R	DUR										
Ficus carica L.	FIORONE GIGANTE			362 - R	DUR										
Ficus carica L.	GRAVIGNANO NERO			362 - R	DUR										

Ficus carica L.	NERO LUNGO			362 - R	DUR										
Ficus carica L.	ZINGARELLO NERO			418 - R	DUR						ZN.CS-01/18				
Juglans regia L.	185			346 - R	DUR										
Juglans regia L.	343			346 - R	DUR										
Juglans regia L.	CAZACU		KAZAKI 1	346 - R	DUR										
Juglans regia L.	CHERNIVETSKY			346 - R	DUR										
Juglans regia L.	F S 56 7%			346 - R	DUR										
Juglans regia L.	JIN LING 1			346 - R	DUR										
Juglans regia L.	JIN LONG 2			346 - R	DUR										
Juglans regia L.	KLISHKIVSKY			346 - R	DUR										
Juglans regia L.	KURSK			346 - R	DUR										
Juglans regia L.	MACERATESE A FRUTTO GROSSO			362 - R	DUR										
Juglans regia L.	PESCEANSCHII			346 - R	DUR										
Juglans regia L.	RUDKIVSKY			346 - R	DUR										
Juglans regia L.	TRIFANOV LATERAL			346 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	ARANCIO			362 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	CALVILLA BARBONI			362 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	CASTELLANA			362 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	CE 2014			408 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	COMENTINA		CUMENTINA, CONVENTINA	362 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	CUZZA			362 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	DALLA POLPA ROSSA			362 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	DONDOLINA			362 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	DURELLA ROSSA			362 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	FENJUPITER			408 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	FENMAREIN			408 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	FENMARS			408 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	FENMEDEA1			408 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	FENO_GA_LW11			408 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	FENPLUS			408 - R	DU				122016000131330 IT						
Malus domestica Borkh.	FENZAD 1			408 - R	DU				122016000131324 IT						
Malus domestica Borkh.	FENZEM 1			408 - R	DU				122016000131318 IT						
Malus domestica Borkh.	GHILARDA			362 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	GRASCIONA BIANCA			362 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	MAGGIOLA			362 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	MELA PERA DI SAN MARTINO			362 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	MOSCATELLA			362 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	NELLA			362 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	OLIO VIOLA			362 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	RENETTA DEL PRINCIPE			362 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	RENETTA GIALLA			362 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	ROEN			408 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	ROFM811 (s) M			408 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	ROZZA		RUGGINE, RUGGINOSA, ROGGIA	362 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	SORBINA			362 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	TED RED 1			408 - R	DUR										
Malus domestica Borkh.	UNCINO			362 - R	DUR										

Olea europaea L.	ABUNARA			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	AMATI			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	ANNAREA			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	ARBOSANA			346 - R	DUR										
Olea europaea L.	ASCOLANA SEMITENERA			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	BARILARI			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	BELLA DI SPAGNA			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	BIANCHELLA			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	BUSCIONETTO			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	CACAREDDA			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	CACARIDDUNI			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	CAPENA			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	CARBONCELLA CAMPANA			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	CARIOLA			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	CARPINELLA			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	CASTRICIANELLA			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	CASTRICIANELLA RAPPARINA			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	CORREGGIOLO DI PALLESE			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	CRAPUTEA			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	CROGNOLO			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	DEMONIATA			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	DOLCE DI ANDRIA			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	FEGLINA			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	FEMMINELLA DI TORRACA			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	FIRENZUOLO			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	FOSCO			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	GAGGIOLO			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	GALEGA			346 - R	DUR										
Olea europaea L.	GENTILE NERA DI COLLETORTO			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	GIARDINO			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	GIARFARA			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	GINESTRINO			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	GIUSTA			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	GNAGNARO			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	GOGGIA			392 - R	DUR										
Olea europaea L.	GREMIGNOLO			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	GROSSA DI VENAFRO			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	LARCIANESE			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	LAURINA			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	LAZZERA REALE			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	MAFRA DI CERCHIARA			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	MAGLIANESE			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	MAIATICA DI FERRANDINA			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	MARINA PUGLIESE			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	MARZIO			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	MASTIONE DEL CONSERVATORIO			392 - R	DUR										
Olea europaea L.	MINNA DI VACCA			85 - R	DUR										

Olea europaea L.	MONACA			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	MORA			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	MORAIOLO T. CORSINI			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	MORINELLO			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	MURTIDDARA			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	NASITANA FRUTTO GROSSO			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	NERBA CATANESE			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	NOCCIOLUTA			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	NOCELLARA ETNEA OVALE			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	NOSTRANA CAMPANA			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	OGLIASTRO GRANDE			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	OLIVELLA DI GROTTAMINARDA			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	OLIVO DELLA MADONNA			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	OLIVO DELLE ALPI			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	OLIVO DI CASTIGLIONE			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	OLIVONE DI VITERBO			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	ORNELLONA			392 - R	DUR									
Olea europaea L.	OTTOBRINA			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	PATRINOSTRARU			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	PEPPINO LEO			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	PERANZANA			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	PESCARESE			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	PIANTONE DI MACERATA			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	PIZZO DI CORVO			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	PRECOCE			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	PUNTELLA			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	RAPPARINA			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	RAZZAIO			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	REALE			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	RESCIOLA DI VENAFRO			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	ROMANELLA LUCANA			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	ROMANELLA MOLISANA			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	ROSCIOLA COLTODINO			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	ROSSELLINO			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	ROTONDELLA DI FOGGIA			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	ROTONDELLA DI SANZA			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	SAMMARTINARA			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	SAN BENEDETTO			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	SAN FELICE ACQUASPARTA			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	SAN LAZZERO			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	SARGANO			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	SAVIANA			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	SESSANA			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	SPAGNOLA DI MISSANO			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	SPEZZANESE			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	TONDA DI ALIFE			85 - R	DUR									
Olea europaea L.	TONDA DOLCE DI PARTANNA			85 - R	DUR									

Olea europaea L.	TONDA DOLCE DI PARTANNA			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	TUNNULIDDA			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	TURDUNAZZA ANTIMOSCA			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	UCCELLARA			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	VADDARA			85 - R	DUR										
Olea europaea L.	VRAJA			85 - R	DUR										
Pistacia integerrima L.	TEREBINTO 1			346 - R	DUR										
Pistacia vera L.	AEGINA			346 - R	DUR										
Pistacia vera L.	KERMAN			346 - R	DUR										
Pistacia vera L.	LARNAKA			346 - R	DUR										
Pistacia vera L.	MATEUR			346 - R	DUR										
Pistacia vera L.	PETER			346 - R	DUR										
Pistacia vera L.	RED ALEPPO			346 - R	DUR										
Prunus amygdalus Batsch	AMARA LUNGA			362 - R	DUR										
Prunus amygdalus Batsch	AMARA TONDA			362 - R	DUR										
Prunus amygdalus Batsch	CIACCARELLA		PIATTELLA, TENERA	362 - R	DUR										
Prunus amygdalus Batsch	CONERO SCORZA GROSSA			362 - R	DUR										
Prunus amygdalus Batsch	CONERO SEME DOPPIO			362 - R	DUR										
Prunus amygdalus Batsch	FRUTTO GROSSO		GIGANTE	362 - R	DUR										
Prunus amygdalus Batsch	UNCINO			362 - R	DUR										
Prunus avium L.	MORELLA			362 - R	DUR										
Prunus cerasus L.	GOCCIA D'ORO A FRUTTO GROSSO			362 - R	DUR										
Prunus cerasus L.	MARMORELLA			362 - R	DUR										
Prunus cerasus L.	VISCIOLA NANA			362 - R	DUR										
Prunus cerasus L.	VISCIOLA NERA DEL MONTEFELTRO			362 - R	DUR										
Prunus domestica L.	BOCCONA PROFUMATA			362 - R	DUR										
Prunus domestica L.	FORMICHINE			362 - R	DUR										
Prunus domestica L.	PRUGNA VACCACCIA			362 - R	DUR										
Prunus domestica L.	SUSINA DEL PRINCIPE			362 - R	DUR										
Prunus domestica L.	SUSINA DI SAN SISTO			362 - R	DUR										
Prunus domestica L.	TARDIVA DI SAN DONATO			362 - R	DUR										
Prunus persica (L.) Batsch	FIORE DI MAGGIO			362 - R	DUR										
Prunus persica (L.) Batsch	GENOVESE			362 - R	DUR										
Prunus persica (L.) Batsch	LILLA			362 - R	DUR										
Prunus persica (L.) Batsch	LIMONE		SLAPPY	362 - R	DUR										
Prunus persica (L.) Batsch	ROSSA DEL FOSSO			362 - R	DUR										
Prunus persica (L.) Batsch	SANGUINELLA DI DESE			362 - R	DUR										
Prunus persica (L.) Batsch	SETTEMBRINA			362 - R	DUR										
Prunus persica (L.) Batsch	VICTOR			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	AGOSTANA			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	BIANCHINA			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	BUCARINA			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	DEI CASTAGNETI			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	D'INVERNO LUNGA			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	D'INVERNO VANDI			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	FRATONA			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	GALIFFA			362 - R	DUR										

Pyrus communis L.	GIARDINA		PERA DA GIARDI', GIARDINO	362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	GRIGIA			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	LIMONE			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	LOBA			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	LONGHINA			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	LORA			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	LUGLIA			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	MARTINA			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	MEZZA			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	MINUTA			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	MIRO			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	MOSCATELLA			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	NATALINA			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	PAGONA			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	PASTE			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	PEJO			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	PEROLA			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	POGGIOLA			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	PORCINELLA			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	RASCI		PRISCILLA	362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	ROGGIA			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	RUBBIA			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	SAN GIROLAMO			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	SEDUTA		PRISCILLA	362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	SORBA			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	SPADONA ESTIVA			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	STROZZA			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	TOZZA		PRISCILLA	362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	VIRGO			362 - R	DUR										
Pyrus communis L.	ZUCCA			362 - R	DUR										

ALLEGATO 2

Legenda, Codici Identificativi Centri di Conservazione e Codici Identificativi dei Costitutori e dei Richiedenti l'iscrizione

Tabella 1 - LEGENDA dei codici, delle voci e delle sigle utilizzate nell'Allegato 1

LEGENDA	
DUR	Descrizione ufficialmente riconosciuta
CR	In corso di registrazione
DATA PRIVATIVA	privativa UE = rilascio privativa privativa IT = rilascio privativa
PPG	pesca a polpa gialla
PPB	pesca a polpa bianca
NPG	nettarina a polpa gialla
NPB	nettarina a polpa bianca
PC	percoca
Note	bibliografia

Tabella 2 - LEGENDA dei codici, delle voci e delle sigle utilizzate nell'Allegato 1

N. IDENTIFICATIVO COSTITUTORE O RICHIEDENTE (- R)	COSTITUTORE O RICHIEDENTE (- R)
85	CREA-OLI
346	VITROPLANT
362	AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE (ASSAM)
382	REGIONE MOLISE
408	FENO GMBH / SRL
417	COVIL VIVAI
418	CENTRO DI RICERCA SPERIMENTAZIONE E FORMAZIONE IN AGRICOLTURA "BASILE CARAMIA"
419	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

17A01127

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 gennaio 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Latina Scalo Prima Società cooperativa edilizia a r.l.», in Aprilia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2014, n. 367/2014, con il quale la «Latina Scalo Prima società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Aprilia (LT), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Jacopo Marzetti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 28 luglio 2016, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Paolo Pelino, nato ad Avezzano (AQ) l'8 gennaio 1960 (C.F. PLNPLA60A08A515L), domiciliato in Roma via Alberico II n. 4, in sostituzione dell'avv. Jacopo Marzetti, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 gennaio 2017

Il Ministro: CALENDA

17A01031

DECRETO 3 gennaio 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Delmas Piccola Società cooperativa a r. l. in l.c.a.», in Ceccano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2016, n. 37/2016, con il quale la «Delmas Piccola società cooperativa a r.l. in l.c.a.», con sede in Ceccano (FR), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Jacopo Marzetti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 25 luglio 2016, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Natascia Martinoia, nata a Roma il 21 giugno 1977 (C.F. MRTNSC77H61H501N), ivi domiciliata in via Cristoforo Colombo n. 440, in sostituzione dell'avv. Jacopo Marzetti, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 gennaio 2017

Il Ministro: CALENDA

17A01032

DECRETO 3 gennaio 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cassiopea Coop società cooperativa in liquidazione», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2015, n. 136/2015, con il quale la «Cassiopea Coop società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Jacopo Marzetti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 28 luglio 2016, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Antonia Patrizia Daleno, nata a Barletta (BT) il 25 maggio 1963 (C.F. DLNNNP63E65A669S), domiciliata in Roma via Bocca di Leone n. 78, in sostituzione dell'avv. Jacopo Marzetti, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 gennaio 2017

Il Ministro: CALENDA

17A01033

DECRETO 16 gennaio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.A.E. società cooperativa», in Maenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione nazionale cooperative italiane - UNCI ha chiesto che la «C.A.E. società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 211.368,00, si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 360.046,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -149.763,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Tenuto conto che la suddetta comunicazione, inviata all'indirizzo di posta elettronica risultante dal registro delle imprese non è stato consegnato nella relativa casella e che la successiva raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al legale rappresentante è tornata con la dicitura «per compiuta giacenza»;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «C.A.E. società cooperativa», con sede in Maenza (LT) (codice fiscale 02304330596) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Pennavaria, nato a Campo Felice di Roccella (PA) il 23 settembre 1955 (codice fiscale PNNGPP55P23B532I), e domiciliato in Bagheria (PA) via Nino Bixio n. 12.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A01124

DECRETO 16 gennaio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «D & D società cooperativa», in Forano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la UECOOP ha chiesto che la «D & D società cooperativa» sia ammessa alla procedura di sostituzione dei liquidatori;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato, riferito al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 70.086, si sono riscontrati debiti pari ad € 81.480,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 22.501,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Tenuto conto che la suddetta comunicazione, inviata all'indirizzo di posta elettronica risultante dal registro delle imprese non è stato consegnato nella relativa casella e che la successiva raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al legale rappresentante è tornata con la dicitura «per compiuta giacenza»;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «D & D società cooperativa», con sede in Forano (RI) (codice fiscale 01070780570) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964 (C.F. MNTRRT64H28F839M), e domiciliato in Roma, via della Panetteria n. 10.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A01125

DECRETO 16 gennaio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pio X società cooperativa edilizia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione nazionale cooperative italiane - UNCI ha chiesto che la «Pio X società cooperativa edilizia» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 205.876,00, si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 267.664,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 61.788,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Pio X società cooperativa edilizia», con sede in Roma (codice fiscale 08541180587) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Pennavaria, nato a Campo Felice di Roccella (PA) il 23 settembre 1955 (codice fiscale PNNGPP55P23B532I), e domiciliato in Bagheria (PA) via Nino Bixio n. 12.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A01126

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 18 gennaio 2017.

Rettifica delle Linee guida n. 6 recanti: «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. *c)* del Codice», adottate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016. (Delibera n. 23).

IL CONSIGLIO
DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

nell'adunanza del 18 gennaio 2017 ha apportato una correzione alle Linee guida n. 6 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera *c)* del Codice», approvate con deliberazione n. 1293 del 16 novembre 2016. Per l'effetto, la previsione contenuta nella parte II, paragrafo 2.1.1.3, punto 8, secondo cui «negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (art. 132, decreto legislativo n. 163/06)» deve intendersi sostituita dalla seguente: «negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (art. 132, decreto legislativo n. 163/06)».

Approvata dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 18 gennaio 2017.

Roma, 18 gennaio 2017

Il Presidente: CANTONE

Depositata presso la segreteria del Consiglio in data 30 gennaio 2017
Il segretario: ESPOSITO

17A01117

DELIBERA 18 gennaio 2017.

Rettifica delle Linee guida n. 1 recanti: «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», adottate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016. (Delibera n. 22).

IL CONSIGLIO
DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

nell'adunanza del 18 gennaio 2017, ha apportato una correzione alle Linee guida n. 1 recanti «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», adottate con deliberazione n. 973, del 14 settembre 2016. Per l'effetto, la previsione contenuta nella parte III, paragrafo 1, punto 1.3, secondo cui «Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega n. 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera *oo)*, principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016» deve intendersi sostituita dalla seguente: «Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega n. 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera *rr)*, principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016.

Approvata dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 18 gennaio 2017.

Roma, 18 gennaio 2017

Il Presidente: CANTONE

Depositata presso la segreteria del Consiglio in data 30 gennaio 2017
Il segretario: ESPOSITO

17A01118

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 agosto 2016.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. Potenziamento e ammodernamento linea 2 della Metropolitana di Milano - I e II lotto funzionale. Conferma finanziamento. (Delibera n. 33/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista legge 29 dicembre 1969, n. 1042, che all'art. 2 prevede l'acquisizione del parere della commissione di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per l'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi di ferrovie metropolitane

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, che, all'art. 6, per l'attuazione degli interventi di cui alla stessa legge e per l'esercizio delle competenze di alta sorveglianza sulla esecuzione di lavori, prevede la costituzione di una Commissione di alta vigilanza (C.A.V.) e, all'art. 9, prevede contributi per la realizzazione di interventi di trasporto rapido di massa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che attribuisce a questo Comitato le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;
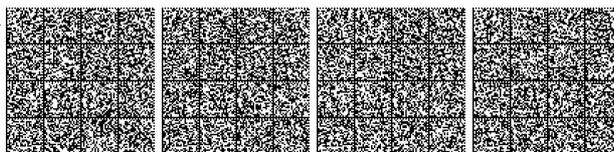
Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, con il quale, presso l'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, è stata istituita la suddetta C.A.V. con il compito di supportare il titolare di quel Dicastero nell'attività di coordinamento degli interventi di cui alla citata legge n. 211/1992, e in particolare nella predisposizione delle graduatorie per il riparto dei fondi assegnati alla stessa legge e nel monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 93, in materia di riordino di organi collegiali, con il quale è stata, tra l'altro, prorogata l'operatività della commissione di cui al richiamato art. 2 della citata legge n. 1042/1969 e della C.A.V.;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che all'art. 12, comma 6, prevede che, a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche Amministrazioni in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi siano definitivamente trasferite ai competenti uffici delle Amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare l'art. 8, comma 9-*bis*, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisca un Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, e visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 gennaio 2013, n. 27, con il quale è stato istituito il citato Comitato tecnico;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e), f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204, 4 dicembre 1996, n. 611, 27 febbraio 1998, n. 30, 18 giugno 1998, n. 194, 23 dicembre 1998, n. 448, 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali, tra l'altro, è stata rifinanziata la citata legge n. 211/1992 ed è stato previsto, esclusivamente per le opere di cui alla precitata legge, un limite all'apporto finanziario statale massimo del 60 per cento del costo delle opere per i sistemi di trasporto rapido di massa (metropolitane, filobus, impianti a fune, ecc.) e sulle ferrovie concesse;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che all'art. 1, commi 304 e 305, ha istituito il «Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale», con una dotazione di complessivi 353 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2010, di cui il 50 per cento per gli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui al citato art. 9 della legge n. 211/1992;

Visti il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che, nel prevedere all'art. 5 riduzioni di autorizzazioni di spesa, ha azzerato la dotazione del suddetto Fondo, e il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 63, commi 12 e 13, ha ripristinato le risorse ridotte con il predetto decreto-legge n. 93/2008;

Vista la delibera 6 dicembre 2011, n. 91 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120/2012 S.O.), con la quale questo Comitato, per la realizzazione di nuovi interventi di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992, ha approvato il programma d'interventi, finanziato nel limite delle risorse disponibili, di cui al citato art. 63 del decreto-legge n. 112/2008, programma nel quale era inserito l'intervento del Comune di Milano denominato «Potenziamento e ammodernamento linea 2 della metropolitana di Milano», del costo ammissibile a finanziamento di 76,605 milioni di euro per un contributo erogabile pari a 45,963 milioni di euro,

Considerato che sulla base delle risorse disponibili sono stati successivamente impegnati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti a favore del Comune di Milano solo 21,086 milioni di euro;

Vista la delibera 18 marzo 2013, n. 25 (*Gazzetta Ufficiale* n. 145/2013), con la quale questo Comitato, a seguito di un aggiornamento del suddetto programma d'interventi finanziabili, ha elevato a 45,963 milioni di euro le risorse attribuite al richiamato intervento, pari al 60% del costo dell'intervento stesso;

Vista la proposta di cui alla nota 3 maggio 2016, n. 17449, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato di proposte concernenti il settore dei trasporti rapidi di massa, comprensive della richiesta di rimodulazione del citato intervento del Comune di Milano denominato «Potenziamento e ammodernamento linea 2 della metropolitana di Milano», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria, poi integrata con le note 15 luglio 2016, n. 4881, e 27 luglio 2016, n. 5143;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (da ora in avanti Ministero) e in particolare:

che l'intervento, del costo di 150 milioni di euro circa (IVA inclusa), era costituito da un 1° lotto funzionale, comprensivo di impianti e della fornitura di 4 treni del costo di 40 milioni di euro, da un 2° lotto funzionale, anch'esso comprensivo d'impianti e della fornitura di 4 treni, e da un parcheggio d'interscambio;

che, con le delibere n. 91/2011 e n. 25/2013, è stato ammesso a finanziamento solo il 1° lotto funzionale e gli impianti di alimentazione e trazione elettrica del II lotto funzionale - del costo complessivo di 76,605 milioni di euro (IVA esclusa), per 45,963 milioni di euro;

che l'iniziale disponibilità del finanziamento parziale di 21,086 milioni di euro conseguente alla suddetta delibera n. 91/2011, aveva indotto il Comune di Milano a chiedere al Ministero la riconfigurazione dell'intervento, a parità di costo complessivo, con individuazione di un primo stralcio relativo al solo acquisto di 4 treni, del costo di 40 milioni di euro, e di un secondo stralcio relativo agli interventi di potenziamento tecnologico previsti in entrambi i lotti funzionali, del costo 36,605 milioni di euro, con destinazione del predetto finanziamento al primo stralcio così da fruire di risorse pubbliche vicine al 60% del costo dello stralcio stesso;

che il successivo incremento del finanziamento fino al limite massimo di 45,963 milioni di euro di cui alla delibera n. 25/2013, è stato seguito dalla conferma di cofinanziamento di tutta l'opera da parte del Comune e dalla sottoscrizione, tra il Ministero, il Comune (soggetto aggiudicatore) e Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. (ATM), di proprietà del Comune di Milano e soggetto attuatore, di due convenzioni regolanti l'erogazione dei contributi per i due stralci sopra citati;

che la necessità di potenziare e ammodernare la linea, con gli impianti alimentazione elettrica, trazione elettrica e segnalamento del secondo stralcio, derivava dalla particolare caratteristica della linea 2, che interessa, oltre all'ambito urbano, anche l'ambito interurbano di Milano, con i due rami da Cascina Gobba verso Cologno nord e verso Gessate;

che mentre il primo ramo, aperto all'esercizio nel 1981, è nato già con le caratteristiche di linea metropolitana, il ramo Cascina Gobba - Gessate ha previsto l'utilizzo di una preesistente tranvia veloce a doppio binario, le cui dotazioni tecnologiche sono state solo parzialmente adeguate nel corso del tempo;

che tale ramo attraversa ora località fortemente interessate da fenomeni decentramento delle funzioni territoriali, e si rende necessario raggiungere standard di sicurezza ed affidabilità che consentano una migliore e più puntuale erogazione del servizio di trasporto, anche con un minore distanziamento dei tre sul tratto intermedio «Cascina Gobba - Gorgonzola»;

che la configurazione di tale secondo stralcio è stata valutata positivamente, linea tecnico-economica, dal Comitato tecnico permanente per la sicurezza di sistemi di trasporto ad impianti fissi, con voto n. 46 del 4 marzo 2015;

che la proposta formulata dal Ministero riguarda ora la rimodulazione dell'intervento sopra descritto, prevedendo la sostituzione delle opere dell'impianto di segnalamento per la tratta Cascina Gobba - Gessate con ulteriori interventi di potenziamento degli «impianti di alimentazione e trazione elettrica» allo scopo di migliorare gli standard di sicurezza e affidabilità;

che il secondo stralcio è stato conseguentemente riconfigurato e i relativi interventi sono stati ripartiti tra interventi di fase I e di fase II, con aggiornamento del relativo quadro economico a parità di costo complessivo (36,605 milioni di euro);

che la proposta sopra citata prevede di intervenire in futuro sull'intero impianto di segnalamento della linea 2, garantendone l'adeguamento ai più recenti standard di sicurezza e affidabilità e permettendone il potenziamento complessivo, evitando un intervento limitato alla sola tratta Cascina Gobba - Gessate, che avrebbe risolto le problematiche della tratta stessa, ma limitato fortemente, in prospettiva, l'intervento sull'intera rete e vincolato il distanziamento dei treni a logiche risalenti ai primi anni '60;

che, in ogni caso, la progettazione del secondo stralcio funzionale di cui alla citata delibera n. 25/2013 risale al 2009 e, per la parte del segnalamento, non avrebbe potuto acquisire i positivi riscontri gestionali in termini di regolarità e di esercizio dimostrati quotidianamente dal nuovo sistema di segnalamento e automazione recentemente installato sulla linea 1;

che, il Ministero ha espresso parere tecnico-economico favorevole sui soli interventi di potenziamento degli «impianti di alimentazione e trazione elettrica» di fase I e si esprimerà sulla congruità dei costi degli interventi di fase II in sede di istruttoria tecnico-economica per il parere del Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

che il Ministero ha confermato che la rimodulazione sopra descritta non altera la valutazione positiva che aveva determinato l'inserimento dell'intervento di «Potenziamento e ammodernamento linea 2 della metropolitana di Milano - 1° e 2° lotto funzionale» nella graduatoria di merito di cui alla delibera n. 91/2011 in posizione utile per l'assegnazione del finanziamento;
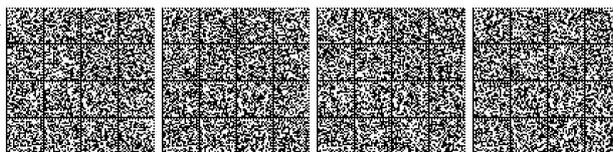
che, il Comune di Milano ha ottenuto dal Ministero la proroga dal 28 febbraio 2016 al 31 dicembre 2016 del termine per l'affidamento dei lavori relativi alla fase I, sulla base dei seguenti presupposti: la procedura di gara, a cura del soggetto attuatore ATM S.p.A., è in corso, il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 25 febbraio 2016, la data del 31 dicembre 2016 è il termine massimo per la sottoscrizione del contratto e la data di conclusione dei lavori è confermata al 30 giugno 2019 per gli interventi relativi a entrambe le fasi;

Considerato che le risorse di cui al decreto-legge n. 112/2008 sono destinate alle finalità di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992, «con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni», e che per gli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della citata legge n. 211/1992, richiamati dal predetto art. 9, questo Comitato approva i «programmi d'interventi», e non i singoli interventi, e individua le «eventuali fonti di finanziamento a carico dello Stato»;

Ritenuto che la presente delibera debba pertanto limitarsi a confermare, per l'intervento rimodulato nei termini sopra descritti, l'ammontare del finanziamento di cui alla richiamata delibera n. 25/2013;

Ritenuto di includere, tra gli obblighi dei soggetti aggiudicatori, quello di assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 10 agosto 2016, n. 3939, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri ministri e sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. È confermato, per la realizzazione dell'intervento del Comune di Milano denominato «Potenziamento e ammodernamento linea 2 della metropolitana di Milano - I e II lotto funzionale», rimodulato come specificato nella precedente presa d'atto, il finanziamento pari a 45,963 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 63, commi 12 e 13, del decreto-legge n. 112/2008, individuato per l'intervento stesso con la delibera n. 25/2013 citata in premesse.

2. Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il Comune di Milano, soggetto aggiudicatore dell'opera dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999;

3. Il codice unico di progetto (CUP) relativo al succitato intervento, ai sensi della citata delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile concernente l'intervento stesso.

Roma, 10 agosto 2016

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 2 febbraio 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 132

17A01144

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Determina AAM/PPA n. 75/2017 del 24 gennaio 2017

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali, riportate nell'elenco allegato alla presente determinazione, sono decadute per mancato rinnovo.

Le confezioni già prodotte non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione viene pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

MEDICINALI LA CUI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E' DECADUTA A SEGUITO MANCATO RINNOVO				
AIC	**MEDICINALE**	**CONFEZIONE**	**DITTA**	
041000011	AMIKACINA B.BRAUN	"2,5 MG/ML SOLUZIONE PER INFUSIONE" 10 FLACONI IN LDPE DA 100 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG	
041000023	AMIKACINA B.BRAUN	"2,5 MG/ML SOLUZIONE PER INFUSIONE" 20 FLACONI IN LDPE DA 100 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG	
024428284	MUCOSOLVAN	"30 MG/5 ML SCIROPPO" 10 BUSTINE MONODOSE	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	
024428296	MUCOSOLVAN	"30 MG/5 ML SCIROPPO" 20 BUSTINE MONODOSE	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	
028989097	PLASBUMIN	"250 G/L SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 50 ML	INSTITUTO GRIFOLS S.A.	
028989109	PLASBUMIN	"250 G/L SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 100 ML	INSTITUTO GRIFOLS S.A.	

17A01101

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Taxol»

Estratto determina AAM/PPA n. 60/2017 del 24 gennaio 2017

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

Adeguamento al CCDS per aggiunta di nuove interazioni e di un nuovo effetto indesiderato;

Aggiornamento dei paragrafi 4.5, 4.6 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del paragrafo 2 del foglio illustrativo,

relativamente al medicinale TAXOL, nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 028848012 - 6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - 1 flaconcino da 5 ml;

A.I.C. n. 028848024 - 6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - 1 flaconcino da 16,7 ml;

A.I.C. n. 028848036 - 6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - 1 flaconcino da 50 ml;

A.I.C. n. 028848048 - 6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - 1 flaconcino da 25 ml.

Procedura: NL/H/0047/001/II/066.

Titolare A.I.C.: Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01102

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Fresen*ius* Kabi».

Estratto determina PPA n. 61/2017 del 24 gennaio 2017

Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO FRESEN*IUS* KABI.

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento del DMF (Restricted Part e Applicant's Part) relativo alla sostanza attiva acido zoledronico monoidrato da parte del produttore Cipla Limited, Pune (Maharashtra), India, relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: PT/H/0653/001/II/010.

Titolare A.I.C.: Fresen*ius* Kabi Italia S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A01103

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duodopa».

Estratto determina PPA n. 62/2017 del 24 gennaio 2017

È autorizzata la seguente variazione: B.II.b.3.b) Sostanziali modifiche al processo di produzione relativamente alla specialità medicinale DUODOPA ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: SE/H/0415/001/II/055.

Titolare A.I.C.: Abbvie S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A01104

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sotalolo Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 63/2017 del 24 gennaio 2017

Sono autorizzate le seguenti variazioni: aggiornamento delle informazioni di sicurezza in linea con il medicinale di riferimento; altre modifiche editoriali; bridging report sul foglio illustrativo.

Modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 del RCP e corrispondenti paragrafi del FI relativamente al medicinale SOTALOLO MYLAN GENERICS nelle seguenti forme e confezioni:

035453012 - 20 compresse da 80 mg in flacone Ppe;
035453024 - 28 compresse da 80 mg in flacone Ppe;
035453036 - 30 compresse da 80 mg in flacone Ppe;
035453048 - 40 compresse da 80 mg in flacone Ppe;
035453051 - 50 compresse da 80 mg in flacone Ppe;
035453063 - 60 compresse da 80 mg in flacone Ppe;
035453075 - 100 compresse da 80 mg in flacone Ppe;
035453087 - 300 compresse da 80 mg in flacone Ppe;
035453099 - 20 compresse da 80 mg in blister opaco Pvc/Al;
035453101 - 28 compresse da 80 mg in blister opaco Pvc/Al;
035453113 - 30 compresse da 80 mg in blister opaco Pvc/Al;
035453125 - 40 compresse da 80 mg in blister opaco Pvc/Al;
035453137 - 50 compresse da 80 mg in blister opaco Pvc/Al;
035453149 - 60 compresse da 80 mg in blister opaco Pvc/Al;
035453152 - 100 compresse da 80 mg in blister opaco Pvc/Al;
035453164 - 300 compresse da 80 mg in blister opaco Pvc/Al;
035453176 - «80 mg compresse» 90 compresse in blister Pvc/Al.

Procedure: DK/H/0103/001/II/042 e DK/H/0103/001/IB/039.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.
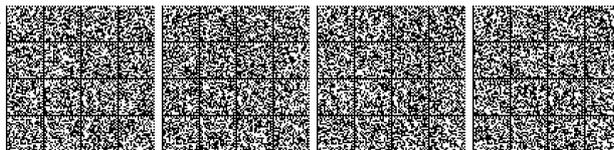
Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01105

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flexbumin».

Estratto determina PPA n. 64/2017 del 24 gennaio 2017

È autorizzata la seguente variazione: B.II.b.3.b) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito: modifiche sostanziali nel procedimento di fabbricazione del principio attivo, tali da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale relativamente alla specialità medicinale FLEXBUMIN ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: AT/H/0683/001-002/II/052.

Titolare AIC: Baxalta Innovations GmbH.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A01106

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rabipur».

Estratto determina PPA n. 66/2017 del 24 gennaio 2017

È autorizzata la seguente variazione: B.I.b.1) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo;

f) Modifica al di fuori della categoria approvata di limiti di specifiche per il principio attivo

B.II.b.5) Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; *z)* altre variazioni, relativamente alla specialità medicinale RABIPUR ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento

Procedura: DE/H/xxxx/WS/170.

Titolare AIC: GlaxoSmithKline Vaccines GmbH.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 aprile 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A01107

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Botox».

Estratto determina PPA n. 65/2017 del 24 gennaio 2017

Medicinale: BOTOX.

È autorizzata la seguente variazione: B.I.d.1); B.I.d.1) - Estensione del periodo di conservazione della sostanza attiva da 36 a 48 mesi. Aggiunta dei punti temporali 48 e 60 mesi nel protocollo di stabilità relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: IE/H/xxxx/WS/029.

Titolare AIC: Allergan Pharmaceuticals Ireland.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A01108

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Freetown (Sierra Leone)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Renato Callisto, console onorario in Freetown (Sierra Leone), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Abidjan degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;
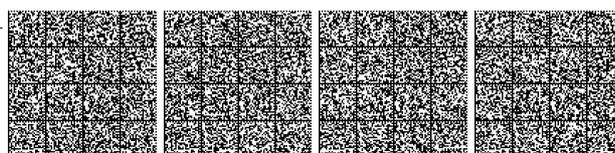
b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Abidjan delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Abidjan dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Abidjan degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Abidjan;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Abidjan delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Abidjan, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Abidjan della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Abidjan e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Abidjan delle ricevute di avvenuta consegna;

i) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Abidjan della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Abidjan, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

j) fornire informazioni sulle domande di visto da presentare direttamente all'Ambasciata d'Italia in Abidjan e consegnare i formulari necessari;

k) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Abidjan;

l) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

17A01116

Rilascio di *exequatur*

In data 26 gennaio 2017 il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Roberto Galanti, Console onorario della Repubblica di Moldova in Ascoli Piceno.

17A01119

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Procedura di selezione comparativa per l'assegnazione di frequenze in onde medie asincrone.

Il Ministero per lo sviluppo economico, con provvedimento del 1° febbraio 2017 della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, ha comunicato l'avvio della procedura di selezione comparativa per l'assegnazione di 86 frequenze radio in onde medie asincrone per le trasmissioni di radiodiffusione sonora.

Le domande di partecipazione alla procedura devono essere presentate con le modalità indicate nel Bando. Il termine di ricezione delle domande è 15 marzo 2017.

Il contenuto integrale del Bando e l'elenco dei soggetti partecipanti - ammessi alla procedura secondo quanto previsto dall'avviso pubblico del 4 agosto 2016 - sono consultabili sul sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it all'interno della sezione Radio dell'area tematica «Comunicazioni».

17A01131

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
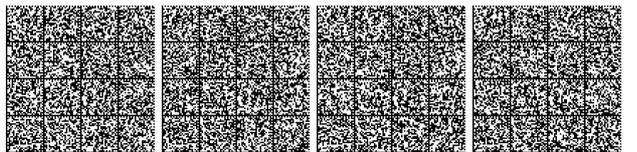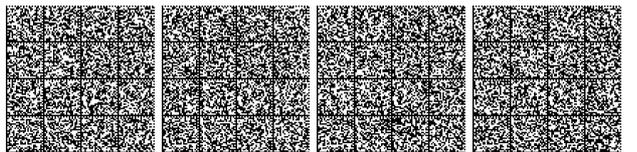
(WI-GU-2017-GU1-038) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
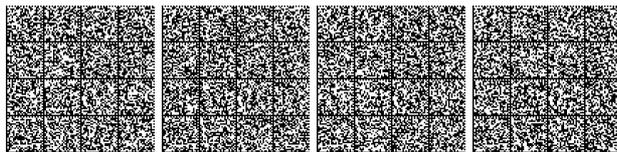
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.